



OGGETTO: Reg. (UE) 1306/2013 - D.M. n. 1867 del 18/01/2018: applicazione del Regime di condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche per l'annualità 2018 .

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di funzione "Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro" istituita presso il Servizio Politiche Agroalimentari dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione "Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro" e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

con votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1;

DELIBERA

1. di approvare i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), per l'applicazione del regime di condizionalità nella Regione Marche per l'annualità 2018, così come elencati nell'Allegato A) al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di approvare il "REGISTRO TRATTAMENTI E FERTILIZZAZIONI EFFETTUATI", riportato nell'Allegato B" al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che ha anche validità ed efficacia per l'attuazione delle Misure agroambientali del Piano di Sviluppo Rurale delle Marche (PSR) e come elemento base per il sistema di tracciabilità dei mangimi di cui al Reg. (CE) 183/2005 .

3. di approvare le "DISPOSIZIONI SPECIFICHE DEI PIANI DI GESTIONI APPROVATI che debbono rispettare gli agricoltori le cui aziende ricadono in alcune specifiche Aree Natura 2000 ", riportate nell'Allegato C" al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Deborah GIRALDI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca CERISCIOLI



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regg. (UE) nn. 1305/2013, 1306/2013 e 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive modificazioni;
- Regg. (UE) nn. 640/2014, 808/2014 e 809/2014 della Commissione;
- D.G.R. n. 1121 del 02/10/2017 (condizionalità 2017) ;
- D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018, relativo a “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” ; pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 80 del 6 aprile 2018 – Supplemento Ordinario n. 15.

MOTIVAZIONI ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Il regime di condizionalità che dal 2005 è stato applicato a livello regionale, in attuazione della riforma della Politica Agricola Comune (PAC) prevista fin dal Reg. CE n. 1782/03, subordina strategicamente il pagamento integrale degli aiuti diretti al rispetto di taluni “Criteri di Gestione Obbligatorii” (CGO) ed al rispetto delle “norme” relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) .

L'evoluzione nel tempo della Politica Agricola Comune (PAC), ha due estremi: la politica dei prezzi e dei mercati ed il pagamento unico (disaccoppiamento = sostegno completamente svincolato dalla produzione) vincolato al rispetto delle regole di condizionalità come da seguente normativa:

I pilastro

- Reg. (UE) 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009

II pilastro

- Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Regolamento Orizzontale

- Reg. (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008

Regolamento delegato

- Reg. (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità

Regolamento esecutivo



- Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Il vigente regime di condizionalità quindi prevede una base legale armonizzata dove la complementarità dei criteri e delle norme è stata evidenziata. Il numero dei criteri e delle norme è stato ridotto rispetto al passato, le questioni della qualità dell'acqua e dell'uso dei pesticidi sono specificatamente affrontate .

Gli obiettivi della condizionalità sono stati chiariti come di seguito precisato:

- Contributo allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile mediante una maggiore consapevolezza dei beneficiari della PAC;
- Contributo a rendere la PAC più rispondente alle aspettative della società mediante una maggiore complementarità con le altre politiche dell'UE;
- La più chiara formalizzazione degli obiettivi costituisce una base migliore per il monitoraggio.

La base legale è stata armonizzata poiché la Condizionalità è stata collocata nel cosiddetto "Regolamento orizzontale", esaltandone il ruolo di ponte tra 1° e 2° pilastro.

Al tempo stesso è stata rafforzata l'associazione con altri strumenti orizzontali della PAC, quali il SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo), lo SCA (Sistema di Consulenza Aziendale), le regole finanziarie, ecc ...

Gli elementi di base di questa "condizionalità unica" sono stati armonizzati prevedendo le aree agricole delle aziende al pari delle aree boscate che beneficiano dello sviluppo rurale nonché realizzando un unico set di regole .

La complementarità dei criteri e delle norme è stata evidenziata realizzando un'unica lista che include tutti i CGO e le BCAA al posto delle due liste che vigevano in precedenza; essa è suddivisa in tre settori, ciascuno dei quali è organizzato in temi principali. La distinzione tra CGO e BCAA è comunque conservata poiché ciascuna delle basi legali ha una differente natura (Direttive o Regolamenti per i CGO, la legislazione della PAC per quanto concerne le BCAA). La complementarità è più evidente; la logica è più chiara: settori e temi principali la rendono più visibile.

Il numero dei criteri e delle norme è stato ridotto:

I CGO restano 13 dopo l'eliminazione della Direttiva sull'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura (la Direttiva sarà opzionale per gli Stati Membri), l'eliminazione di tre Direttive sull'obbligo di notifica delle malattie degli animali (tuttavia gli ordinari controlli veterinari consentiranno di continuare a monitorare la situazione) e l'eliminazione di alcuni obblighi delle Direttive Uccelli ed Habitat .

Ne risulta una semplificazione sia per gli agricoltori che per le amministrazioni.

Per le n. 7 Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA):

- Non c'è più alcuna distinzione tra standard obbligatori ed opzionali. Tutti gli standard sono obbligatori in tutti gli Stati membri;
- Gli aspetti più delicati sono ancora affrontati (erosione, presenza di sostanza organica, struttura del suolo, mantenimento e risorse idriche);



- Tuttavia, i cambiamenti debbono tener conto del greening e dei nuovi criteri di elegibilità per I pagamenti diretti.
- La struttura delle BCAA è più semplice e più sinergica con altri strumenti della PAC.

I piccoli agricoltori, quelli che dichiarano di avere un premio PAC inferiore ad € 1.250,00, devono continuare ad osservare le direttive ed i Regolamenti; tuttavia essi sono esenti dal rischio di riduzione dei pagamenti della PAC a causa della condizionalità. Questa è una semplificazione per i piccoli agricoltori e per le Amministrazioni poiché questi agricoltori non dovranno essere inclusi nel sistema dei Controlli di Condizionalità.

Per i beneficiari dei pagamenti diretti, dei pagamenti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde, dei premi annuali per la forestazione e l'imboschimento e per l'allestimento di sistemi agroforestali, dei pagamenti agro-climatico-ambientali, per l'agricoltura biologica, delle indennità Natura 2000 e DQA, indennità compensative per le aree montane o per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, l'effettivo ottenimento di detti premi è condizionale all'osservanza le prescrizioni ambientali della condizionalità.

Per accedere ai pagamenti diretti della PAC, I Pilastro, annualmente circa n. 40.000 agricoltori della Regione Marche presentano la domanda unica di pagamento ad AGEA, che provvede a pagare annualmente nella sola Regione Marche oltre 142 MEURO (dati riferiti all'annualità 2013); l'applicazione di un corretto regime di condizionalità è quindi strategica per far beneficiare gli agricoltori marchigiani di tutti gli aiuti comunitari della PAC e del PSR Marche .

Il DM n. 1867 del 18/01/2018, che ha abrogato il precedente DM. del 25/01/2017, mantiene un quadro della condizionalità che assicura al beneficiario un trattamento equo e rispondente al principio di proporzionalità: il livello dei pagamenti è realmente commisurato alla quantità dei benefici ambientali apportati, nell'ottica della sostenibilità. Introduce nuovi parametri per le riduzioni ed esclusioni relative agli impegni o altri obblighi con specifica ripercussione anche sul sistema sanzionatorio alle Misure del Piano di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020 .

Per gli obblighi di condizionalità ha introdotto sostanzialmente nuovi riferimenti alla normativa di riferimento dei CGO.

In pratica detto nuovo DM impatta maggiormente sulle riduzioni ed esclusioni con particolare riferimento allo Sviluppo Rurale; ne conseguirà anche un atto regionale sull'argomento come in precedenza previsto dalla ultima DGR n. 113 del 15/02/2016 tenuto conto ; anche i requisiti minimi per i fertilizzanti ed i fitofarmaci per le misure agroambientali del PSR Marche 2014-2020 non vengono espressamente trattati in questo atto poiché gli stessi devono essere ricompresi nei rispettivi bandi del PSR Marche 2014-2020, in massima parte già emanati .

Le regole di condizionalità 2017 oggetto del presente atto comprendono 13 CGO e 7 BCAA con riferimento ai settori ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali, come di seguito riepilogato .

Settore 1: ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno -
TEMA PRICIPALE: Acque



- CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1). Articoli 4 e 5;
- BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua;
 - BCAA 2 – rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione;
 - BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola ;

TEMA PRICIPALE: Suolo e stock di carbonio

- BCAA 4 – Copertura minima del suolo;
- BCAA 5 – gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione ;
- BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante;

TEMA PRICIPALE: Biodiversità

- CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4;
- CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).Articolo 6, paragrafi 1 e 2;

TEMA PRICIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

- BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive ;

Settore 2: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

TEMA PRICIPALE: Sicurezza alimentare

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1). Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20;



- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7 ;

TEMA PRICIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31).Articoli 3,4 e 5 ;
- CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1). Articoli 4 e 7;
- CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8). Articoli 3, 4 e 5;

TEMA PRICIPALE: Malattie degli animali

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) .Articoli 7, 11, 12, 13 e 15;

TEMA PRICIPALE: Prodotti fitosanitari

- CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). Articolo 55, prima e seconda frase;

Settore 3: Benessere degli animali -TEMA PRICIPALE: Benessere degli animali

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7). Articoli 3 e 4;
- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5). Articolo 3 e articolo 4 ;
- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23). Articolo 4 ;





A seguito dell'emanazione del DM del 18/01/2018, poiché le regole di condizionalità fanno riferimento all'anno solare 1/1/2018 – 31/12/2018, le Regioni, per evidenti ragioni di trasparenza verso gli agricoltori interessati (che annualmente ad aprile/maggio presentano domanda unica di pagamento del sostegno della Politica Agricola Comune per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola), sono chiamate a definire, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale – art. 23 comma 1), l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale .

Con nota mail del 24/01/2018 l'ufficio DISR 3 del MIPAAF ha comunicato che il Decreto Condizionalità per l'anno 2018 è stato firmato (DM n. 0001867 del 18/01/2017) ed inviato alla registrazione .

Con nota mail del 9/4/2018 l'ufficio DISR 3 del MIPAAF ha comunicato che il citato Decreto Condizionalità per l'anno 2018 è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 80 del 6 aprile 2018 – Supplemento Ordinario n. 15 ; le disposizioni sono entrate in vigore il 7/4/2018, il giorno dopo la pubblicazione.

Il MIPAAF/DISR III ha quindi precisato che, in accordo con l'articolato del citato DM, il testo può essere recepito con apposita delibera regionale. Nel caso in cui non si deliberi, valgono le norme nazionali riportate nel Decreto.

E' stato quindi ripreso il documento approvato con la DGR 1121 del 2/10/2017 per la condizionalità 2017, integrandolo con le disposizioni del DM del 18/01/2018 anche alla luce delle indicazioni tecnico-operative del MIPAAF, impartite durante le frequenti riunioni tecniche preparatorie di concertazione delle disposizioni nazionali che si sono succedute nel corso del 2017.

In pratica rispetto alla DGR del 2017 non sono state apportate modifiche sostanziali poiché sono stati apportati i riferimenti al nuovo decreto ministeriale nonché riportati gli aggiornamenti normativi sui seguenti CGO:

TEMA PRICIPALE: Biodiversità

- CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ...

Settore 2: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

TEMA PRICIPALE: Sicurezza alimentare

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio..
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, ...

TEMA PRICIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, ...
- CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo ..
- CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, ...



TEMA PRICIPALE: Malattie degli animali

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e ...

Tutte le modifiche sono state effettuate sulla base delle indicazioni minime stabilite dal DM del 18/01/2118, per non gravare ulteriormente sugli agricoltori marchigiani con nuove incombenze derivate dal disaccoppiamento della Politica Agricola Comune (PAC) .

Tutte le Organizzazioni Professionali Agricole (OO.PP.) ed i funzionari competenti per le varie materie sono stati tenuti aggiornati sulla normativa nazionale con e-mail subito successive a quanto progressivamente comunicato dal MIPAAF .

Le disposizioni previste negli allegati, “All. A” , “ All. B” e “All. C”, sono state quindi definite avvalendosi anche della collaborazione delle strutture organizzative regionali competenti, sviluppata attraverso una serie di incontri tecnici diretti anche con i tecnici responsabili delle OO.PP. .

E’ stato aggiornato con le norme approvate nel 2017 il quadro normativo del CGO 3 (nota email del 6/2/2018 e del 14/02/2018 del Serv. Tutela, gestione e assetto del territorio - P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica, Rete Natura 2000).

Anche per il 2018 viene riproposta la formale adozione del “registro trattamenti e fertilizzazioni effettuati”, ”All.B” al presente atto, chiamato anche “quaderno di campagna” per il fatto che assolve e risponde alla normativa sui fitofarmaci che è stata aggiornata con l’adozione del Piano di azione nazionale per l’uso dei fitosanitari. Tale documento è stato proposto per meglio ottemperare al CGO1 (direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento dai nitrati provenienti da fonti agricole) ed al CGO10 (Direttiva 91/414/CEE concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari). Rispetto allo schema di “registro trattamenti e fertilizzazioni effettuati” della condizionalità 2017, così come deciso, su richiesta delle Organizzazioni Professionali, al termine della riunione tecnica del 14/02/2018 cui ha partecipato anche il funzionario competente per materia, è stata tolta la parte relativa alla taratura delle macchine lasciando quindi uno ” stralcio del registro trattamenti e fertilizzazioni effettuati per il regime di Condizionalità 2018 (D.M. 1867 del 18/01/2018” . In questo modo è stata lasciata solo la parte che interessa il regime di Condizionalità, fermo restando l’obbligo di compilazione di tutto il previsto registro .

Detto registro ha anche validità ed efficacia per l’attuazione delle Misure agroambientali del PSR e come elemento base per il sistema di tracciabilità dei mangimi di cui al Reg. (CE) 183/2005; la compilazione di questo REGISTRO spetta comunque a tutte le aziende agricole operanti nel territorio regionale per quanto concerne i trattamenti fitosanitari.

Per il CGO1 (Direttiva nitrati) si è tenuto conto delle correnti risultanze del gruppo di lavoro interservizi per l’adeguamento della disciplina regionale al DM 25/02/2016 istituito con nota n. 0767236 del 28/10/2016; è stato chiarito che il programma d’azione regionale approvato con la DGR 1448/2007, in fase di aggiornamento e integrazione, resta valida ma con i riferimenti del DM 25/02/2016 che ha sostituito il vecchio DM 7/4/2006, con particolare riferimento ai valori tabellari; restano valide le specificità regionali sui piccoli allevamenti di suini con porcilaie tradizionali, la gestione delle lettiere permanenti e la previsione di una



concimaia a fossa su terra naturale con pareti e platea rese impermeabili dal terreno argilloso. In sede di riunione tecnica del 14/02/2018 il funzionario della competente PF “Tutela delle acque e tutela del territorio di Ancona”, ha comunicato che per la condizionalità 2018 va bene riproporre il CGO1 (Direttiva nitrati) e la BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento.

Per la BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua, dopo vari approfondimenti la “P.F. Tutela delle acque e del territorio di Ancona” con nota n. 13473518 del 22/03/2018 ha rappresentato la necessità di tener conto dell’art. 22 del PTA che prevede un’estensione delle fasce tampone pari a 10 metri per tutti i corpi idrici classificati dalla DGR 2018/09 e di 4 metri per gli altri corpi idrici non classificati. La stessa nota rileva inoltre un vulnus negli atti ministeriali del MIPAAF affinché tali atti si attengano alle disposizioni contenute nell’art. 115 del TU n. 152/2006, che detta disposizioni in merito alla “Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici”.

In esito a tale nota, come ribadito anche nelle riunioni tecniche del 14/02/2018 e del 13/3/2018 si ritiene di accoglierla parzialmente per le seguenti motivazioni:

- Riguardo all’art. 22 del PTA: la Giunta Regionale con DD.GG.RR. nn. 232 del 27/02/2012, 596 del 19/5/2014, 277 del 9/4/2015, 420 del 2/5/2016 e 1121 del 2/10/2017, ha stabilito la larghezza delle fasce inerbite ai fini della Condizionalità prevedendo in tutti gli atti regionali il recepimento del PTA nel CGO1, sopperendo quindi all’atto da approvarsi entro due anni dall’approvazione del PTA (2010).
- Causa mancato aggiornamento (ultimi dati utilizzati sono quelli relativi al periodo 2010/2012 riportati già dalla DGR 596/2014) dello stato ecologico ovvero chimico dei corpi idrici monitorati di torrenti, fiumi o canali della Regione Marche per precauzione si prevede di allargare per default tutte le fasce tampone alla larghezza di 5 m (limite massimo previsto dalla BCAA1 del vigente DM 1867 del 18/01/2018, che decorre legalmente dal 7/4/2018), fermo restando che tale obbligo decorrerà operativamente dalle prossime semine dell’autunno 2018. In tale modo si conferma che quanto disposto risulti coerente e armonico con quanto previsto a livello nazionale e nelle Regioni limitrofe al fine di non arrecare situazioni non competitive agli agricoltori marchigiani. Occorre poi tenere sempre in considerazione che la funzione di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa viene svolta anche dalla eventuale coltura in atto, cui si applica anche il divieto di fertilizzazione entro cinque metri dai corsi d’acqua, in continuità con la fascia inerbita.
- Riguardo al n. dei corpi idrici considerati si confermano gli stessi delle precedenti annualità poiché trattasi di torrenti, fiumi o canali monitorati della Regione Marche, con esclusione dei corsi d’acqua “effimeri” ed “episodici”, previsti dalle deroghe della BCAA1 del vigente DM 1867 del 18/01/2018, per quanto già sciverato ed acclarato nel 2014 con la richiamata DGR 596/2014;
- Riguardo al vulnus degli atti ministeriali del MIPAAF lo scrivente ufficio può solo attenersi a quanto disposto dal vigente DM MIPAAF n. 1867 del 18/01/2018 nonché inviare preventivamente il presente atto al MIPAAF che, ai sensi dell’art. 23, deve verificarne la coerenza con le disposizioni dello stesso decreto, la controllabilità degli elementi d’impegno stabiliti e soprattutto l’armonizzazione a livello nazionale delle norme di condizionalità.



Per la BCAA 2 – rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione, è stato aggiornato il nome degli uffici presso cui rivolgersi per il previsto rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzo delle acque a i fini di irrigazione .

Per i CGO relativi a SICUREZZA ALIMENTARE, ANAGRAFE ZOOTECNICA e MALATTIE e BENESSERE DEGLI ANIMALI il competente collega in materia, Dr. Giuseppe Noce della PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con nota email del 11/12/2017 ha comunicato che non ci sono variazioni regionali rispetto al 2017 e rispetto alle variazioni apportate dal DM nazionale per i CGO di competenza veterinaria. Sull'argomento in data 17/1/2018 presso il Palazzo "Li Madou" della Regione Marche – Ancona - è stato svolto un seminario informativo da parte di AGEA per i veterinari delle zone territoriali ASUR al fine di trasferire le risultanze di un audit comunitario che ha evidenziato la necessità di rafforzare il sistema dei controlli che AGEA ha affidato con convenzione ai servizi veterinari delle singole Regioni italiane al fine di evitare rettifiche finanziarie, quantificate in prima istanza dalla UE in circa 30MEURO. Con nota n. 95231 del 12/12/2017 AGEA ha esplicitato tale attività di monitoraggio su quanto delegato da AGEA O.p. ai Servizi Veterinari regionali, paventando l'applicazione della L. 234/2012 per ottenere la contribuzione alla correzione finanziaria per le fattispecie di responsabilità delle Regioni nel cui ambito si collocano le ASL responsabili del disservizio.

Sono state quindi mantenute le disposizioni in materia del D.M. 12 gennaio 2015 relativo a "Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020", pubblicato in GURI n. 59 del 12/03/2015 nonché, d'intesa con il competente ufficio, le norme del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN-fitofarmaci), di cui al DM 22 gennaio 2014, prevedendo nello stesso registro i riferimenti alla regolazione e taratura delle macchine irroratrici . Per una migliore qualificazione dell'agricoltura marchigiana si ritiene quindi opportuno prevederne la tenuta per tutte le aziende agricole, addivenendo così ad un unico documento che avrà validità sia per eventuali richieste di finanziamento, per le modalità di controllo nonché per il monitoraggio dell'applicazione della buona pratica agricola e come base per la tracciabilità dei mangimi così come concertato con la competente "P.F. Prevenzione Veterinaria e sicurezza alimentare". Nell'intento di rendere più agevole l'adempimento delle registrazioni dei trattamenti e delle fertilizzazioni gli agricoltori potranno utilizzare anche un modello diverso da quello proposto con il presente atto, purché vengano fornite tutte le informazioni da questo previste, tenuto anche conto delle nuove normative nazionali in materia. Si precisa che la compilazione di questo registro relativamente alla voce "fertilizzazioni", in continuità con gli atti di condizionalità emanati nel periodo 2005-2014, non è vincolante ai fini della condizionalità al di fuori delle zone delimitate come vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN).

In sede di riunione tecnica del 14/02/2018 tutti i partecipanti (Coldiretti Marche, CIA Marche, Confagricoltura Marche, Copagri Marche) hanno concordato sui contenuti del presente atto, ad eccezione del rappresentante della "P.F. Tutela delle acque e del territorio di Ancona" per la sola BCAA1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua, per le motivazioni come sopra riportate .



Il presente atto in data 9/5/2018 è stato esaminato anche al Tavolo Politico - Strategico istituito presso il Servizio Politiche Agroalimentari .

Quanto definito dalle singole Regioni deve essere poi preventivamente comunicato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) ed all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), come disposto dall'art. 23 comma 2 del DM n. 1867 del 18/01/2018 .

Gli stessi documenti, con E-Mail del 3/5/2018, sono stati inviati preventivamente al MIPAAF ed AGEA al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalità con le disposizioni nazionali .

L'Ufficio DISR III del MIPAAF con nota e-mail del 3/5/2018 ha comunicato alcune proposte di modifica alla bozza di DGR inviata; dette modifiche sono state quindi interamente recepite in pari data ed il MIPAAF con nota n. 14922 del 9/5/2018 ha definitivamente comunicato di non avere osservazioni al presente atto poiché in linea con il DM 1867/2018.

L'attività di informazione per gli agricoltori, necessaria per aumentare la consapevolezza degli agricoltori/allevatori, è stata finora svolta attraverso il sistema dei Servizi di Sviluppo Agricolo (SSA) e la Misura 1.1.1 del PSR Marche 2007-2013, ad opera delle organizzazioni professionali agricole, anche con il supporto diretto dei tecnici regionali e della Posizione organizzativa Monitoraggio Suoli . In diversi seminari e convegni è stato illustrato direttamente il regime di condizionalità a tecnici e operatori agricoli .

Il Servizio Politiche Agroambientali, per migliorare ulteriormente l'attività di comunicazione, ha provveduto ad aggiornare la apposita sezione "Condizionalità" sul proprio sito internet istituzionale (<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Condizionalit%C3%A0>) ed ha continuato la sensibilizzazione e l'informazione degli imprenditori agricoli, affinché gli impegni per il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente, a cui sono tenuti, possano essere acquisiti come un'opportunità piuttosto che come un aggravio. E' infatti indubbio che l'introduzione della condizionalità nella PAC ha innestato elementi di "programmazione" e di governance nella gestione del territorio, che prima erano meno evidenti, e che rappresenta quindi un prerequisito ai finanziamenti agricoli . La condizionalità, che sottende ad una politica efficace che verrà perseguita anche per il periodo di programmazione 2015-2020 (per l'anno 2014 della PAC sono state applicate le stesse regole della PAC 2013) in abbinamento al Greening (inverdimento) e pratiche agricole equivalenti benefiche per il clima e l'ambiente, deve infatti emergere sempre più come una leva fondamentale per garantire la competitività del modello agricolo europeo.

Per questo, negli allegati, "All. A" , "All. B" e " All. C", al presente atto, del quale costituiscono parti integranti e sostanziali, si è avuto cura di limitare gli aspetti burocratici a quelli assolutamente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni e delle normative di riferimento e per contribuire a qualificare l'agricoltura marchigiana.

Si precisa infine che la DGR n. 1121 del 2/10/2017 (condizionalità 2017) viene sostituita dalla presente deliberazione che regola la condizionalità 2018 a valere sull'anno solare 2018 (da



1/1/2017 a 31/12/2017) . Il presente atto è stato emanato compatibilmente con gli impegni imposti dall'emergenza sisma.

La DGR n. 31 del 25/01/2017 ha trasferito la competenza "Condizionalità" dalla ex "PF Tutela delle Risorse Ambientali" dell'ex Servizio Ambiente e Agricoltura alla "Posizione di Funzione Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro" del Servizio Politiche Agroalimentari".

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

PROPOSTA

In considerazione di quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale l'adozione di una deliberazione avente per oggetto: " Reg. (UE) 1306/2013 - D.M. n. 1867 del 18/01/2018: applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche per l'annualità 2018 ".

Il Responsabile del Procedimento

(Roberto Gatto)

Parere del Dirigente della Posizione di Funzione Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il dirigente responsabile

(Andrea Bordoni)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

Il Dirigente del Servizio

Lorenzo Bisogni

La presente deliberazione si compone di n. 150 pagine, di cui n. 137 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta Regionale

Deborah Giraldi

All. "A" alla DGR n. del / /2018 (BURM n. del)



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
P.F. Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro

RECEPIMENTO DEL
DECRETO del MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
n. 1867 del 18 gennaio 2018

**<< Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"**

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 del 6 aprile 2018 – Supplemento
Ordinario n. 15, in vigore dal 7/04/2018)

CONDIZIONALITA' 2018 REGIONE MARCHE

**Elenco dei criteri di gestione obbligatoria (CGO) e delle Buone
Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) che gli
agricoltori e allevatori debbono rispettare ai sensi del Reg.
(UE) 1306/13 e del DM n. 1867 del 18/01/2018**

Indice:

Settore 1 : ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno ... pag. 4

TEMA PRICIPALE: Acque	pag. 4
➤ CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ...	pag. 4
• BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	pag. 8
• BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	pag.11
• BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola	pag. 12

TEMA PRICIPALE: Suolo e stock di carbonio	pag. 3
• BCAA 4 – Copertura minima del suolo	pag. 13
• BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione	pag. 15
• BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	pag. 17

TEMA PRICIPALE: Biodiversità	pag. 18
➤ CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici	pag. 18
➤ CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	pag. 47

TEMA PRICIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	pag. 66
➤ BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive	pag. 66

Settore 2 : Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante..... pag. 68

TEMA PRICIPALE: Sicurezza alimentare	pag. 68
➤ CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare	pag. 68
➤ CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE	pag. 72

TEMA PRICIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

➤ CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini	pag. 73
---	---------

➤ CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio pag. 75

➤ CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE pag. 78

TEMA PRICIPALE: Malattie degli animali pag. 80

➤ CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili pag. 80

TEMA PRICIPALE: Prodotti fitosanitari pag. 81

➤ CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE pag. 81

Settore 3 : Benessere degli animali pag. 84

TEMA PRICIPALE: Benessere degli animali pag. 84

➤ CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli pag. 84

➤ CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini pag. 84

➤ CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti pag. 85

Criteria di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA)

SETTORE 1

Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

I TEMA PRINCIPALE: Acque

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5

Recepimento

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
 - Art.74, comma 1, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - Art. 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati
- DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1040 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2016 che concede una deroga richiesta dalla Repubblica italiana con riguardo alle regioni Lombardia e Piemonte a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Recepimento regionale

- D.D. n. 10/TAM del 10/09/2003, con il quale, in recepimento del D.lgs n.152/99 è stata effettuata la delimitazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati;
- Deliberazione Amministrativa Assemblea Legislativa Regionale (DAALR) n. 145 del 26 gennaio 2010, di approvazione del "Piano di Tutela delle Acque" della Regione Marche.
- D.G.R. n. 1448 del 3/12/2007 pubblicata sul BUR n. 109 del 14/12/2007, concernente: "Approvazione "Programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della Regione Marche (ZVN) e prime disposizioni di attuazione del D. Lgs 152/06 e del Titolo V del D.M. 7 aprile 2006 per le ZVN" " con particolare riferimento alle seguenti disposizioni e chiarimenti.
- D.G.R. n. 147 del 18/02/2013 che ha disposto "di confermare le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) della Regione Marche designate con l'art. 17 del Piano di Tutela delle Acque approvato con DAALR n. 145 del 20 gennaio 2012";

- D.G.R. n. 92 del 03/02/2014 “Approvazione delle linee guida per l'utilizzazione agronomica del digestato”;
- D.G.R. n. 754 del 18/07/2016 “Applicazione dei criteri e delle norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato. Avvio della procedura di adeguamento alla disciplina della disciplina regionale esistente al decreto.”
- D.D.F.P. n. 26/CSI del 31/01/2017 “DM 25/02/2016 – DGR 754/2016 – Applicazione dei criteri e delle norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato. Chiarimento aspetti applicativi.

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente C.G.O.1 e Programma di Azione si applicano a tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del D.M. 18/01/2018, ricadenti nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di origine agricola designate dalla Regione Marche.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013.

1. Descrizione degli impegni

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola sono quelli stabiliti dalla D.G.R. n. 1448 del 3/12/2007 e dalla D.G.R. n. 92 del 03/02/2014, dove, ai sensi della DGR 754/2016 e del DDPF 26/2017, tutti i riferimenti al DM 7/4/2006 presenti nelle citate DD.GG.RR. si intendono sostituiti con quelli introdotti dal DM 25/02/2016, nonché:

- obbligo di tenuta e compilazione del registro trattamenti e fertilizzazioni di cui all'allegato “B” con particolare riferimento alla concimazione azotata che non deve superare nelle ZVN i 170 Kg di azoto/ha come media aziendale .

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 e da quanto stabilito dai Programmi d'azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Come già previsto dall'addendum approvato con DGR n. 232 del 27 febbraio 2012, la Regione Marche di seguito specifica la definizione di piccoli allevamenti, alcune tipologie di allevamento presenti a livello regionale e alcuni specifici impegni legati allo stoccaggio degli effluenti dei piccoli allevamenti e alla corretta gestione degli allevamenti con lettiere permanenti.

1. Definizione di Piccoli allevamenti

La DGR 1448/2007, programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricole della Regione Marche, al punto 3.2 prevede quanto segue:

“Per gli stoccaggi degli allevamenti con produzione inferiore a 340 kg/anno di azoto al campo, che ai fini della presente norma non sono classificabili neanche come aziende zootecniche, non si applicano le disposizioni previste dal presente atto, fermo restando le norme di eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente per la salvaguardia della salute pubblica, della sicurezza alimentare degli alimenti, dell'igiene e benessere degli animali ed in materia ambientale”.

al punto 6.1 prevede quanto segue:

*“Ai fini del presente atto si intendono per **aziende non zootecniche** quelle dedite ad attività agricole diverse dall'allevamento o i cui capi allevati producano complessivamente meno di 340 kg di azoto per anno, calcolato sulla base della Tabella 2 della Parte I del presente Allegato”.*

Pertanto, si definiscono **Piccoli allevamenti** gli allevamenti che producono complessivamente una quantità di azoto al campo inferiore a 340 kg/anno.

Per il calcolo della produzione di azoto al campo per tipologia di animale e per anno si fa riferimento alla tab. 2 e 2a dell'allegato 1 della citata DGR 1448/2007.

Gli impegni minimi di stoccaggio applicabili ai Piccoli allevamenti, in relazione alle *“prescrizioni per la salvaguardia della salute pubblica, sicurezza alimentare, igiene, benessere animale e in materia ambientale”*, richiamate dal punto 3.2 della DGR 1448/2007, si concretizzano nella disponibilità e tenuta in esercizio di una concimaia, per effluenti palabili, atta ad evitare dispersione di liquidi ed avente platea impermeabile (punto 3.2 DGR 1448/2007... *sono considerate superfici impermeabilizzanti anche concimaie su terra naturale ricca di argilla*).

2. Definizione di **Piccolo allevamento di suini in porcilaie di tipo tradizionale**

Si tratta di un Piccolo allevamento di suini condotto su strutture con pavimento pieno che non prevede il lavaggio con acqua ad alta pressione e neanche il pavimento fessurato, tipologie previste dalla tab. 1 dell'all. 1 della DGR 1448/2007.

Questo tipo di allevamento richiede l'allontanamento manuale giornaliero delle deiezioni prodotte. Le deiezioni solide, prevalenti rispetto a quelle liquide, vengono trasportate in una concimaia a platea impermeabilizzata del tipo descritto al punto precedente.

La frazione liquida dell'effluente prodotto, costituita da *colaticcio ed orina*, viene raccolta in un pozzetto situato nelle immediate vicinanze della porcilaia stessa attraverso un'apertura, con o senza griglia, sul pavimento pieno della parte esterna della porcilaia.

Detto pozzetto di raccolta liquami, dimensionato in ragione di 0,3 m³/capo per scrofe con suinetti fino a 30 kg di peso vivo e di 0,2 m³/capo per suini in accrescimento/ingrasso, viene svuotato all'occorrenza o per la diretta utilizzazione agronomica in campo dei liquami (nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2.2 – Divieto di utilizzazione dei liquami di cui all'allegato 1 della DGR 1448/2007), oppure per irrorare il cumulo di letame in concimaia, realizzato a strati, che viene mantenuto umido con gli stessi liquami di stalla.

Il pozzetto deve intendersi correttamente dimensionato anche nel caso in cui risulti direttamente collegato con una tubazione alla concimaia.

3. Gestione delle stabulazioni con lettiera e con **lettiere permanenti**

Le lettiere, di cui alla tab. 1 dell'all.1 della DGR 1448/2007 sez. BOVINI DA CARNE, RIMONTA E BUFALINI DA CARNE e sez. OVINI e CAPRINI con stabulazione in recinti individuali e collettivi, con particolare riferimento all'allevamento dei bovini da carne e degli ovini, debbono intendersi costituite dall'intimo mescolamento delle deiezioni solide e liquide dei bovini/ovini e della paglia (o altro tipo di materiale per lettiera) che viene aggiunta e stratificata periodicamente sulla pavimentazione piena ed hanno la consistenza di materiale palabile.

Tale materiale palabile viene tutto rimosso periodicamente con mezzi meccanici o giornalmente con nastri trasportatori/raschiatori solo dalla superficie del nastro trasportatore stesso. La frazione liquida non viene separata e stoccata a parte in pozzetti di raccolta ma viene assorbita ed integrata all'interno della lettiera.

Completato il periodo di permanenza (vedi punto 3.2 della DGR 1448/2007) anche la lettiera permanente viene rimossa e accumulata in una concimaia impermeabilizzata che può essere di due tipi:

- **Concimaia a platea impermeabilizzata con cordoli perimetrali:** costituita da una platea impermeabilizzata, limitata da muretti di cinta. Al materiale di sgrondo (*colaticcio*) che fuoriesce dal cumulo nel corso dei processi di fermentazione, anche in condizione di pioggia, deve essere impedito di defluire al di fuori dell'area della concimaia (ed esempio attraverso cordoli perimetrali, argini in terra, ecc.). Detto colaticcio può anche essere convogliato e raccolto in un apposito "pozzetto" per poi essere trasportato per la sua diretta utilizzazione agronomica in campo (nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2.2 – Divieto di utilizzazione dei liquami di cui all'allegato 1 della DGR 1448/2007) oppure rilanciato mediante pompaggio sul cumulo che deve essere mantenuto umido per agevolare la necessaria maturazione del letame.
- **Concimaia a fossa su terra naturale:** costituita da una vasca interrata, con pareti e platea impermeabili, generalmente priva di pozzetto per il colaticcio. Il cumulo di letame realizzato sempre per strati sovrapposti e mantenuto umido dalla risalita capillare dello sgrondo defluito alla base e da periodiche irrorazioni con liquami di stalla, ove disponibili. La gestione dello sgrondo in questo tipo di concimaia si annulla, in quanto, il "colaticcio" in parte viene incorporato nel letame maturo ed in parte viene dissipato per evaporazione nel corso del processo di fermentazione.

In entrambi i casi occorre che sia garantita la tenuta dei liquidi e dei materiali contenuti; in particolare che il colaticcio, anche in condizione di pioggia, non possa defluire al di fuori dell'area della concimaia.

Nel caso degli **ovini** la lettiera permanente viene generalmente appoggiata in accumuli temporanei in testa agli appezzamenti di terreno agricolo per poi procedere allo spandimento agronomico compatibilmente alle esigenze colturali ed alle tecniche di coltivazione adottate.

La concimaia quindi può essere omessa in caso di stalle a stabulazione libera con lettiera permanente, dove la maturazione dello stallatico avviene direttamente nella zona di riposo della stalla.

Per quanto sopra, ai fini del calcolo del dimensionamento dei volumi di stoccaggio del materiale palabile che origina dalla lettiera permanente, si precisa che nella tabella 1 – Quantità di effluente prodotto in relazione alla tipologia di allevamento, pesi medi, produzioni unitarie – dell'all.1 della DGR 1448/2007 sez. BOVINI DA CARNE, RIMONTA E BUFALINI DA CARNE e sez. OVINI e CAPRINI, **si deve fare riferimento al solo valore della colonna letame o materiale palabile, espresso in m³/t di peso vivo.**

L'indicazione dei quantitativi di liquame si è resa necessaria unicamente per calcolare i valori della successiva "Tabella 2 – Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame".

N.B.: La concimaia può essere omessa in caso di stalle a stabulazione libera con lettiera permanente, dove la maturazione dello stallatico avviene, per il periodo minimo previsto, direttamente nella zona di riposo della stalla.

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM n. 1867 del 18/01/2018.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:


a) Divieti di fertilizzazioni.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad esso assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal DM 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabilito nel Programma d'azione regionale. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM del MATTM 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8/11/2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente norma, si intende per:

"Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

"Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

"sponda": alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

Adduttori d’acqua per l’irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia-di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Intervento della Regione

A norma dell’articolo 23 del DM n. 1867 del 18/01/2018, a livello regionale la presente BCAA1 prevede i seguenti impegni inerenti la fascia tampone:

a) Divieti di fertilizzazione inorganica: E’ vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d’acqua. Si applica su tutti i corsi d’acqua della Regione Marche sia nelle zone vulnerabili da nitrati (ZVN) che nelle zone NON vulnerabili da nitrati. Detto impegno si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica; nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, detto impegno si considera assolto.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione. Detti corpi idrici e l’ampiezza della fascia tampone viene di seguito indicata:

	Corso d’acqua permanente o intermittente (DGR 2108/09 - Sistema WISE) dove è obbligatorio costituire la fascia tampone	Larghezza in metri della fascia tampone dove è vietato effettuare lavorazioni
1	Fiume TAVOLLO	Cinque
2	Fiume FOGLIA	Cinque
3	Torrente APSA di URBINO	Cinque
4	Torrente ARZILLA	Cinque
5	Torrente TARUGO	Cinque
6	Fiume METAURO	Cinque
7	Fiume CANDIGLIANO	Cinque
8	Torrente NEVOLA	Cinque
9	Fiume CESANO	Cinque

10	Fiume NEVOLA	Cinque
11	Torrente FENELLA	Cinque
12	Torrente CAFFARELLI	Cinque
13	Fiume MISA	Cinque
14	Torrente ESINANTE	Cinque
15	Fosso TRIPONZIO *	Cinque
16	Fiume ESINO	Cinque
17	Torrente CESOLA	Cinque
18	Torrente GRANITA	Cinque
19	Torrente CRINACCI	Cinque
20	Torrente ASPIO	Cinque
21	Fiume MUSONE	Cinque
22	Fiume POTENZA	Cinque
23	Torrente MONOCCHIA	Cinque
24	Fiume CHIENZI	Cinque
25	Torrente FIASTRA	Cinque
26	Fiume FIASTRONE	Cinque
27	Torrente TENNACOLA	Cinque
28	Fiume TENNA	Cinque
29	Torrente ETE VIVO	Cinque
30	Torrente COSOLLO	Cinque
31	Fiume ASO	Cinque
32	Torrente TESINO	Cinque
33	Torrente ALBULA	Cinque
34	Torrente RAGNOLA	Cinque
35	Torrente FLUVIONE	Cinque
36	Torrente CASTELLANO	Cinque
37	Torrente CHIARO	Cinque
38	Torrente LAMA	Cinque
39	Fiume TRONTO	Cinque
40	Torrente MARINO	Cinque
41	Torrente VIBRATA	Cinque
42	Torrente di SANT'EGIDIO	Cinque

* ha la denominazione ufficiale di fiume nell'elenco delle acque pubbliche, mentre è denominato fosso in alcune cartografie

L'obbligo per le colture già in atto decorre operativamente dalle prossime semine dell'autunno 2018.

La P.o. "Monitoraggio e cartografia dei suoli" renderà disponibile ad AGEA la necessaria informazione di riferimento geografico/cartografico a livello di singolo corso d'acqua permanente per l'effettiva controllabilità del requisito.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalla Regione Marche.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e successive modificazioni;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- c) oliveti ;
- d) pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 5 del DM n. 3536 del 08/02/2016.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM n. 1867 del 18/01/2018 .

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La presente BCAA si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 23 comma 1 del DM n. 1867 del 18/01/2018, a livello regionale la presente norma prevede:

- per le aziende che utilizzano le acque ai fini irrigui il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, cartelle esattoriali, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della L.R. n. 5/06.

La presente BCAA 2 si ritiene rispettata qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione (*per informazioni rivolgersi agli uffici ex Genio Civile della Provincia / Consorzi di Bonifica competenti per territorio*).

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM n. 1867 del 18/01/2018.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Descrizione degli impegni

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCAA 3 sono riferiti a:

- i. obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- ii. obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 2. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 3. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 (4)).

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Ai fini della presente BCAA3, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.

II TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b)
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b).

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
 - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Intervento della Regione

A norma dell'art. 23 comma 1 del DM n. 1867 del 18/01/2018, in riferimento all'impegno a), vige l'obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

In riferimento all'impegno b), si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

- la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;

- nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
- a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispettano le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

Ambito di applicazione:

per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi (superfici di cui dell'articolo 3, comma 4, lettera a) del DM n. 1867 del 18/01/2018);

per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM n. 1867 del 18/01/2018.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 23 comma 1 del DM n. 1867 del 18/01/2018 a livello regionale, la presente norma prevede i seguenti impegni:

in relazione all'impegno a), su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

In relazione all'impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

In relazione all'impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove

convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione Marche.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo, l'impegno di cui alla lettera c) si considera rispettato;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione:

Superfici a seminativo, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del DM n. 1867 del 18/01/2018.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Intervento della Regione

A norma dell'art. 23 comma 1 del DM n. 1867 del 18/01/2018, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al punto 2 , è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

- 1) nei casi e con le modalità previste dall'articolo 185, comma 1, lettera e), del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i ("Norme in materia ambientale", c.d. Codice o Testo unico sull'ambiente), per effetto dell'articolo 14, comma 8, lettera b), del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 144 del 24 giugno 2014), convertito con Legge n. 11 agosto 2014, n. 116 (Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 72 al n.192 del 20 agosto-2014), se l'area non ricade, anche parzialmente, all'interno dei siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi delle direttive 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) e 92/43/CEE. In questi siti, in assenza del parere di valutazione di incidenza da parte della competente autorità di gestione, opera il divieto.
- 2) interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

III TEMA PRINCIPALE: Biodiversità

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Recepimento

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157. “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” art. 1, commi 1 *bis*, 5 e 5 *bis* (G.U. n. 46 del 25/2/1992 S.O. n. 42) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 n. 184 –“Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell’elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d) del DM n. 1867 del 18/01/2018.

Recepimento regionale

- D.G.R. n. 1701 del 1/8/2001(Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE – individuazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e definizione degli adempimenti procedurali in ordine alla valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/97) pubblicata sul B.U.R.M. n. 88 del 31/08/2000;
- D.G.R. n. 1471 del 27/10/2008 “DPR 357/97. Decreto ministeriale 17 ottobre 2007. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE.
- D.G.R. n. 1036 del 22/06/2009 “DPR 357/97. Decreto ministeriale 22 gennaio 2009. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE. Modifiche ed integrazioni alla DGR 1471 del 27 ottobre 2008 “.
- DGR n. 1744 del 17/12/2012 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco naturale regionale del Conero. Modifica della DGR n. 1106 dell’1 agosto 2011”.
- D.G.R. n. 1107 del 1/8/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale *6210 nel sito della rete Natura 2000 “Zona di Protezione Speciale IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Montecavallo” .
- D.G.R. n. 1109 del 1/8/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per alcuni siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini, nei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, S.Ginesio, Visso, Pieveveterina “.

- D.G.R. n. 1201 del 12/09/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 ricadenti all’interno del “Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello” .
- D.G.R. n. 1202 del 12/09/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 “Zona di Protezione Speciale IT5310031 Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega” e “Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto”, adottate dalla “Comunità montana Catria e Nerone, Ambito 2B”
- D.G.R. n. 1252 del 26/09/2011 “ L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per la ZPS IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monti Fema e Cavallo nei comuni di Pievevitorina, Visso, Serravalle di Chienti e Montecavallo e per la ZPS IT5330029 Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore nel comune di Pievebovigliana, adottate dalla Comunità montana Ambito 5 “Marca di Camerino”.
- DGR n. 1395 del 24/10/2011 “ L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale *6210 per i siti Natura 2000 gestiti dalla Comunità Montana Ambito 1 (ZPS IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello; SIC IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello), adottate dalla “Comunità Montana del Montefeltro - Ambito 1”.
- DGR n. 36 del 16/01/2012 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 e per il mantenimento dell’avifauna nel Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi e nelle aree Natura 2000 connesse, a valere sul territorio del relativo Accordo agro-ambientale d’area, adottate dalla “Comunità Montana dell’Esino-Frasassi.” .
- DGR n. 411 del 07/04/2014 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione del Sito di importanza comunitaria/Zona di protezione speciale IT5340001 Litorale di Porto d’Ascoli.
- DGR n.549 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5340002 Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone, adottato dalla Provincia di Ascoli Piceno e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.550 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5330012 Macchia di Montenero, IT5330013 Macchia delle Tassinete, IT5330014 Fonte delle Bussare, adottati dall’Unione Montana delle Alte Valli del Potenza e dell’Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.551 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320008 Selva di Castelfidardo, adottato dalla Provincia di Ancona e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.552 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340003 Monte dell’Ascensione, IT5340021 Monte dell’Ascensione, IT5340005 Ponte d’Arli, adottati dall’Unione Montana del Tronto e Valfluvione, dalla Provincia di Ascoli Piceno e dall’Unione Montana dei Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.553 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 Monte Conero, IT5320015 Monte Conero, adottati dall’Ente Parco regionale del Conero e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.554 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello, IT5310004 Boschi del Carpegna, IT5310005 Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti, IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello adottati dal Parco del Sasso Simone e Simoncello e dall’Unione Montana del Montefeltro e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

- DGR n.581 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5310010 Alpe della Luna – Bocca Trabaria adottato dall’Unione Montana dell’Alta Valle del Metauro e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.582 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340006 Lecceto d’Acquasanta, IT5340018 Fiume Tronto tra Favallanciatà e Acquasanta, IT5340007 S. Gerbone, IT5340008 Valle della Corte, IT5340009 Macera della Morte, IT5340010 Monte Comunitore, IT5340012 Boschi ripariali del Tronto, adottati dall’Ente Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, dall’Unione Montana del Tronto e Valfluvione, dal Parco nazionale dei Monti Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.583 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 ZPS IT5320018, SIC IT5320001, SIC IT5320010, SIC IT5320014, ZPS IT5320016, SIC IT5320002, ZPS IT5320017, SIC IT5320004, SIC IT5320003, SIC IT5320011, SIC IT5330009, ZPS IT5330026, SIC IT5320012, SIC IT5330015, ZPS IT5330025, SIC IT5320013 adottati dal Parco della Gola della Rossa e Frasassi e dall’Unione Montana delle Alte Valli del Potenza ed Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n. 634 del 20 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340004 Montagna dei Fiori, adottate dalla Provincia di Ascoli Piceno in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 657 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310011 Bocca Serriola e IT5310018 Serre del Burano, adottate dall’Unione Montana Catria e Nerone in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 658 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310007 Litorale della Baia del Re, IT5310008 Corso dell’Arzilla, IT5310009 Selva di San Nicola, IT5310013 Mombaroccio, IT5310015 Tavernelle sul Metauro, IT5310022 Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce, adottate dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 659 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto, adottate dall’Unione Montana Catria e Nerone e dall’Unione Montana dell’Esino Frasassi in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 660 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310016 Gola del Furlo, adottate dall’Unione Montana Catria e Nerone e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 661 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310006 Colle San Bartolo, adottate dall’Ente Parco del Monte San Bartolo e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 687 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340011 Monte Ceresa, adottate dall’Unione Montana del Tronto e Valfluvione in qualità di enti di gestione.

- DGR n. 688 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310014 Valle Avellana, adottate dall'Unione Montana del Montefeltro in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 689 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310017 Monte Nerone, Gola di Gorgo a Cerbara, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 690 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330010 Piana di Pioraco, adottate dall'Unione Montana Alti Valli del Potenza e dell'Esino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 691 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310012 Montecalvo in Foglia, adottate dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 766 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320009 Fiume Esino in località Ripa Bianca, adottato dalla Provincia di Ancona e dalla Riserva naturale Ripa Bianca in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 767 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5320005 Costa tra Ancona e Portonovo, adottate dall'Ente Parco del Conero con i piani di gestione dei siti IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 e IT5320015 Monte Conero.
- DGR n. 768 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei SIC IT5330018 Gola di Pioraco, IT5330019 Piani di Montelago, IT5330020 Monte Pennino e Valle Scurosa e della ZPS IT5330028 Valle Scurosa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 769 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330021 Boschetto a tasso presso Montecavallo, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 821 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330022 Montagna di Torricchio e della ZPS IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dall'Università di Camerino-Riserva di Torricchio in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 822 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330023 Gola della Valnerina, Monte Fema per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino in qualità di ente di gestione.

- DGR n. 823 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330017, IT5330023, IT5340013, IT5340014, IT5340016, IT5340017, IT5340019, IT5340020 e delle ZPS IT5330029 e IT5330030, per le parti ricadenti all'interno del Parco dei Monti Sibillini, adottate dall'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 869 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330024 Selva dell'Abbadia di Fiastra, adottate dalla Fondazione Giustiniani Bandini - Riserva Abbadia di Fiastra e della Provincia di Macerata in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 870 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330016 Gola di Sant'Estachio, adottate dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 871 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340015 Montefalcone Appennino, Smerillo, adottate dall'Unione Montana dei Sibillini e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 872 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione della ZPS IT5330027 Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino, dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 873 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330011 Monte Letegge, Monte d'Aria e della ZPS IT5330029 dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 874 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330001 Monte Ragnolo e Monte Meta, IT5330003 Rio Terro e IT5330005 Monte Castel Manardo, Tre Santi per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di ente di gestione.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

- 1) Le seguenti Norme sono da considerarsi misure minime di conservazione per le Zone di Protezione Speciale e vanno applicate a tutto il territorio delimitato come tale. Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.
 - a. E' vietata l'eliminazione dei seguenti elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario: - gli elementi diffusi di cui all'art. 37 delle NTA del PPAR appartenenti alle specie di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 6/2007, fatte salve le deroghe previste dagli articoli 21 e 24 della stessa legge regionale; - i muretti a secco, gli stagni (non

comprendenti gli invasi artificiali utilizzati a fini irrigui), i maceri, le pozze di abbeverata, i fossi, le risorgive; sono fatti salvi gli eventuali interventi di utilizzazione o manutenzione periodica della vegetazione arborea e arbustiva e sono fatte salve le deroghe per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

- b. E' vietato il prelievo di acque stagnanti, tranne che per l'abbeverata del bestiame e per esigenze di protezione civile, avendo cura comunque di lasciare sempre un quantitativo minimo di acqua nel sito stesso (minimo livello vitale). Non vengono considerate acque stagnanti le acque contenute in invasi artificiali usati a scopo irriguo.
- c. E' vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti, eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile.
- d. E' vietata l'esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinariamente eseguiti per la preparazione del letto di semina.
- e. E' vietata la produzione e la coltivazione di specie che contengono OGM, per evitare le ibridazioni genetiche delle specie da salvaguardare.
- f. E' vietata la conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente di cui all'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04.
- g. E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali e seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle con colture esentate dall'obbligo di ritiro dalla produzione di cui ai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/03;
 - 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente.

- h. Sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e si devono attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno.
- i. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e dipendenza.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera c) del decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o

più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

In deroga all'obbligo di sospensione delle pratiche agronomiche in periodo di divieto sono ammesse le seguenti operazioni, tese a limitare la disseminazione e la propagazione di vegetazione indesiderata:

- operazioni di sfalcio o trinciatura; è comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso;
- pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, garantendo un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Come da allegati 3 e 4 della DGR 1471/08 di seguito si precisa l'Assegnazione delle ZPS alle tipologie ambientali di riferimento nonché le Misure minime di conservazione per le Zone di Protezione Speciale sulla base delle tipologie ambientali di riferimento .

Assegnazione delle ZPS alle tipologie ambientali di riferimento

Codice ZPS	Denominazione ZPS	Tipologie ambientali di riferimento
IT5310011	Bocca Serriola	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310018	Serre del Burano	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310022	Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce	Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali.
IT5310023	Esotici della Valmarecchia	Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali.
IT5310024	Colle San Bartolo e litorale pesarese	Ambienti misti mediterranei.
IT5310025	Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia	Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali.
IT5310026	Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310027	Mombaroccio e beato Sante	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310028	Tavernelle sul Metauro	Ambienti fluviali.
IT5310029	Furlo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5310030	Monte Nerone e Monti di Montiego	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei..
IT5310031	Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei..
IT5310032	Valmarecchia	Ambienti fluviali.
IT5320009	Fiume Esino in	Ambienti fluviali; zone umide.

	località Ripa Bianca	
IT5320015	Monte Conero	Ambienti misti mediterranei; ambienti agricoli; corridoi di migrazione.
IT5320016	Valle Scappuccia	Ambienti misti mediterranei.
IT5320017	Gola della Rossa e di Frasassi	Ambienti misti mediterranei.
IT5320018	Monte Cucco e Monte Columeo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5330008	Valle Rapegna e Monte Cardosa	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5330025	Monte San Vicino e Monte Canfaieto	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330026	Monte Giuoco del pallone	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330027	Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330028	Valle Scurosa, Piano di Montelago, e Gola di Pioraco	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330029	Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330030	Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema, Montecavallo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5340004	Montagna dei Fiori	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5340016	Monte Oialona Colle Propezzano	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5340021	Monte dell'Ascensione	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5340022	Litorale di Porto d'Ascoli	Zone umide; ambienti agricoli.

Misure minime di conservazione per le Zone di Protezione Speciale sulla base delle tipologie ambientali di riferimento

1. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti delle montagne mediterranee.

Attività regolamentate.

- La gestione delle strade ad uso forestale e della viabilità forestale avviene nel rispetto delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali. Sulla citata viabilità verrà evitata l'asfaltatura, salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.
- Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano il pascolo al fine di ridurre i fenomeni di eccessivo sfruttamento del cotico erboso, anche per consentire la transumanza e la monticazione estiva.

....omissis

2. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee.

Divieti ed obblighi.

- E' vietato il taglio degli alberi in cui sia accertata la presenza di nidi.
- E' vietato l'utilizzo degli impluvi e dei canali costituiti da corsi d'acqua perenni quali vie di esbosco di legname a valle, a meno che non si utilizzino canalette, risine, fili a sbalzo o teleferiche.
- Gli interventi selvicolturali previsti nei Piani forestali devono adottare, in fase esecutiva, tutte le indicazioni contenute nei Piani stessi. Qualora tali indicazioni siano assenti o giudicati insufficienti dall'Ente di gestione del sito Natura 2000, lo stesso ente di gestione può prevederle nei propri atti e proporle all'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni in materia forestale.
- In ogni intervento forestale dovrà essere garantita la conservazione di tutte le specie fruttifere forestali presenti, un'adeguata presenza delle specie secondarie ed accessorie, la presenza degli esemplari monumentali, ad invecchiamento indefinito, di alcuni alberi secchi e di tutti quelli cavi, in qualsiasi stato fenotipico o di sviluppo si trovino, ferma restando, per gli alberi secchi, la valutazione dell'ente competente riguardo le problematiche fitosanitarie.
- Per le attività forestali, con riferimento alle modalità di governo dei boschi, compreso il rilascio delle matricine nei boschi cedui, l'estensione dei tagli, le norme sui tagli intercalari e l'apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente, si applicano le vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali e le disposizioni della l.r. n. 6/2005, legge forestale regionale. Qualora i Piani di gestione o le misure di conservazione dei siti Natura 2000 prevedano modalità di governo e trattamento dei boschi diverse da quelle disposte dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali, sono sottoposte al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste, ai sensi dell'art. 34, comma 2 della l.r. n. 6/2005.

Attività regolamentate.

- Gli interventi selvicolturali di fine turno a carico dei cedui e delle fustaie saranno sospesi nel periodo di riproduzione delle specie faunistiche, elencate nell'allegato II della Dir. 92/40/CEE e nell'allegato I della Dir. 79/409/CEE, per le quali i siti sono stati istituiti e qualora gli ambiti di intervento costituiscano habitat riproduttivo delle stesse specie.
- La sospensione si applica alle sole operazioni di abbattimento, di apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale e di esbosco con mezzi meccanici, escluse le operazioni di depezzamento, ramatura, spalcatura, potatura, concentramento ed allestimento.
- Nel caso di interventi di miglioramento forestale (cure colturali, conversioni e trasformazioni), la sospensione si applica agli interventi di apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale e all'esbosco con mezzi meccanici.
- Il periodo di sospensione può essere ridotto per cause di forza maggiore, quali avverse condizioni meteorologiche che abbiano impedito l'abbattimento, gli interventi sulla viabilità di servizio forestale e/o l'esbosco.

- La gestione delle strade ad uso forestale e della viabilità forestale deve avvenire nel rispetto delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali. Sulla citata viabilità verrà evitata l'asfaltatura, salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.
- Qualora più interventi selvicolturali frazionati gravino sullo stesso habitat naturale o di specie, indicati nel formulario della ZPS interessata, l'ente di gestione del medesimo sito Natura 2000 può richiedere che gli interventi vengano sottoposti a Valutazione di incidenza.

....omissis

3. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei.

Divieti ed obblighi.

- E' vietato il taglio degli alberi in cui sia accertata la presenza di nidi.
- E' vietato l'utilizzo degli impluvi e dei canali costituiti da corsi d'acqua perenni quali vie di esbosco di legname a valle, a meno che non si utilizzino canalette, risine, fili a sbalzo o teleferiche.
- Gli interventi selvicolturali previsti nei Piani forestali devono adottare, in fase esecutiva, tutte le indicazioni contenute nei Piani stessi. Qualora tali indicazioni siano assenti o giudicati insufficienti dall'Ente di gestione del sito Natura 2000, lo stesso ente di gestione può prevederle nei propri atti e proporle all'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni in materia forestale.
- In ogni intervento forestale, in dipendenza della forma di governo e del tipo di trattamento previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali, dovrà essere garantita un'adeguata presenza delle specie fruttifere forestali, delle secondarie ed accessorie, la presenza degli esemplari monumentali, ad invecchiamento indefinito, di alcuni alberi secchi e di tutti quelli cavi, in qualsiasi stato fenotipico o di sviluppo si trovino, ferma restando, per gli alberi secchi, la valutazione dell'ente competente riguardo le problematiche fitosanitarie.
- Per le attività forestali, con riferimento alle modalità di governo e trattamento dei boschi, compreso il rilascio delle matricine nei boschi cedui, l'estensione dei tagli, le norme sui tagli intercalari e l'apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente, si applicano le vigenti prescrizioni di massima e polizia forestale regionali e le disposizioni della l.r. n. 6/2005, legge forestale regionale. Qualora i Piani di gestione o le misure di conservazione dei siti Natura 2000 prevedano modalità di governo e trattamento dei boschi diverse da quelle disposte dalle prescrizioni di massima e polizia forestale regionali, sono sottoposte al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste, ai sensi dell'art. 34, comma 2 della l.r. n. 6/2005.

Attività regolamentate.

- Gli interventi selvicolturali di fine turno a carico dei cedui e delle fustaie saranno sospesi nel periodo di riproduzione delle specie faunistiche, elencate nell'allegato II della Dir. 92/40/CEE e nell'allegato I della Dir. 79/409/CEE, per le quali i siti sono stati istituiti e qualora gli ambiti di intervento costituiscano habitat riproduttivo delle stesse specie.
- La sospensione si applica alle sole operazioni di abbattimento, di apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale e di esbosco con mezzi meccanici, escluse le operazioni di depezzamento, ramatura, spalatura, potatura, concentramento ed allestimento.
- Nel caso di interventi di miglioramento forestale (cure colturali, conversioni e trasformazioni), la sospensione si applica agli interventi di apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale e all'esbosco con mezzi meccanici.
- Il periodo di sospensione può essere ridotto per cause di forza maggiore, quali avverse condizioni meteorologiche che abbiano impedito l'abbattimento, gli interventi sulla viabilità di servizio forestale e/o l'esbosco.

M
RZ

- La gestione delle strade ad uso forestale e della viabilità forestale deve avvenire nel rispetto delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali. Sulla citata viabilità verrà evitata l'asfaltatura, salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.
- Qualora più interventi selvicolturali frazionati gravino sullo stesso habitat naturale o di specie, indicati nel formulario della ZPS interessata, l'ente di gestione del medesimo sito Natura 2000 può richiedere che gli interventi vengano sottoposti a Valutazione di incidenza.

....omissis

4. ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide.

Divieti ed obblighi.

- E' vietata la bonifica idraulica delle zone umide naturali.
- E' vietato il prosciugamento artificiale delle zone umide utilizzate come appostamento fisso di caccia nel periodo 1 febbraio – 15 luglio.
- E' vietato l'esercizio dell'attività venatoria in data antecedente all'1 ottobre, ad eccezione della caccia agli ungulati.
- E' vietato il decollo e l'atterraggio di velivoli ultraleggeri e di mezzi per il volo libero (deltaplani e paracadute per il parapendio).
- E' vietato, lungo i corsi d'acqua, il taglio ed il danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa, semisommersa e riparia, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga, prevista dagli Enti di gestione dei siti Natura 2000, per gli interventi eseguiti dall'autorità idraulica, per ragioni connesse alla pubblica incolumità, alla gestione del sito e per altre ragioni connesse alle pratiche agricole.
- Gli enti di gestione dei siti Natura 2000 interessati dovranno effettuare il monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in particolar modo durante la stagione riproduttiva delle specie ornitiche presenti, al fine di evitare sbalzi del medesimo.

Regolamentazione degli interventi. Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano le seguenti attività, qualora ritenuto necessario per la conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale:

- il taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nei periodi di nidificazione;
- l'attività venatoria in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- le attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti,
- la realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;
- gli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva ed erbacea, all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo da evitare l'incendio, il diserbo chimico, le lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi gli interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;
- l'utilizzo dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori).

....omissis

5. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali.

Divieti ed obblighi.

- E' vietato, lungo i corsi d'acqua, il taglio ed il danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa, semisommersa e riparia, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga, prevista dagli Enti di gestione dei siti Natura 2000, per gli interventi eseguiti dall'autorità idraulica, per ragioni connesse alla pubblica incolumità, alla gestione del sito e per altre ragioni connesse alle pratiche agricole.

Regolamentazione degli interventi. Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano le seguenti attività, qualora ritenuto necessario per la conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale:

- il taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nel periodo di nidificazione;
- l'attività venatoria in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- la realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;
- le captazioni idriche e le attività che comportino il prosciugamento, anche solo temporaneo, dei corsi d'acqua, o le improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua, o la riduzione della superficie di isole o zone affioranti;
- la pioppicoltura ed arboricoltura da legno a ciclo breve all'interno delle golene;
- gli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva ed erbacea, all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo che sia evitato il taglio, lo sfalcio, la trinciatura, l'incendio, il diserbo chimico, le lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi gli interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;
- l'utilizzo, in tutta l'area interessata dalla vegetazione, di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori);
- gli interventi, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, di taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione e delle formazioni arbustive.

....omissis

6. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti agricoli.

Regolamentazione degli interventi. Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano le seguenti attività, qualora ritenuto necessario per la conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale:

- il taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nel periodo di nidificazione;
- l'utilizzazione e le limitazioni nell'uso dei fanghi di depurazione, fatte salve le prescrizioni ed i divieti posti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante attuazione della direttiva 86/278/CEE.

....omissis

7. ZPS caratterizzate dalla presenza di corridoi di migrazione.

- Divieti ed obblighi.
- Divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente all'1 ottobre con l'eccezione della caccia agli ungulati.

Regolamentazione degli interventi. Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano le seguenti attività, qualora ritenuto necessario per la conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale:

- l'utilizzo di elicottero, deltaplano e parapendio al fine di non arrecare disturbo al flusso migratorio dell'avifauna.

....omissis

Disposizioni specifiche:

Da D.G.R. 1744 del 17/12/2012

MISURE DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E DELLE SPECIE ANIMALI DI INTERESSE COMUNITARIO PER I SITI NATURA 2000 RICADENTI ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL CONERO.

1) Misure di conservazione per l' Habitat 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee) nel territorio del SIC e della ZPS denominate entrambe "Monte Conero".

- Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. brachipodium sp.pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.
- Controllo meccanico delle specie invasive con particolare riferimento alla ginestra (*Spartium junceum*) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione di pascolamento e nelle praterie dove non viene attualmente praticato il pascolamento, finalizzato anche al recupero di aree prative e pascolive in via di abbandono o che in seguito all'abbandono già verificatosi sono sede di processi di ricolonizzazione spontanea e si trovano ad uno stadio in cui la copertura arbustiva è pari o inferiore al 50%. Alcuni nuclei o fasce arbustive preventivamente individuate dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie compresa tra il 5% ed il 10% dell'area di intervento). Dell'intenzione di procedere all'intervento dovrà essere data preventiva comunicazione (minimo 30 giorni) per iscritto all'Ente Parco fornendo i riferimenti utili per permettere allo stesso di effettuare un eventuale sopralluogo (es. dati catastali dell'area oggetto di intervento, riferimenti soggetto attuatore, n° telefonico, modalità e tempistica di esecuzione). L'intervento su specie arbustive diverse dalla ginestra sempre obbligatorio se la copertura arbustiva del suolo caratterizzato dalla prateria di interesse comunitario è pari o inferiore al 50%, qualsiasi sia il grado di ricopertura, necessita del preventivo sopralluogo del Parco. Resta escluso qualsiasi intervento nelle aree individuate come "bosco" e a carico di esemplari arborei e siepi tutelati ai sensi della L.R. 6/2005 per i quali valgono le procedure previste dalla suddetta norma, dal Regolamento e dal Piano di Gestione Forestale del Parco. Sugli arbusteti (compresi quelli a prevalenza di ginestra) con copertura delle specie arbustive, superiore al 50%, l'intervento di decespugliamento non è obbligatorio bensì facoltativo e dovrà avere il preventivo nulla osta dell'Ente Parco. L'intervento di decespugliamento dovrà essere realizzato nel periodo autunno-invernale ed entro il mese di Febbraio.
- Raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le tra semine.
- Realizzazione del piano di pascolamento aziendale, da inviare all'Ente Parco per il parere preventivo di competenza, che preveda un carico di bestiame massimo di 2 UBA/ha e sua applicazione mediante la guida degli animali al pascolo da parte di personale addetto. Il piano di pascolamento dovrà individuare inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevedere le necessarie limitazioni al pascolamento. Fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo dovrà organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti mediante l'uso di recinzioni mobili, affinché gli animali al pascolo

abbiano gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo, per tutta la durata del pascolamento, un eccessivo carico di bestiame ad ettaro. Tramite la periodica delocalizzazione degli stazzi e/o tramite le operazioni di cui al successivo punto e) dovrà essere evitata l'eutrofizzazione del suolo che porta alla sostituzione della vegetazione caratteristica dell'habitat in questione con specie nitrofile.

- e) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
- dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile deve essere garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi degli animali al pascolo;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui la ZPS "Monte Conero" è stata designata.

- a) Obbligo del mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno.
- b) Obbligo della trebbiatura dei cereali autunno vernini con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e del mantenimento delle stoppie fino al 31 Agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.
- c) Obbligo della creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.
- d) Obbligo della creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.

3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0*.

Creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) a fianco dell'habitat forestale 91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), di larghezza pari a 20 metri sviluppati per tutta la lunghezza del confine in questione. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.

MISURE DI CONSERVAZIONE DELL'AHABITAT *6210 NEL SITO NATURA 2000 IT5330030 "VALNERINA, MONTAGNA DI TORRICCHIO, MONTEFEMA E MONTECAVALLO"

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per lo specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.
- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggiera relativa all'habitat 6210 deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il palèo rupestre o falasco.
- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100 mq per non meno di 7 giorni o 30 animali per 2 giorni; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 giorni o 7 caprini/100 mq per 2 giorni; 1 bovino o equino/100 mq per 3 giorni), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.
- d) Obbligo dell'asportazione meccanica delle specie arbustive (es. *Juniperus* sp.pl). Tale misura si rende necessaria in quanto la progressiva invasione degli arbusti nei sistemi di prateria, oltre a ridurre il valore pabulare, ne impoverisce progressivamente la biodiversità fino alla completa sostituzione degli ecosistemi prativi con habitat arbustivi secondari. Alcuni nuclei arbustivi preventivamente individuati dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie non inferiore al 5% e non superiore al 10% dell'area di intervento). Tale norma può essere derogata nelle aree sottoposte a ricerca scientifica, con particolare riferimento a quelle soggette alla conservazione dei processi naturali dinamici di evoluzione verso altri habitat di prioritario interesse comunitario.
- e) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi, nel rispetto delle normative vigenti, dovranno essere effettuati esclusivamente mediante la semina di germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.

Infine, si ritiene opportuno che eventuali interventi di finanziamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e delle azioni indicate in precedenza siano ricompresi in piani di pascolamento aziendali.

La obbligatorietà della gestione dei sistemi di prateria dell'habitat *6210 può essere derogata nelle aree sottoposte a ricerca scientifica, con particolare riferimento a quelle soggette alla conservazione dei processi naturali dinamici di evoluzione verso altri habitat di prioritario interesse comunitario.

Da D.G.R. 1109/11

Misure di conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, necessarie per l'adesione al Bando per Accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità PSR 2007 – 2013, volto ai soggetti gestori di Rete Natura 2000, approvato con DDPF Servizio agricoltura forestazione e pesca n. 113/AFP del 07.04.2011.

I - AREA D'INTERVENTO "A"

art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti misure di conservazione sono valide all'interno delle porzioni dei seguenti Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini:

ZPS Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo IT5330030

art. 2 - Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210)

a. Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente al 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.

b. Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il paléo rupestre o falasco.

c. Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o equino/100 mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl.) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.

d. Obbligo dell'asportazione meccanica delle specie arbustive invasive (es. *Juniperus* sp.pl.). Tale misura si rende necessaria in quanto la progressiva invasione degli arbusti nei sistemi di prateria, oltre a ridurre il valore pabulare, ne impoverisce progressivamente la biodiversità fino alla completa sostituzione degli ecosistemi prativi con habitat arbustivi secondari. Alcuni nuclei arbustivi preventivamente individuati dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie non inferiore al 5% e non superiore al 10% dell'area di intervento).

e. Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze

vegetali, tali interventi dovranno essere effettuati, nel rispetto delle normative vigenti, esclusivamente mediante la semina di varietà con germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.

Art. 3 – Sanzioni

Il mancato rispetto delle misure di conservazione previste da presente atto determinano le sanzioni previste dal mancato rispetto della normativa vigente per la condizionalità.

II - AREA D'INTERVENTO "B"

art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti misure di conservazione sono valide all'interno delle porzioni dei seguenti Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e dei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, S. Ginesio e Visso:

ZPS Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore

IT5330029

art. 2 - Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210)

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.
- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il paléo rupestre o falasco.
- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o equino/100 mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl.) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.
- d) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi dovranno essere effettuati, nel rispetto delle normative vigenti, esclusivamente mediante la semina di varietà con germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che

pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.

- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il piano di pascolamento aziendale individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento. Il piano di pascolamento deve comunque prevedere le modalità di controllo dei cani da guardiania, al fine di prevenire interferenze con la fauna selvatica.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
 - dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.
- g) Fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla lettera c), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro.

art. 3 - Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito Natura 2000 è stato designato

- a) Trebbiatura dei cereali autunno vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche;
- b) Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza pari a 4 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio;
- c) Al fine di salvaguardare nidi e piccoli di specie faunistiche le attività di sfalcio o taglio della vegetazione erbacea dovrà procedere dal centro verso l'esterno dell'appezzamento, in modo da dare la possibilità agli animali di trovare rifugio nelle aree limitrofe;
- d) Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

Art. 4 - Misure di conservazione necessarie al mantenimento dei siti di riproduzione degli anfibi

- a) Gli interventi di recupero o mantenimento delle fonti, degli abbeveratoi e di altri punti d'acqua devono essere realizzati con modalità e tecniche idonee a favorire la riproduzione degli anfibi e in generale il loro utilizzo da parte della fauna selvatica, secondo le indicazioni del Parco.

Art.5 - Sanzioni

Il mancato rispetto delle misure di conservazione previste da presente atto determinano le sanzioni previste dal mancato rispetto della normativa vigente per la condizionalità.

Da D.G.R. 1201/11

MISURE DEFINITIVE DI CONSERVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 E SEGUENTI DELLA L. R. MARCHE N. 6 DEL 12.06.2007 E S.M.I., CHE RIENTRANO NELL'ACCORDO AGRO AMBIENTALE D'AREA, REGIONE MARCHE, PER LA TUTELA DI ALCUNI HABITAT DELLE AREE SIC E ZPS DEL PARCO NATURALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO – ZPS IT 5310026.

e

Da D.G.R. 1395/11

L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 per i siti Natura 2000 gestiti dalla Comunità Montana Ambito 1 ZPS IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello, adottate dalla Comunità Montana del Montefeltro - Ambito 1.

Misure di conservazione degli habitat 6210 nei siti Natura 2000

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per lo specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni;
- b) Nella aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. *Brachypodium* sp. pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche di essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare;
- c) Controllo meccanico delle specie invasive (es. *Juniperus* sp pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione del pascolamento e per il recupero di aree pascolive in abbandono, fatte salve le aree individuate inidonee per ragioni di pubblica sicurezza, ricadenti all'interno del poligono militare di Carpegna, così come indicate nel Piano di Pascolamento di cui alla successiva lettera e);
- d) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere il materiale di propagazione idoneo per le tra semine, ad esclusione delle aree individuate inidonee per ragioni di pubblica sicurezza, ricadenti all'interno del poligono militare di Carpegna, così come indicate nel Piano di Pascolamento di cui alla successiva lettera e);
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli - fatte salve le aree individuate inidonee per ragioni di pubblica sicurezza, ricadenti all'interno del poligono militare di Carpegna, così come indicate nel Piano di Pascolamento di cui alla successiva lettera e) – ed in particolare:
 - 1) dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - 2) miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni all'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

Da D.G.R. 1202/11

Misure di conservazione dell'Habitat 6210 nei siti Natura 2000

ZPS IT 5310031 Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega.

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni.
- b) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. brachipodium sp.pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.
- c) Controllo meccanico delle specie invasive (es. Juniperus sp.pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione di pascolamento e per il recupero di aree pascolive in via di abbandono.
- d) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le tra semine.
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
- g) dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
- h) miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il

pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;

- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

Da D.G.R. 1252/11

Misure di conservazione dell'Habitat 6210 nel sito Natura 2000 ZPS IT 5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema, Montecavallo.

a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.

b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera relativa all'habitat 6210 deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il paléo rupestre o falasco.

c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o equino/100 mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl.) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.

d) Obbligo dell'asportazione meccanica delle specie arbustive invasive (es. *Juniperus* sp.pl.). Tale misura si rende necessaria in quanto la progressiva invasione degli arbusti nei sistemi di prateria, oltre a ridurre il valore pabulare, ne impoverisce progressivamente la biodiversità fino alla completa sostituzione degli ecosistemi prativi con habitat arbustivi secondari. Alcuni nuclei arbustivi preventivamente individuati dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie non inferiore al 5% e non superiore al 10% dell'area di intervento). Tale norma può essere derogata nelle aree sottoposte a ricerca scientifica, con particolare riferimento a quelle soggette a conservazione dei processi naturali dinamici di evoluzione verso altri habitat di prioritario interesse comunitario.

e) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi, nel rispetto le normative vigenti, dovranno essere effettuati esclusivamente mediante la semina di germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.

Infine, si ritiene opportuno che eventuali interventi di finanziamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e delle azioni indicate in precedenza siano ricompresi in piani di pascolamento aziendali.

La obbligatorietà della gestione dei sistemi di prateria dell'habitat *6210 può essere derogata nelle aree sottoposte a ricerca scientifica, con particolare riferimento a quelle soggette alla conservazione dei processi naturali dinamici di evoluzione verso altri habitat di prioritario interesse comunitario.

Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210) ed altre misure di conservazione nel sito Natura 2000 IT5330029 Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore.

1. Ambito di applicazione

Le presenti misure di conservazione sono valide all'interno della porzione del sito Natura 2000 ZPS IT5330029 Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore ricadente all'interno della Comunità montana Ambito 5 "Marca di Camerino" e del comune di Pievebovigliana.

2. Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210)

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.
- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il paléo rupestre o falasco.
- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o equino/100 mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl.) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore

pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.

- d) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi dovranno essere effettuati, nel rispetto delle normative vigenti, esclusivamente mediante la semina di varietà con germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il piano di pascolamento aziendale individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento. Il piano di pascolamento deve comunque prevedere le modalità di controllo dei cani da guardiania, al fine di prevenire interferenze con la fauna selvatica.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
 - dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.
- g) Fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla lettera c), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro.

3. Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito Natura 2000 è stato designato

- a) Trebbiatura dei cereali autunno vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.
- b) Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza pari a 4 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.
- c) Al fine di salvaguardare nidi e piccoli di specie faunistiche le attività di sfalcio o taglio della vegetazione erbacea dovrà procedere dal centro verso l'esterno dell'appezzamento, in modo da dare la possibilità agli animali di trovare rifugio nelle aree limitrofe.

- d) Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

4. Misure di conservazione necessarie al mantenimento dei siti di riproduzione degli anfibi

- a) Gli interventi di recupero o mantenimento delle fonti, degli abbeveratoi e di altri punti d'acqua devono essere realizzati con modalità e tecniche idonee a favorire la riproduzione degli anfibi e in generale il loro utilizzo da parte della fauna selvatica, secondo le indicazioni del Parco.

5. Sanzioni

Il mancato rispetto delle misure di conservazione previste da presente atto determinano le sanzioni previste dal mancato rispetto della normativa vigente per la condizionalità.

Da D.G.R. 36/2012

L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 e per il mantenimento dell'avifauna nel Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi e nelle aree Natura 2000 connesse, a valere sul territorio del relativo Accordo agro-ambientale d'area, adottate dalla Comunità Montana dell'Esino-Frasassi.

ZPS – IT5320017, ZPS – IT5320018, ZPS – IT532002 .

AZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT 6210 E 6510 E PER IL MANTENIMENTO DELL'AVIFAUNA NEL PARCO REGIONALE GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI E NELLE AREE NATURA 2000 CONNESSE.

1) Misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per lo specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni.
- b) Nella aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. *Brachypodium* sp. pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche di essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.
- c) Controllo meccanico delle specie invasive (es. *Juniperus* sp. pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione del pascolamento e per il recupero di aree pascolive in abbandono.
- d) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
- 1) dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - 2) miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito Natura 2000 è stato designato

a) Ad esclusione delle aree classificate come montane dalla Regione Marche, a sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, obbligo del mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno.

b) Trebbiatura dei cereali autunno-vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.

c) Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/78/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza pari a 4 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

d) Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

Da DG.R. n. 411 del 07/04/2014

“L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione del Sito di importanza comunitaria/Zona di protezione speciale IT5340001 Litorale di Porto d'Ascoli.”

3.2. Misure di conservazione per specie e habitat

Le misure di conservazione sono distinte in "Misure passive" (sostanzialmente divieti e prescrizioni previsti dalle NTA e dal Regolamento) e "Misure attive" (interventi ed azioni previste dal Piano di Gestione, già realizzate o in fase di realizzazione)

	MISURE PASSIVE		MISURE ATTIVE
	Norme Tecniche di Attuazione	Regolamento	
1150*	Artt. 8; 8.3; 9.1; 9.2; 13	Artt. 2; 3; 7; 26; da 29 a 41; 48; 51; 54; 56; 65; 67; 70; 71	Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; potenziamento delle popolazioni di specie floro-faunistiche già reintrodotte e avvio di nuove reintroduzioni; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura
1210	Artt. 8; 8.1; 8.2; 13	Artt. 2; 3; 7; da 29 a 41; 48; 54; 55; 56; 63; 70; 71	Interventi di difesa costiera; pulizia manuale della spiaggia
1310	Artt. 8; 8.3; 13	Artt. 2; 3; 7; 17; 18; da 29 a 41; 48; 54; 56; 63; 70; 71	Contrasto della vegetazione invasiva (Obione e Cannuccia di palude) attraverso diradamenti manuali e/o meccanici; prosecuzione delle reintroduzioni floristiche
1410	Artt. 8; 8.3; 9.1; 9.2; 13	Artt. 2; 3; 7; 17; 18; da 29 a 41; 48; 54; 56; 63; 70; 71	Contrasto della vegetazione invasiva (Obione e Cannuccia di palude) attraverso diradamenti manuali e/o meccanici; prosecuzione delle reintroduzioni floristiche
1420	Artt. 8; 8.3; 13	Artt. 2; 3; 7; 17; 18; da 29 a 41; 48; 54; 56; 63; 70; 71	Contrasto della vegetazione invasiva (Obione e Cannuccia di palude) attraverso diradamenti manuali e/o meccanici; prosecuzione delle reintroduzioni floristiche
2110	Artt. 8; 8.1; 8.2; 13	Artt. 2; 3; 7; 17; da 29 a 41; 48; 54; 55; 56; 63; 70; 71	Interventi di difesa costiera; ripristini dunali con tecniche di ingegneria naturalistica; reintroduzioni floristiche (specie psammofile); regolamentazione degli accessi e della fruizione turistica; pulizia manuale della duna
2230	Artt. 8; 8.1; 8.2; 13	Artt. 2; 3; 7; 17; da 29 a 41; 48; 54; 55; 56; 63; 70; 71	Interventi di difesa costiera; ripristini dunali con tecniche di ingegneria naturalistica; reintroduzioni floristiche (specie psammofite); regolamentazione degli accessi e della fruizione turistica; pulizia manuale della duna

	MISURE PASSIVE		MISURE ATTIVE
	Norme Tecniche di Attuazione	Regolamento	
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	Artt. 8.3; 9.2; 13	Artt. 2; 3; 16; 29; 30; da 36 a 41; 51; 71	Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi)
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Artt. 8.3; 9.2; 10.1; 13	Artt. 2; 3; 16; 29; 30; da 36 a 41; 51; 62; 71	Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi)
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Artt. 8.1; 8.2; 13	Artt. 2; 3; 29; 30; da 36 a 41; 55; 56; 59; 62; 63; 71	Interventi di difesa costiera; regolamentazione degli accessi e della fruizione turistica; pulizia manuale della duna; attività di vigilanza
<i>Myotis myotis</i>	Artt. 8.3; 9.2; 10.1; 13	Artt. 2; 3; 9; 16; 29; 30; da 36 a 41; 51; 71	Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi); creazione di nuove balbox e manutenzione di quelle già presenti
<i>Circus spp</i>	Artt. 8.3; 9.2; 10.1; 13	Artt. 2; 3; 16; 27; 29; 30; da 36 a 41; 51; 56; 62; 71; 73	Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi)
Ciconiformi	Artt. 8.3; 8.4; 9.2; 10.1; 13	Artt. 2; 3; 16; 26; 27; 29; 30; da 36 a 41; 51; 56; 62; 71; 73	Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; creazione di zone boschive umide per facilitare la nidificazione
Limicoli	Artt. 8.3; 9.1; 9.2; 13	Artt. 2; 3; 26; 27; 29; 30; da 36 a 41; 56; 62; 71; 73	Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide
Gabbiani e sterne	Artt. 8.4; 9.2; 13	Artt. 2; 3; 27; 29; 30; da 36 a 41; 62; 71; 73	Non sono necessarie misure attive di conservazione
<i>Alcedo atthis</i>	Artt. 8.3; 8.4; 9.1; 13	Artt. 2; 3; 26; 29; 30; da 36 a 41; 62; 71	Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; rinaturalizzazione di fossi e canali
Passeriformi palustri	Artt. 8.3; 8.4; 9.1; 13	Artt. 2; 3; 26; 29; 30; da 36 a 41; 62; 71	Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; rinaturalizzazione di fossi e canali

Nell'allegato C al presente atto sono riportati gli obblighi di condizionalità previsti nei singoli piani di gestione approvati con le richiamate:

- DGR n.549 del 15 luglio 2015. sito Natura 2000 IT5340002 Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone;
- DGR n.550 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 IT5330012 Macchia di Montenero, IT5330013 Macchia delle Tassinete, IT5330014 Fonte delle Bussare;
- DGR n.551 del 15 luglio 2015 sito Natura 2000 IT5320008 Selva di Castelfidardo
- DGR n.552 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 IT5340003 Monte dell'Ascensione, IT5340021 Monte dell'Ascensione, IT5340005 Ponte d'Arli;
- DGR n.553 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 Monte Conero, IT5320015 Monte Conero;
- DGR n.554 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello, IT5310004 Boschi del Carpegna, IT5310005 Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti, IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello ;
- DGR n.581 del 15 luglio 2015 sito Natura 2000 IT5310010 Alpe della Luna – Bocca Trabaria ;

- DGR n.582 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 IT5340006 Lecceto d'Acquasanta, IT5340018 Fiume Tronto tra Favallanciate e Acquasanta, IT5340007 S. Gerbone, IT5340008 Valle della Corte, IT5340009 Macera della Morte, IT5340010 Monte Comunitore, IT5340012 Boschi ripariali del Tronto;
- DGR n.583 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 ZPS IT5320018, SIC IT5320001, SIC IT5320010, SIC IT5320014, ZPS IT5320016, SIC IT5320002, ZPS IT5320017, SIC IT5320004, SIC IT5320003, SIC IT5320011, SIC IT5330009, ZPS IT5330026, SIC IT5320012, SIC IT5330015, ZPS IT5330025, SIC IT5320013 adottati dal Parco della Gola della Rossa e Frasassi e dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza .
- DGR n. 634 del 20 giugno 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5340004 Montagna dei Fiori
- DGR n. 657 del 27 giugno 2016 . Siti di Importanza Comunitaria IT5310011 Bocca Serriola e IT5310018 Serre del Burano,
- DGR n. 658 del 27 giugno 2016 . Siti di Importanza Comunitaria IT5310007 Litorale della Baia del Re, IT5310008 Corso dell'Arzilla, IT5310009 Selva di San Nicola, IT5310013 Mombarroccio, IT5310015 Tavernelle sul Metauro, IT5310022 Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce,
- DGR n. 659 del 27 giugno 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto,
- DGR n. 660 del 27 giugno 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5310016 Gola del Furlo,
- DGR n. 661 del 27 giugno 2016 . Siti di Importanza Comunitaria IT5310006 Colle San Bartolo,
- DGR n. 687 del 4 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5340011 Monte Ceresa,
- DGR n. 688 del 4 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5310014 Valle Avellana,
- DGR n. 689 del 4 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5310017 Monte Nerone, Gola di Gorgo a Cerbara,
- DGR n. 690 del 4 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330010 Piana di Pioraco,
- DGR n. 691 del 4 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5310012 Montecalvo in Foglia,
- DGR n. 766 del 18 luglio 2016. Sito Natura 2000 IT5320009 Fiume Esino in località Ripa Bianca,
- DGR n. 767 del 18 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5320005 Costa tra Ancona e Portonovo, adottate dall'Ente Parco del Conero con i piani di gestione dei siti IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 e IT5320015 Monte Conero.
- DGR n. 768 del 18 luglio 2016 . SIC IT5330018 Gola di Pioraco, IT5330019 Piani di Montelago, IT5330020 Monte Pennino e Valle Scurosa e ZPS IT5330028 Valle Scurosa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco,
- DGR n. 769 del 18 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330021 Boschetto a tasso presso Montecavallo,
- DGR n. 821 del 25 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330022 Montagna di Torricchio e della ZPS IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini,
- DGR n. 822 del 25 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330023 Gola della Valnerina, Monte Fema per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini,
- DGR n. 823 del 25 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330017, IT5330023, IT5340013, IT5340014, IT5340016, IT5340017, IT5340019, IT5340020 e delle ZPS IT5330029 e IT5330030, per le parti ricadenti all'interno del Parco dei Monti Sibillini,
- DGR n. 869 del 1 agosto 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330024 Selva dell'Abbadia di Fiastra,
- DGR n. 870 del 1 agosto 2016 Sito di Importanza Comunitaria IT5330016 Gola di Sant'Estachio,
- DGR n. 871 del 1 agosto 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5340015 Montefalcone Appennino, Smerillo,
- DGR n. 872 del 1 agosto 2016 . ZPS IT5330027 Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge,

- DGR n. 873 del 1 agosto 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330011 Monte Letegge, Monte d'Aria e della ZPS IT5330029 dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini,
- DGR n. 874 del 1 agosto 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330001 Monte Ragnolo e Monte Meta, IT5330003 Rio Terro e IT5330005 Monte Castel Manardo, Tre Santi per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini,

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decisione di esecuzione (UE) 2018/43 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che adotta l’undicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (G.U. 2a Serie Speciale - Unione Europea n. 15 del 19.01.2018);
- DM 6 maggio 2015. Designazione, quale Zona speciale di conservazione, del Litorale di Porto d’Ascoli, nella regione Marche;
- DM 12 aprile 2016. Designazione di 29 Zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della regione Marche;
- DM 12 aprile 2016. Designazione di 2 Zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della regione Marche;
- DM 5 dicembre 2016. Designazione di una Zona speciale di conservazione insistente nel territorio della regione biogeografica continentale della regione Marche;
- DM 5 dicembre 2016. Designazione di 43 Zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della regione Marche.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 4, lettera d)) e le superfici forestali di cui alla lettera e) ricadenti nei SIC/ZSC, del DM n. 1867 del 18/01/2018.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

Recepimento regionale

- D.G.R. 1709 del 24/06/1997 (conclusione del progetto Bioitaly – indicazione dei siti potenzialmente in grado di essere riconosciuti di importanza comunitaria (SIC) pubblicata sul B.U.R.M. n. 45 del 29/07/1997 .
- D.G.R. n. 1471 del 27/10/2008 “DPR 357/97. Decreto ministeriale 17 ottobre 2007. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE.
- D.G.R. n. 1036 del 22/06/2009 “DPR 357/97. Decreto ministeriale 22 gennaio 2009. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE. Modifiche ed integrazioni alla DGR 1471 del 27 ottobre 2008 “.
- DGR n. 1744 del 17/12/2012 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco naturale regionale del Conero. Modifica della DGR n. 1106 dell’1 agosto 2011”.
- D.G.R. n. 1109 del 1/8/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per alcuni siti Natura

- 2000 ricadenti all'interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini, nei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, S.Ginesio, Visso, Pievetorina “.
- D.G.R. n. 1201 del 12/09/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello “.
 - D.G.R. n. 1202 del 12/09/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 “Zona di Protezione Speciale IT5310031 Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega” e “Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto”, adottate dalla Comunità montana Catria e Nerone, Ambito 2B“
 - DGR n. 1395 del 24/10/2011 “ L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 per i siti Natura 2000 gestiti dalla Comunità Montana Ambito 1 (ZPS IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello; SIC IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello), adottate dalla Comunità Montana del Montefeltro - Ambito 1”.
 - DGR n. 36 del 16/01/2012 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 e per il mantenimento dell'avifauna nel Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi e nelle aree Natura 2000 connesse, a valere sul territorio del relativo Accordo agro-ambientale d'area, adottate dalla Comunità Montana dell'Esino-Frasassi.”
 - DGR n. 411 del 07/04/2014 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione del Sito di importanza comunitaria/Zona di protezione speciale IT5340001 Litorale di Porto d'Ascoli.
 - DGR n.549 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5340002 Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone, adottato dalla Provincia di Ascoli Piceno e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
 - DGR n.550 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5330012 Macchia di Montenero, IT5330013 Macchia delle Tassinete, IT5330014 Fonte delle Bussare, adottati dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza e dell'Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
 - DGR n.551 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320008 Selva di Castelfidardo, adottato dalla Provincia di Ancona e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
 - DGR n.552 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340003 Monte dell'Ascensione, IT5340021 Monte dell'Ascensione, IT5340005 Ponte d'Arli, adottati dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, dalla Provincia di Ascoli Piceno e dall'Unione Montana dei Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
 - DGR n.553 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 Monte Conero, IT5320015 Monte Conero, adottati dall'Ente Parco regionale del Conero e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
 - DGR n.554 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello, IT5310004 Boschi del Carpegna, IT5310005 Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti, IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello adottati dal Parco del Sasso Simone e Simoncello e dall'Unione Montana del Montefeltro e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
 - DGR n.581 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5310010 Alpe della Luna – Bocca Trabaria adottato dall'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

- DGR n.582 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340006 Lecceto d'Acquasanta, IT5340018 Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta, IT5340007 S. Gerbone, IT5340008 Valle della Corte, IT5340009 Macera della Morte, IT5340010 Monte Comunitore, IT5340012 Boschi ripariali del Tronto, adottati dall'Ente Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, dal Parco nazionale dei Monti Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.583 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 ZPS IT5320018, SIC IT5320001, SIC IT5320010, SIC IT5320014, ZPS IT5320016, SIC IT5320002, ZPS IT5320017, SIC IT5320004, SIC IT5320003, SIC IT5320011, SIC IT5330009, ZPS IT5330026, SIC IT5320012, SIC IT5330015, ZPS IT5330025, SIC IT5320013 adottati dal Parco della Gola della Rossa e Frasassi e dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza ed Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323.
- DGR n. 634 del 20 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340004 Montagna dei Fiori, adottate dalla Provincia di Ascoli Piceno in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 657 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310011 Bocca Serriola e IT5310018 Serre del Burano, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 658 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310007 Litorale della Baia del Re, IT5310008 Corso dell'Arzilla, IT5310009 Selva di San Nicola, IT5310013 Mombaroccio, IT5310015 Tavernelle sul Metauro, IT5310022 Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce, adottate dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 659 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dall'Unione Montana dell'Esino Frasassi in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 660 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310016 Gola del Furlo, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 661 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310006 Colle San Bartolo, adottate dall'Ente Parco del Monte San Bartolo e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 687 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340011 Monte Ceresa, adottate dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 688 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310014 Valle Avellana, adottate dall'Unione Montana del Montefeltro in qualità di enti di gestione.

- DGR n. 689 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310017 Monte Nerone, Gola di Gorgo a Cerbara, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 690 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330010 Piana di Pioraco, adottate dall'Unione Montana Alti Valli del Potenza e dell'Esino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 691 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310012 Montecalvo in Foglia, adottate dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 766 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320009 Fiume Esino in località Ripa Bianca, adottato dalla Provincia di Ancona e dalla Riserva naturale Ripa Bianca in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 767 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5320005 Costa tra Ancona e Portonovo, adottate dall'Ente Parco del Conero con i piani di gestione dei siti IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 e IT5320015 Monte Conero.
- DGR n. 768 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei SIC IT5330018 Gola di Pioraco, IT5330019 Piani di Montelago, IT5330020 Monte Pennino e Valle Scurosa e della ZPS IT5330028 Valle Scurosa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 769 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330021 Boschetto a tasso presso Montecavallo, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 821 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330022 Montagna di Torricchio e della ZPS IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dall'Università di Camerino-Riserva di Torricchio in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 822 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330023 Gola della Valnerina, Monte Fema per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 823 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330017, IT5330023, IT5340013, IT5340014, IT5340016, IT5340017,

IT5340019, IT5340020 e delle ZPS IT5330029 e IT5330030, per le parti ricadenti all'interno del Parco dei Monti Sibillini, adottate dall'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini in qualità di ente di gestione.

- DGR n. 869 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330024 Selva dell'Abbadia di Fiastra, adottate dalla Fondazione Giustiniani Bandini - Riserva Abbadia di Fiastra e della Provincia di Macerata in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 870 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330016 Gola di Sant'Estachio, adottate dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 871 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340015 Montefalcone Appennino, Smerillo, adottate dall'Unione Montana dei Sibillini e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 872 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione della ZPS IT5330027 Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino, dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 873 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330011 Monte Letegge, Monte d'Aria e della ZPS IT5330029 dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 874 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330001 Monte Ragnolo e Monte Meta, IT5330003 Rio Terro e IT5330005 Monte Castel Manardo, Tre Santi per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di ente di gestione.

Descrizione degli impegni

Le seguenti Norme sono da considerarsi misure minime di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria.

Nei SIC valgono le seguenti prescrizioni.

- a) E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali e seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
- 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle con colture esentate dall'obbligo di ritiro dalla produzione di cui ai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/03;
 - 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente.

b) Sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e si devono attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno.

E' comunque obbligatoria l'effettuazione di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera c) del decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione

In deroga all'obbligo di sospensione delle pratiche agronomiche in periodo di divieto sono ammesse le seguenti operazioni, tese a limitare la disseminazione e la propagazione di vegetazione indesiderata:

- operazioni di sfalcio o trinciatura; è comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso;
- pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, garantendo un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

c) E' vietata la conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente di cui all'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04.

d) E' vietata l'eliminazione dei seguenti elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario: - gli elementi diffusi di cui all'art. 37 delle NTA del PPAR appartenenti alle specie di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 6/2005, fatte salve le deroghe previste dagli articoli 21 e 24 della stessa legge regionale; - i muretti a secco, gli stagni (non comprendenti gli invasi artificiali utilizzati a fini irrigui), i maceri, le pozze di abbeverata, i fossi, le risorgive; sono fatti salvi gli eventuali interventi di utilizzazione o manutenzione periodica della vegetazione arborea e arbustiva e sono fatte salve le deroghe per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

e) E' vietato il prelievo di acque stagnanti, tranne che per l'abbeverata del bestiame e per esigenze di protezione civile, avendo cura comunque di lasciare sempre un quantitativo minimo di acqua nel sito stesso (minimo livello vitale). Non vengono considerate acque stagnanti le acque contenute in invasi artificiali usati a scopo irriguo.

f) E' vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti, eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile.

g) E' vietata l'esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinariamente eseguiti per la preparazione del letto di semina.

h) E' vietata la produzione e la coltivazione di specie che contengono OGM, per evitare le ibridazioni genetiche delle specie da salvaguardare.

Disposizioni specifiche:

Da DGR n. 1744 del 17/12/2012.

MISURE DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E DELLE SPECIE ANIMALI DI INTERESSE COMUNITARIO PER I SITI NATURA 2000 RICADENTI ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL CONERO.

1) Misure di conservazione per l' Habitat 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee) nel territorio del SIC e della ZPS denominate entrambe "Monte Conero".

- a) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. brachipodium sp.pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.
- b) Controllo meccanico delle specie invasive con particolare riferimento alla ginestra (Spartium junceum) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione di pascolamento e nelle praterie dove non viene attualmente praticato il pascolamento, finalizzato anche al recupero di aree prative e pascolive in via di abbandono o che in seguito all'abbandono già verificatosi sono sede di processi di ricolonizzazione spontanea e si trovano ad uno stadio in cui la copertura arbustiva è pari o inferiore al 50%. Alcuni nuclei o fasce arbustive preventivamente individuate dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie compresa tra il 5% ed il 10% dell'area di intervento). Dell'intenzione di procedere all'intervento dovrà essere data preventiva comunicazione (minimo 30 giorni) per iscritto all'Ente Parco fornendo i riferimenti utili per permettere allo stesso di effettuare un eventuale sopralluogo (es. dati catastali dell'area oggetto di intervento, riferimenti soggetto attuatore, n° telefonico, modalità e tempistica di esecuzione). L'intervento su specie arbustive diverse dalla ginestra sempre obbligatorio se la copertura arbustiva del suolo caratterizzato dalla prateria di interesse comunitario è pari o inferiore al 50%, qualsiasi sia il grado di ricopertura, necessita del preventivo sopralluogo del Parco. Resta escluso qualsiasi intervento nelle aree individuate come "bosco" e a carico di esemplari arborei e siepi tutelati ai sensi della L.R. 6/2005 per i quali valgono le procedure previste dalla suddetta norma, dal Regolamento e dal Piano di Gestione Forestale del Parco. Sugli arbusteti (compresi quelli a prevalenza di ginestra) con copertura delle specie arbustive, superiore al 50%, l'intervento di decespugliamento non è obbligatorio bensì facoltativo e dovrà avere il preventivo nulla osta dell'Ente Parco. L'intervento di decespugliamento dovrà essere realizzato nel periodo autunno-invernale ed entro il mese di Febbraio.
- c) Raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le tra semine.
- d) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale, da inviare all'Ente Parco per il parere preventivo di competenza, che preveda un carico di bestiame massimo di 2 UBA/ha e sua applicazione mediante la guida degli animali al pascolo da parte di personale addetto. Il piano di pascolamento dovrà individuare inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevedere le necessarie limitazioni al pascolamento. Fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo dovrà organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti mediante l'uso di recinzioni mobili, affinché gli animali al pascolo abbiano gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo, per tutta la durata del pascolamento, un eccessivo carico di bestiame ad ettaro. Tramite la periodica delocalizzazione degli stazzi

M
Rg

e/o tramite le operazioni di cui al successivo punto e) dovrà essere evitata l'eutrofizzazione del suolo che porta alla sostituzione della vegetazione caratteristica dell'habitat in questione con specie nitrofile.

- e) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
- dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.
- f) Valgono inoltre le seguenti indicazioni:
- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
 - per quanto possibile deve essere garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi degli animali al pascolo;
 - per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui la ZPS "Monte Conero" è stata designata.

- a) Obbligo del mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno.
- b) Obbligo della trebbiatura dei cereali autunno vernini con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e del mantenimento delle stoppie fino al 31 Agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.
- c) Obbligo della creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inserbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.
- d) Obbligo della creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.

3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0*.

- a) Creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) a fianco dell'habitat forestale 91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), di larghezza pari a 20 metri sviluppati per tutta la lunghezza del confine in questione. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.

Da D.G.R. 1109/11

Misure di conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, necessarie per l'adesione al Bando per Accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità PSR 2007 – 2013, volto ai soggetti gestori di Rete Natura 2000, approvato con DDPF Servizio agricoltura forestazione e pesca n. 113/AFP del 07.04.2011.

I - AREA D'INTERVENTO "A"

art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti misure di conservazione sono valide all'interno delle porzioni dei seguenti Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini:

SIC Gola della Valnerina - Monte Fema

IT5330023

art. 2 - Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210)

a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.

b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il paléo rupestre o falasco.

c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o equino/100 mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl.) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.

d) Obbligo dell'asportazione meccanica delle specie arbustive invasive (es. *Juniperus* sp.pl.). Tale misura si rende necessaria in quanto la progressiva invasione degli arbusti nei sistemi di prateria, oltre a ridurre il valore pabulare, ne impoverisce progressivamente la biodiversità fino alla completa sostituzione degli ecosistemi prativi con habitat arbustivi secondari. Alcuni nuclei arbustivi preventivamente individuati dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie non inferiore al 5% e non superiore al 10% dell'area di intervento).

e) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi dovranno essere effettuati, nel rispetto delle normative vigenti, esclusivamente mediante la semina di varietà con germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.

Art. 3 - Sanzioni

Il mancato rispetto delle misure di conservazione previste da presente atto determinano le sanzioni previste dal mancato rispetto della normativa vigente per la condizionalità.

I I - AREA D'INTERVENTO "B"

art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti misure di conservazione sono valide all'interno delle porzioni dei seguenti Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e dei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, S. Ginesio e Visso:

SIC Rioterro	IT5330003
SIC Val di Fibbia - Valle dell'Acquasanta	IT5330002
SIC Gola del Fiastrone	IT5330017

art. 2 - Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210)

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.
- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il paléo rupestre o falasco.
- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o equino/100 mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl.) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.
- d) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi dovranno essere effettuati, nel rispetto delle normative vigenti, esclusivamente mediante la semina di varietà con germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il piano di pascolamento aziendale individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento. Il piano di pascolamento deve comunque prevedere le modalità di controllo dei cani da guardiania, al fine di prevenire interferenze con la fauna selvatica.

- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
- dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.
- g) Fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla lettera c), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro.

art. 3 - Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito Natura 2000 è stato designato

- a) Trebbiatura dei cereali autunno vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche;
- b) Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza pari a 4 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio;
- c) Al fine di salvaguardare nidi e piccoli di specie faunistiche le attività di sfalcio o taglio della vegetazione erbacea dovrà procedere dal centro verso l'esterno dell'appezzamento, in modo da dare la possibilità agli animali di trovare rifugio nelle aree limitrofe;
- d) Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

Art. 4 - Misure di conservazione necessarie al mantenimento dei siti di riproduzione degli anfibi

- a) Gli interventi di recupero o mantenimento delle fonti, degli abbeveratoi e di altri punti d'acqua devono essere realizzati con modalità e tecniche idonee a favorire la riproduzione degli anfibi e in generale il loro utilizzo da parte della fauna selvatica, secondo le indicazioni del Parco.

Art.5 - Sanzioni

Il mancato rispetto delle misure di conservazione previste da presente atto determinano le sanzioni previste dal mancato rispetto della normativa vigente per la condizionalità.

Da D.G.R. 1201/11

**MISURE DEFINITIVE DI CONSERVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 E SEGUENTI DELLA L. R. MARCHE N. 6 DEL 12.06.2007 E S.M.I., CHE RIENTRANO NELL'ACCORDO AGRO AMBIENTALE D'AREA, REGIONE MARCHE, PER LA TUTELA DI ALCUNI HABITAT DELLE AREE SIC E ZPS DEL PARCO NATURALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO –
SIC IT 5310003, SIC IT 5310004, SIC IT 5310005.**

e

Da D.G.R. 1395/11

L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 per i siti Natura 2000 gestiti dalla Comunità Montana Ambito 1; SIC IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello), adottate dalla Comunità Montana del Montefeltro - Ambito 1.

Misure di conservazione degli habitat 6210 nei siti Natura 2000

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per lo specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni;
- b) Nella aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. *Brachypodium* sp. pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche di essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare;
- c) Controllo meccanico delle specie invasive (es. *Juniperus* sp. pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione del pascolamento e per il recupero di aree pascolive in abbandono, fatte salve le aree individuate inidonee per ragioni di pubblica sicurezza, ricadenti all'interno del poligono militare di Carpegna, così come indicate nel Piano di Pascolamento di cui alla successiva lettera e);
- d) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere il materiale di propagazione idoneo per le tra semine, ad esclusione delle aree individuate inidonee per ragioni di pubblica sicurezza, ricadenti all'interno del poligono militare di Carpegna, così come indicate nel Piano di Pascolamento di cui alla successiva lettera e);
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli - fatte salve le aree individuate inidonee per ragioni di pubblica sicurezza, ricadenti all'interno del poligono militare di Carpegna, così come indicate nel Piano di Pascolamento di cui alla successiva lettera e) – ed in particolare:
 - a. dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - b. miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni all'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;

- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

Da D.G.R. 1202/11

Misure di conservazione dell'Habitat 6210 nei siti Natura 2000

SIC IT 5310019 Monte Catria, Monte Acuto

- Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni.
- Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. brachipodium sp.pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.
- Controllo meccanico delle specie invasive (es. Juniperus sp.pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione di pascolamento e per il recupero di aree pascolive in via di abbandono.
- Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le tra semine.
- Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
 - dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

Da D.G.R. 36/2012

L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 e per il mantenimento dell'avifauna nel Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi e nelle aree Natura 2000 connesse, a valere sul territorio del relativo Accordo agro-ambientale d'area, adottate dalla Comunità Montana dell'Esino-Frasassi.
SIC – IT5320002, SIC – IT5320003, SIC – IT5320004, SIC – IT5320012 .

AZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT 6210 E 6510 E PER IL MANTENIMENTO DELL'AVIFAUNA NEL PARCO REGIONALE GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI E NELLE AREE NATURA 2000 CONNESSE.

1) Misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per lo specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni.
- b) Nella aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. *Brachypodium* sp. pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche di essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.
- c) Controllo meccanico delle specie invasive (es. *Juniperus* sp. pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione del pascolamento e per il recupero di aree pascolive in abbandono.
- d) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
 - 1) dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - 2) miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito Natura 2000 è stato designato

a) Ad esclusione delle aree classificate come montane dalla Regione Marche, a sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, obbligo del mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno.

b) Trebbiatura dei cereali autunno-vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.

c) Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/78/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza pari a 4 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

d) Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

Da DG.R. n. 411 del 07/04/2014

“L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione del Sito di importanza comunitaria/Zona di protezione speciale IT5340001 Litorale di Porto d'Ascoli.”



3.2. Misure di conservazione per specie e habitat

Le misure di conservazione sono distinte in "Misure passive" (sostanzialmente divieti e prescrizioni previsti dalle NTA e dal Regolamento) e "Misure attive" (interventi ed azioni previste dal Piano di Gestione, già realizzate o in fase di realizzazione)

	MISURE PASSIVE		MISURE ATTIVE
	Norme Tecniche di Attuazione	Regolamento	
1150*	Artt. 8; 8.3; 9.1; 9.2; 13	Artt. 2; 3; 7; 26; da 29 a 41; 48; 51; 54; 56; 65; 67; 70; 71	Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; potenziamento delle popolazioni di specie floro-faunistiche già reintrodotte e avvio di nuove reintroduzioni; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura
1210	Artt. 8; 8.1; 8.2; 13	Artt. 2; 3; 7; da 29 a 41; 48; 54; 55; 56; 63; 70; 71	Interventi di difesa costiera; pulizia manuale della spiaggia
1310	Artt. 8; 8.3; 13	Artt. 2; 3; 7; 17; 18; da 29 a 41; 48; 54; 56; 63; 70; 71	Contrasto della vegetazione invasiva (Obione e Cannuccia di palude) attraverso diradamenti manuali e/o meccanici; prosecuzione delle reintroduzioni floristiche
1410	Artt. 8; 8.3; 9.1; 9.2; 13	Artt. 2; 3; 7; 17; 18; da 29 a 41; 48; 54; 56; 63; 70; 71	Contrasto della vegetazione invasiva (Obione e Cannuccia di palude) attraverso diradamenti manuali e/o meccanici; prosecuzione delle reintroduzioni floristiche
1420	Artt. 8; 8.3; 13	Artt. 2; 3; 7; 17; 18; da 29 a 41; 48; 54; 56; 63; 70; 71	Contrasto della vegetazione invasiva (Obione e Cannuccia di palude) attraverso diradamenti manuali e/o meccanici; prosecuzione delle reintroduzioni floristiche
2110	Artt. 8; 8.1; 8.2; 13	Artt. 2; 3; 7; 17; da 29 a 41; 48; 54; 55; 56; 63; 70; 71	Interventi di difesa costiera; ripristini dunali con tecniche di ingegneria naturalistica; reintroduzioni floristiche (specie psammofile); regolamentazione degli accessi e della fruizione turistica; pulizia manuale della duna
2230	Artt. 8; 8.1; 8.2; 13	Artt. 2; 3; 7; 17; da 29 a 41; 48; 54; 55; 56; 63; 70; 71	Interventi di difesa costiera; ripristini dunali con tecniche di ingegneria naturalistica; reintroduzioni floristiche (specie psammofile); regolamentazione degli accessi e della fruizione turistica; pulizia manuale della duna

	MISURE PASSIVE		MISURE ATTIVE
	Norme Tecniche di Attuazione	Regolamento	
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	Artt. 8.3; 9.2; 13	Artt. 2; 3; 16; 29; 30; da 36 a 41; 51; 71	Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi)
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Artt. 8.3; 9.2; 10.1; 13	Artt. 2; 3; 16; 29; 30; da 36 a 41; 51; 62; 71	Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi)
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Artt. 8.1; 8.2; 13	Artt. 2; 3; 29; 30; da 36 a 41; 55; 56; 59; 62; 63; 71	Interventi di difesa costiera; regolamentazione degli accessi e della fruizione turistica; pulizia manuale della duna; attività di vigilanza
<i>Myotis myotis</i>	Artt. 8.3; 9.2; 10.1; 13	Artt. 2; 3; 9; 16; 29; 30; da 36 a 41; 51; 71	Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi); creazione di nuove batbox e manutenzione di quelle già presenti
<i>Circus spp</i>	Artt. 8.3; 9.2; 10.1; 13	Artt. 2; 3; 16; 27; 29; 30; da 36 a 41; 51; 56; 62; 71; 73	Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi)
Ciconiformi	Artt. 8.3; 8.4; 9.2; 10.1; 13	Artt. 2; 3; 16; 26; 27; 29; 30; da 36 a 41; 51; 56; 62; 71; 73	Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; creazione di zone boschive umide per facilitare la nidificazione
Limicoli	Artt. 8.3; 9.1; 9.2; 13	Artt. 2; 3; 26; 27; 29; 30; da 36 a 41; 56; 62; 71; 73	Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide
Gabbiani e sterne	Artt. 8.4; 9.2; 13	Artt. 2; 3; 27; 29; 30; da 36 a 41; 62; 71; 73	Non sono necessarie misure attive di conservazione
<i>Alcedo atthis</i>	Artt. 8.3; 8.4; 9.1; 13	Artt. 2; 3; 26; 29; 30; da 36 a 41; 62; 71	Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; rinaturalizzazione di fossi e canali
Passeriformi palustri	Artt. 8.3; 8.4; 9.1; 13	Artt. 2; 3; 26; 29; 30; da 36 a 41; 62; 71	Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; rinaturalizzazione di fossi e canali

Nell'allegato C al presente atto sono riportati gli obblighi di condizionalità previsti nei singoli piani di gestione approvati con le richiamate:

- DGR n.549 del 15 luglio 2015. sito Natura 2000 IT5340002 Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone;
- DGR n.550 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 IT5330012 Macchia di Montenero, IT5330013 Macchia delle Tassinete, IT5330014 Fonte delle Bussare;
- DGR n.551 del 15 luglio 2015 sito Natura 2000 IT5320008 Selva di Castelfidardo
- DGR n.552 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 IT5340003 Monte dell'Ascensione, IT5340021 Monte dell'Ascensione, IT5340005 Ponte d'Arli;
- DGR n.553 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 Monte Conero, IT5320015 Monte Conero;

- DGR n.554 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello, IT5310004 Boschi del Carpegna, IT5310005 Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti, IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello ;
- DGR n.581 del 15 luglio 2015 sito Natura 2000 IT5310010 Alpe della Luna – Bocca Trabaria ;
- DGR n.582 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 IT5340006 Lecceto d'Acquasanta, IT5340018 Fiume Tronto tra Favallanciatà e Acquasanta, IT5340007 S. Gerbone, IT5340008 Valle della Corte, IT5340009 Macera della Morte, IT5340010 Monte Comunitore, IT5340012 Boschi ripariali del Tronto;
- DGR n.583 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 ZPS IT5320018, SIC IT5320001, SIC IT5320010, SIC IT5320014, ZPS IT5320016, SIC IT5320002, ZPS IT5320017, SIC IT5320004, SIC IT5320003, SIC IT5320011, SIC IT5330009, ZPS IT5330026, SIC IT5320012, SIC IT5330015, ZPS IT5330025, SIC IT5320013 adottati dal Parco della Gola della Rossa e Frasassi e dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza .
- DGR n. 634 del 20 giugno 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5340004 Montagna dei Fiori
- DGR n. 657 del 27 giugno 2016 . Siti di Importanza Comunitaria IT5310011 Bocca Serriola e IT5310018 Serre del Burano,
- DGR n. 658 del 27 giugno 2016 . Siti di Importanza Comunitaria IT5310007 Litorale della Baia del Re, IT5310008 Corso dell'Arzilla, IT5310009 Selva di San Nicola, IT5310013 Mombaroccio, IT5310015 Tavernelle sul Metauro, IT5310022 Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce,
- DGR n. 659 del 27 giugno 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto,
- DGR n. 660 del 27 giugno 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5310016 Gola del Furlo,
- DGR n. 661 del 27 giugno 2016 . Siti di Importanza Comunitaria IT5310006 Colle San Bartolo,
- DGR n. 687 del 4 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5340011 Monte Ceresa,
- DGR n. 688 del 4 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5310014 Valle Avellana,
- DGR n. 689 del 4 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5310017 Monte Nerone, Gola di Gorgo a Cerbara,
- DGR n. 690 del 4 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330010 Piana di Pioraco,
- DGR n. 691 del 4 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5310012 Montecalvo in Foglia,
- DGR n. 766 del 18 luglio 2016. Sito Natura 2000 IT5320009 Fiume Esino in località Ripa Bianca,
- DGR n. 767 del 18 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5320005 Costa tra Ancona e Portonovo, adottate dall'Ente Parco del Conero con i piani di gestione dei siti IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 e IT5320015 Monte Conero.
- DGR n. 768 del 18 luglio 2016 . SIC IT5330018 Gola di Pioraco, IT5330019 Piani di Montelago, IT5330020 Monte Pennino e Valle Scurosa e ZPS IT5330028 Valle Scurosa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco,
- DGR n. 769 del 18 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330021 Boschetto a tasso presso Montecavallo,
- DGR n. 821 del 25 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330022 Montagna di Torricchio e della ZPS IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini,
- DGR n. 822 del 25 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330023 Gola della Valnerina, Monte Fema per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini,
- DGR n. 823 del 25 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330017, IT5330023, IT5340013, IT5340014, IT5340016, IT5340017, IT5340019, IT5340020 e delle ZPS IT5330029 e IT5330030, per le parti ricadenti all'interno del Parco dei Monti Sibillini,

- DGR n. 869 del 1 agosto 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330024 Selva dell'Abbadia di Fiastra,
- DGR n. 870 del 1 agosto 2016 Sito di Importanza Comunitaria IT5330016 Gola di Sant'Estachio,
- DGR n. 871 del 1 agosto 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5340015 Montefalcone Appennino, Smerillo,
- DGR n. 872 del 1 agosto 2016 . ZPS IT5330027 Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge,
- DGR n. 873 del 1 agosto 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330011 Monte Letegge, Monte d'Aria e della ZPS IT5330029 dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini,
- DGR n. 874 del 1 agosto 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330001 Monte Ragnolo e Monte Meta, IT5330003 Rio Terro e IT5330005 Monte Castel Manardo, Tre Santi per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini,

IV TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera d) dell'articolo 3 comma 4 del DM n. 1867 del 18/01/2018.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

Intervento della Regione

A norma dell'art. 23 comma 1 del DM n. 1867 del 18/01/2018, a livello regionale la presente norma prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari.

Per "*siepi*" si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "*filare*" si intende un andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per "*sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche*" si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale in relazione al predetto periodo.

SETTORE 2

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

I TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002 pag. 1)

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20

***attuato in particolare da:**

- Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 152 del 16/6/2009): Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010): articolo 1 ed allegato al Regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U. L 35 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (punto 1, prima e ultima frase e punto 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16 marzo 2005, n): articolo 18.

Recepimento

- Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 “Rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 “Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Atto repertoriato n. 2395 del 15 dicembre 2005, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, Le Regioni e Le provincie autonome

- di Trento e Bolzano sulle Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 9 del 12/01/2016);
- Atto repertoriato n. 84/CSR del 18 aprile 2007, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
 - Atto repertoriato n. 204/CSR del 13 novembre 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, Le Regioni e Le province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell’intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n. 2395) recante “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 287 del 09/12/2008 S.O. n. 270);
 - D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);
 - D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 55 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”;
 - Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 del DM n. 1867 del 18/01/2018.

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l’altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell’azienda:

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;

- i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione¹ di:
- ogni uso di prodotti fitosanitari²;
 - i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.
- 2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
- in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;

¹ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

² tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione³ di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. provenienza e quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

- 1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali - viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- 1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 5;
- 5.a. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- 3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato anche per il CGO 5;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 10.

³ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/ce del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e ss.mm.ii.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del DM n. 1867 del 18/01/2018.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d’allevamento ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d’azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l’uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

II TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)
Articoli 3,4 e 5

Recepimento

Decreto Legislativo n. 200/2010 “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 17.12.2010

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 1867 del 18/01/2018 con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

A.1 Registrazione dell'azienda in BDN (nei casi previsti) a seguito di richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;

A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni.

B.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE, COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;

B.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;

B.3 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN) comprensiva del totale di nascite e morti;

B.4 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (movimentazioni).

Movimentazione dei capi tramite Modello 4, riportante il numero dei capi, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro aziendale, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN. .

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Deroghe

1) In base alla Decisione 2006/80/CE del 1 febbraio 2006, l'Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino. Di conseguenza le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solo a:

- identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;

- comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.

**CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)
Articoli 4 e 7**

Applicazione

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali”(G.U. 14.06.1996 n. 138) e ss.mm.ii.;
- Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24/6/2015);
- Decreto ministeriale 28 giugno 2016 r- “Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 recante “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali””(G.U. n. 205 del 2/9/2016)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e ss.mm.ii.;
- D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e ss.mm.ii.;
- Atto repertoriato n. 2298 del 26 maggio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano. Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 28/8/1997 n, 281, tra il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, recante: “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166);
- Nota del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P. “Abolizione obbligo rilascio passaporti per animali delle specie bovina/bufalina”.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 del DM n. 1867 del 18/01/2018 con allevamenti bovini ovvero bufalini.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN
- A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l’azienda nella BDN).
 - A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell’azienda (entro 7 giorni dall’evento).
 - A.3 Comunicazione dell’opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
 - direttamente nella BDN con accesso tramite “smart card”;
 - tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato).

– avvalendosi del Servizio Veterinario della A.S.L.

B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) in BDN direttamente o tramite delegato. Le marche auricolari sono individuali.
- B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l'animale lasci l'azienda d'origine. Nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, la marcatura è eseguita entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000.
- B.3 Registrazione in BDN del capo entro 7 giorni dalla marcatura. Nei casi previsti il passaporto viene rilasciato al detentore dopo che il capo sia stato iscritto nella BDN.
- B.4 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fini della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio, o al soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.

C.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- C.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita);
- C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi
- C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marcature dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono notificare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA DALL'AZIENDA :

- D.1 L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative ai capi oggetto di movimentazione in uscita (verso altra azienda e/o impianto di macellazione);
- D.2 Decesso dell'animale in azienda: in caso di decesso dell'animale in azienda, notifica dell'evento entro 48 ore
- D.3 Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall'evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate. Il Detentore deve annotare sul registro aziendale, entro gli stessi termini di 2 giorni, l'avvenuto smarrimento o furto di capi.

E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO IN AZIENDA :

- E.1 L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative alle movimentazioni in ingresso da altra azienda.

**CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).
Articoli 3, 4 e 5**

Applicazione

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996).
- O.M. 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24/6/2015), come prorogata dall’O.M. 6 giugno 2017 (G.U. n. 145 del 24/6/2017) ;
- D.M. 28 giugno 2016 –“Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali”” (G.U. serie generale n. 205 del 2 settembre 2016);
- Circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005 recante “Indicazioni per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/ 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina” (G.U. n.180 del 04 agosto 2005).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 del DM n. 1867 del 18/01/2018 con allevamenti ovicaprini.

Descrizione degli impegni

Il presente criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA IN BDN

- A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l’azienda nella BDN);
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato).
 - avvalendosi del Servizio Veterinario
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell’azienda entro 7 giorni;

B.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;
- B.3 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione, e registrazione nel registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;

- B.4 Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (marcatura, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni. Nel caso in cui l'allevatore abbia optato per la tenuta del registro aziendale direttamente in BDN, l'aggiornamento della BDN deve avvenire entro 3 (tre) giorni dall'evento. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2-9-2016), nel caso in cui venga utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di detto modello.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale [doppio marchio auricolare oppure un marchio auricolare più un tatuaggio oppure un marchio auricolare più identificatore elettronico ai sensi del Regolamento (CE) 933/08] con codice identificativo rilasciato dalla BDN, entro sei mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine), entro sei mesi dalla nascita se non lasciano l'allevamento prima.
- C.4 Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010, non destinati al macello, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

III TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

**CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15**

Recepimento

- Decreto Ministero della Sanità 7 gennaio 2000, “Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)” (G.U. n. 32 del 8/2/2001 S.O. n. 43) e ss.mm.ii..

Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 1867 del 18/01/2018 con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.

Descrizione degli impegni

Devono essere rispettati i seguenti divieti e obblighi:

- 1 Divieto di somministrazione ai ruminanti di:
 - Farina di pesce (ammessa solo per ruminanti non svezzati nei sostituti del latte);
 - Fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
 - Prodotti sanguigni derivati da ruminanti e da non ruminanti;
 - Proteine Animali Trasformate (PAT), comprese le farine di sangue, di ruminanti e non ruminanti
- 2 Divieto di somministrazione agli animali di allevamento non ruminanti di:
 - PAT di ruminanti comprese le farine di sangue;
 - (eccetto per i pesci di allevamento) PAT di non ruminanti, comprese le farine di sangue;
 - Prodotti sanguigni derivati da ruminanti;
- 3 Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.
- 4 Obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 “Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale” con particolare riferimento agli obblighi di condizionalità relativi all'art. 15 del Reg. (CE) 999/2001.

IV TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)
Articolo 55, prima e seconda frase

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. n. 165 del 18/7/2001 S.O. n. 190L) e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005);
- Decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007 "Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica";
- Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177);
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 1867 del 18/01/2018.

Recepimento regionale

- DGR n. 2080 DEL 26/11/2002 "DPR 23/04/2001 n. 290 – aggiornamento DGR 571/2002 relativa alle disposizioni procedurali per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita e per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (ad esclusione dei prodotti di cui alla lettera "a", comma 2 dell'art. 2 del DPR 290/2001" pubblicata sul BUR Marche n. 132 del 20/12/2002 ;
- DGR n. 1187 del 2/08/2013 "D.Lgs. 150/2012 – Procedure di riferimento per l'attivazione del servizio per il controllo funzionale/taratura delle macchine per la distribuzione dei Prodotti Fitosanitari e la verifica periodica di tale attività";
- D.D.P.F. n. 282/CSI del 24/07/2014 "D.Lgs. 150/2012 DGR 1187/2013 – Disposizioni procedurali per l'attivazione del servizio di controllo funzionale/taratura delle macchine irroratrici – Assegnazione all'ASSAM di € 20.000,00 e liquidazione anticipo";
- DGR n. 1312 del 24/11/2014 "D.Lgs. 150/2012 – Adeguamento del servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari al DM 22/01/2014 ";
- DGR n. 138 del 2/03/2015 "D.Lgs. 150/2012 – Integrazioni alla DGR 1312/2014 sull'adeguamento del servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari al DM 22/01/2014".

Intervento della Regione

La Regione, a norma dell'articolo 23 comma 1 del DM n. 1867 del 18/01/2018, sulla base delle norme di recepimento della prima e seconda frase dell'articolo 55 del Reg. CE 1107/09, definisce i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono gli impegni previsti dal Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari".

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012). Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza".
- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero annotazione da parte del contoterzista sul registro dei trattamenti aziendale del/degli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del PF, presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;

- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

SETTORE 3

Benessere degli animali

I TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)
Articoli 3 e 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 1867 del 18/01/2017 con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)
Articolo 3 e articolo 4

Recepimento

- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 "Attuazione delle direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Supplemento ordinario alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178)".

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 1867 del 18/01/2018 con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e successive modificazioni.

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)

Articolo 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001 "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 1867 del 18/01/2018 con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del Decreto legislativo n. 146/2001 .

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e successive modificazioni.



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
P.F. Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro

**RECEPIMENTO DEL DECRETO del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
n. 1867 del 18 gennaio 2018**

<< Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale >>

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 del 6 aprile 2018 – Supplemento Ordinario n. 15 , in vigore dal 7/4/2018)

CONDIZIONALITA' 2018 REGIONE MARCHE

Stralcio del "REGISTRO TRATTAMENTI E FERTILIZZAZIONI EFFETTUATI"
gli agricoltori potranno utilizzare anche un modello diverso da quello proposto con il presente atto, purché vengano fornite tutte le informazioni da questo previste, tenuto anche conto delle nuove normative nazionali in materia

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N° 653
DEL 21 MAG. 2018

09
M

Stralcio del REGISTRO TRATTAMENTI E FERTILIZZAZIONI EFFETTUATI

ANNO _____ per il regime di Condizionalità 2018 (D.M. 1867 del 18/01/2018)

DENOMINAZIONE AZIENDA (unità produttiva) _____

DENOMINAZIONE IMPRESA (che dispone dell'azienda) _____

RAPPRESENTANTE LEGALE (dell'impresa) _____

INDIRIZZO^[1] _____

Cod. CUAA _____

Si precisa che la compilazione di questo registro relativamente alla voce “fertilizzazioni” non è vincolante, ai fini della condizionalità, nelle aree al di fuori delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN).

Le registrazioni debbono essere effettuate entro 30 giorni dall'effettuazione del trattamento o concimazione (sia organica che minerale).

Avvertenze nella conservazione/compilazione del Registro dei Trattamenti (RdT):

- Il Registro non necessita una vidimazione;
- Deve essere conservato per almeno tre anni dopo l'anno di riferimento e reso disponibile a tutti gli organi di controllo preposti, unitamente alla copie delle fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari;
- Può essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare;
- Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione dell'RdT, dei CAA, previa notifica alla ASL di competenza;
- Può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa dal titolare dell'azienda, qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi, in questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, una specifica delega scritta da parte del titolare;
- Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda allegando l'apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento; in alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;
- Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il RdT può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;
- L'RdT deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.
- L'RdT deve essere utilizzato inoltre per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo.

^[1] Indicare l'indirizzo della sede legale o, in alternativa, del l' azienda.

Coltura (e/o varietà) _____ superficie coltivata (ha) _____ in pieno campo in serra

Derrata conservata _____ quantità _____

Fasi della coltura¹:

semina/...../..... trapianto/...../..... inizio fioritura/...../..... raccolta...../...../..... casi particolari² (descrivere)

quantità di prodotto raccolto destinato a: (precisare se vendita o reimpiego aziendale)

Zona ZVN	Superf. trattata (ha)	Località	Data trattamento o fertilizzazione	Prodotto/i utilizzato/i ¹	Dose: (in Kg/ha o l/ha) o unità fertilizzanti impiegate/ha (N - P ₂ O ₅ - K ₂ O)	Avversità combattuta (per fitofarmaci)	Nome e firma di chi ha effettuato il trattamento fitosanitario

¹ Per i fitofarmaci riportare anche la Classificazione del prodotto (specificare se: *molto tossico, tossico, nocivo, irritante o non classificato*) e, facoltativamente, aggiungere l'indicazione del principio attivo. Si ricorda che debbono essere conservate copie delle fatture di acquisto dei fitofarmaci degli ultimi tre anni e i documenti di trasporto/fatture dei fertilizzanti. Per i fertilizzanti è possibile in alternativa indicare il quantitativo totale di concime distribuito.

¹ Indicare le date di tutte le fasi colturali e/o fenologiche, se presenti, nel ciclo attuato (obbligo di registrazione dell'insieme delle informazioni utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'**etichetta**).

³ Indicare la situazione di casi particolari (es. impianto frutteto, anno di impianto della coltura poliennale, ecc.)

AB
pp

**SCHEDA
TRATTAMENTO CONTOTERZISTI**

Ragione sociale:	_____		
Indirizzo:	_____		
Capitale sociale:	_____		
Partita IVA:	_____		
Registro imprese di:	_____	n. iscrizione	_____
Controllo funzionale irroratrice n.	_____	anno	_____

Spettabile (1)	_____		

**DICHIARAZIONE DI AVVENUTO TRATTAMENTO
CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI**

Autorizzazione ⁽²⁾ rilasciata da	_____	in data	_____
Titolare autorizzazione ⁽³⁾	_____		

Tipo di coltura trattata	_____	Estensione (in ha)	_____
Nome del prodotto utilizzato ⁽⁴⁾	_____		
Quantità fitofarmaco	kg. _____	Lt.	_____
Quantità miscela	(H ₂ O + fitofarmaco)	HI	_____
Data inizio trattamento	_____	Data fine trattamento	_____

Data	_____
Firma ⁽⁵⁾	_____
Per ricevuta ⁽⁶⁾	_____

NOTE

- (1) Dati azienda committente
- (2) "Patentino".
- (3) Dati della persona, titolare del "patentino", che ha effettuato il trattamento.
- (4) Denominazione commerciale.
- (5) Legale rappresentante azienda agromeccanica.
- (6) Firma legale rappresentante azienda committente.

mt
Rg

All. "C" alla DGR n. del 2018 (BURM n. del)



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
P.F. Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro

RECEPIMENTO DEL

**DECRETO del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

n. 1867 del 18 gennaio 2018

**<< Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale >>**

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 del 6 aprile 2018 – Supplemento
Ordinario n. 15, in vigore dal 7/4/2018)

CONDIZIONALITA' 2018 REGIONE MARCHE

**“DISPOSIZIONE SPECIFICHE DEI PIANI DI GESTIONI E DELLE
MISURE DI CONSERVAZIONE che debbono rispettare gli agricoltori le
cui aziende ricadono in alcune specifiche Aree Natura 2000 ”**

1 Rg

Indice:

DGR n.549 del 15 luglio 2015 sito Natura 2000 IT5340002 Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone	pag. 4
DGR n.550 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 IT5330012 Macchia di Montenero, IT5330013 Macchia delle Tassinete, IT5330014 Fonte delle Bussare	pag. 4
DGR n.551 del 15 luglio 2015 sito Natura 2000 IT5320008 Selva di Castelfidardo	pag. 5
DGR n.552 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 IT5340003 Monte dell'Ascensione, IT5340021 Monte dell'Ascensione, IT5340005 Ponte d'Arli	pag. 5
DGR n.553 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 Monte Conero, IT5320015 Monte Conero.....	pag. 6
DGR n.554 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello, IT5310004 Boschi del Carpegna, IT5310005 Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti, IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello	pag. 6
DGR n.581 del 15 luglio 2015 sito Natura 2000 IT5310010 Alpe della Luna – Bocca Trabaria	pag. 7
DGR n.582 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 IT5340006 Lecceto d'Acquasanta, IT5340018 Fiume Tronto tra Favallanciana e Acquasanta, IT5340007 S. Gerbone, IT5340008 Valle della Corte, IT5340009 Macera della Morte, IT5340010 Monte Comunitore, IT5340012 Boschi ripariali del Tronto	pag. 8
DGR n.583 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 ZPS IT5320018, SIC IT5320001, SIC IT5320010, SIC IT5320014, ZPS IT5320016, SIC IT5320002, ZPS IT5320017, SIC IT5320004, SIC IT5320003, SIC IT5320011, SIC IT5330009, ZPS IT5330026, SIC IT5320012, SIC IT5330015, ZPS IT5330025, SIC IT5320013 adottati dal Parco della Gola della Rossa e Frasassi e dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza	pag. 12
<u>DGR n. 634 del 20 giugno 2016</u> . Sito di Importanza Comunitaria IT5340004 Montagna dei Fiori.....	pag. 13
<u>DGR n. 657 del 27 giugno 2016</u> . Siti di Importanza Comunitaria IT5310011 Bocca Serriola e IT5310018 Serre del Burano,	pag. 14
<u>DGR n. 658 del 27 giugno 2016</u> . Siti di Importanza Comunitaria IT5310007 Litorale della Baia del Re, IT5310008 Corso dell'Arzilla, IT5310009 Selva di San Nicola, IT5310013 Mombaroccio, IT5310015 Tavernelle sul Metauro, IT5310022 Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce,	pag. 14
<u>DGR n. 659 del 27 giugno 2016</u> . Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto	pag. 14
<u>DGR n. 660 del 27 giugno 2016</u> . Sito di Importanza Comunitaria IT5310016 Gola del Furlo,.....	pag. 15
<u>DGR n. 661 del 27 giugno 2016</u> . Siti di Importanza Comunitaria IT5310006 Colle San Bartolo,	pag. 15
<u>DGR n. 687 del 4 luglio 2016</u> . Sito di Importanza Comunitaria IT5340011 Monte Ceresa,	pag. 15
<u>DGR n. 688 del 4 luglio 2016</u> . Sito di Importanza Comunitaria IT5310014 Valle Avellana,	pag. 16
<u>DGR n. 689 del 4 luglio 2016</u> . Sito di Importanza Comunitaria IT5310017 Monte Nerone, Gola di Gorgo a Cerbara,	pag. 16
<u>DGR n. 690 del 4 luglio 2016</u> . Sito di Importanza Comunitaria IT5330010 Piana di Pioraco,	pag. 16
<u>DGR n. 691 del 4 luglio 2016</u> . Sito di Importanza Comunitaria IT5310012 Montecalvo in Foglia,	pag. 17
<u>DGR n. 766 del 18 luglio 2016</u> . Sito Natura 2000 IT5320009 Fiume Esino in località Ripa Bianca,	pag. 17
<u>DGR n. 767 del 18 luglio 2016</u> . Sito di Importanza Comunitaria IT5320005 Costa tra Ancona e Portonovo, adottate dall'Ente Parco del Conero con i piani di gestione dei siti IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 e IT5320015 Monte Conero.	pag. 18

2 Rg

DGR n. 768 del 18 luglio 2016 . SIC IT5330018 Gola di Pioraco, IT5330019 Piani di Montelago, IT5330020 Monte Pennino e Valle Scurosa e ZPS IT5330028 Valle Scurosa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco, pag. 18

DGR n. 769 del 18 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330021 Boschetto a tasso presso Montecavallo pag. 22

DGR n. 821 del 25 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330022 Montagna di Torricchio e della ZPS IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini, pag. 23

DGR n. 822 del 25 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330023 Gola della Valnerina, Monte Fema per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini, pag. 25

DGR n. 869 del 1 agosto 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330024 Selva dell'Abbadia di Fiastra, pag. 26

DGR n. 870 del 1 agosto 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330016 Gola di Sant'Estachio, pag. 26

DGR n. 871 del 1 agosto 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5340015 Montefalcone Appennino, Smerillo. pag. 27

DGR n. 872 del 1 agosto 2016 . ZPS IT5330027 Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge pag. 28

DGR n. 873 del 1 agosto 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330011 Monte Letegge, Monte d'Aria e della ZPS IT5330029 dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, pag. 29

DGR n. 874 del 1 agosto 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330001 Monte Ragnolo e Monte Meta, IT5330003 Rio Terro e IT5330005 Monte Castel Manardo, Tre Santi per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, pag. 31

DGR n. 823 del 25 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330017, IT5330023, IT5340013, IT5340014, IT5340016, IT5340017, IT5340019, IT5340020 e delle ZPS IT5330029 e IT5330030, per le parti ricadenti all'interno del Parco dei Monti Sibillini, pag. 33

DGR n.549 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5340002 Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone, adottato dalla Provincia di Ascoli Piceno e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori:

Sito Natura 2000: **IT5340002**

- Non esistono ulteriori norme specifiche da applicare al sito per la condizionalità

DGR n.550 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5330012 Macchia di Montenero, IT5330013 Macchia delle Tassinete, IT5330014 Fonte delle Bussare, adottati dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza e dell'Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori:

Sito Natura 2000: **IT5330012**

- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni individuati dal Piano, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali. Quest'obbligo può essere derogato in presenza di progetti o Piani forestali specifici tesi al miglioramento ecologico-strutturale del bosco.
- L'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici e selvatici è vietato.

Sito Natura 2000: **IT5330013**

- Nel caso di utilizzo a pascolo delle praterie, è obbligatorio garantire un carico minimo non inferiore a 0,5 UBA/ha e non superiore a 2,0 UBA/ha.
- È vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni e temporanei, fossi e valloni, così come individuati nella cartografia allegata al piano di gestione, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e dei danni legati ad eventi meteorologici eccezionali; è inoltre vietato il taglio in prossimità di sorgenti e pozze d'acqua per un raggio di 10 metri dalle sponde (quest'obbligo può essere derogato se in presenza di un Piano di Gestione/Assestamento). Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione e miglioramento strutturale degli habitat quali ripuliture dalla vegetazione infestante, diradamenti, tagli di avviamento all'alto fusto che tendano alla diversificazione compositiva e strutturale in senso orizzontale e verticale, tagli fitosanitari, rinfoltimenti ecc.
- L'allevamento brado di suidi domestici e selvatici è vietato.

Sito Natura 2000: **IT5330014**

- L'allevamento brado di suidi domestici è vietato.
- Nel caso di utilizzo a pascolo delle praterie, è obbligatorio garantire un carico minimo non inferiore a 0,5 UBA/ha e non superiore a 2,0 UBA/ha.

DGR n.551 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320008 Selva di Castelfidardo, adottato dalla Provincia di Ancona e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori:

Sito Natura 2000: **IT5320008**

- Non esistono ulteriori norme specifiche da applicare al sito per la condizionalità

DGR n.552 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340003 Monte dell'Ascensione, IT5340021 Monte dell'Ascensione, IT5340005 Ponte d'Arli, adottati dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, dalla Provincia di Ascoli Piceno e dall'Unione Montana dei Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori:

Sito Natura 2000: **IT5340003 e IT5340021**

- quando saranno effettuati i tagli di sgombero del vecchio soprassuolo di origine gamica od agamica, in seguito all'affermazione della rinnovazione nata dai tagli, dovranno essere rilasciate delle isole di invecchiamento dell'ampiezza media di 0,5 ettari nell'ambito dell'area da rigenerare, per una superficie complessiva pari al 10% di quest'ultima, con l'intenzione di mantenerle per un periodo pari almeno doppio del turno (ad esempio nel caso di un'utilizzazione di 5000 metri quadrati si dovranno rilasciare isole di invecchiamento di 500 metri quadrati) (Degron e Gallemant, 1999 modificato) ed il rilascio dei soggetti di legge previsti per l'invecchiamento indefinito
- allo scopo di tutelare l'integrità degli ecosistemi fluviali è necessario mantenere una fascia di rispetto di 10 metri per lato in tutti i corsi d'acqua riportati sulla CTR 1:10.000, ferma restando l'esecuzione degli interventi previsti dal Piano di gestione del corso d'acqua e l'applicazione delle indicazioni selvicolturali previste per il tratto montano dei corsi d'acqua di cui alle "Linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua" (Regione Marche, D.A. n° 100/2014);
- realizzazione di fasce di vegetazione con siepi di specie autoctone o semplicemente lasciando una fascia non lavorata sul margine superiore dei calanchi pari ad almeno 8 metri. Contestualmente si prevede il controllo delle specie esotiche .

Sito Natura 2000: **IT5340005**

- quando saranno effettuati i tagli di sgombero del vecchio soprassuolo di origine gamica od agamica, in seguito all'affermazione della rinnovazione nata dai tagli, dovranno essere rilasciate delle isole di invecchiamento dell'ampiezza media di 0,5 ettari nell'ambito dell'area da rigenerare, per una superficie complessiva pari al 10% di quest'ultima, con l'intenzione di mantenerle per un periodo pari almeno doppio del turno (ad esempio nel caso di un'utilizzazione di 5000 metri quadrati si dovranno rilasciare isole di invecchiamento di 500 metri quadrati) (Degron e Gallemant, 1999 modificato) ed il rilascio dei soggetti di legge previsti per l'invecchiamento indefinito
- allo scopo di tutelare l'integrità degli ecosistemi fluviali è necessario mantenere una fascia di rispetto di 10 metri per lato in tutti i corsi d'acqua riportati sulla CTR 1:10.000, ferma restando l'esecuzione degli interventi previsti dal Piano di gestione del corso d'acqua e l'applicazione delle indicazioni selvicolturali previste per il tratto montano dei corsi d'acqua di cui alle "Linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua" (Regione Marche, D.A. n°. 100/2014)
- realizzazione di fasce di vegetazione con siepi di specie autoctone o semplicemente lasciando una fascia non lavorata in prossimità delle aree a rischio di frane e smottamenti. Contestualmente si prevede il controllo delle specie esotiche.

DGR n.553 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 Monte Conero, IT5320015 Monte Conero, adottati dall'Ente Parco regionale del Conero e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori:

Sito Natura 2000: **IT5320006, IT5320007 e IT5320015**

- Misure di Conservazione degli Habitat e delle specie di interesse comunitario sui quali le attività agro pastorali hanno impatti accertati, per il SIC e la ZPS denominati Monte Conero.
 - 1) Misure di conservazione per l'Habitat 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee) nel territorio del SIC e della ZPS denominate entrambe "Monte Conero": v. Allegato A alla DGR n. 1744/2012.
 - 2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui la ZPS "Monte Conero" è stata designata: v. Allegato A alla DGR n. 1744/2012.
 - 3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0*: Allegato A alla DGR n. 1744/2012.\
- Divieto di utilizzo di specie alloctone arboree e/o arbustive all'interno del sito, per rimboschimenti, filari, siepi, rinfoltimenti e impianti di arboricoltura da legno. Divieto di piantagione per qualsiasi scopo nel caso di specie a comportamento invasivo come Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Paliurus spinachristi.
- Divieto di utilizzo di diserbanti di sintesi per la gestione della vegetazione dei margini stradali, margini dei campi, aree incolte, fossi.
- Divieto di utilizzo di prodotti diserbanti, ormoni e anticrittogamici di sintesi in corrispondenza delle aree con segnalazioni di presenza di *Himantoglossum adriaticum*.
- Nelle fustaie dell'habitat 92°0 gli interventi di diradamento o di utilizzazione non possono ridurre il valore dell'area basimetrica al di sotto di 20 m²/ha.
- Nelle fustaie dell'habitat 91AA* gli interventi di diradamento o di utilizzazione non possono ridurre il valore dell'area basimetrica al di sotto di 20 m²/ha.
- Negli interventi selvicolturali dovranno essere rilasciati 5 individui/ha tra quelli di maggiori dimensioni.
- Rilasciare la necromassa in bosco, sia a terra che in piedi, ad eccezione di una fascia di 20 m dalle strade e dalle zone d'interfaccia con superfici agropastorali. Dovrà essere rilasciata tutta la necromassa legnosa fino a 20 m³/ha.

DGR n.554 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello, IT5310004 Boschi del Carpegna, IT5310005 Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti, IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello adottati dal Parco del Sasso Simone e Simoncello e dall'Unione Montana del Montefeltro e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori:

Sito Natura 2000: **IT5310003, IT5310004, IT5310005 e IT5310026**

- E' vietata la trasemina con miscugli commerciali, la concimazione e spandimento di reflui zootecnici nelle praterie naturali e semi-naturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'Alleanza Cynosurion cristati e dell'ordine Arrhenatheretalia.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali. Quest'obbligo può essere derogato in presenza di progetti o Piani forestali specifici tesi al miglioramento ecologico-strutturale del bosco. Gli impluvi da assoggettare a quest'obbligo sono quelli riportati nel reticolo idrografico della CTR regionale.
- L'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici e selvatici è vietato. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati. L'allevamento brado con recinzioni non può riguardare le faggete (9210) e le formazioni del Tilio-Acerion (9180). E' comunque vietato il pascolo di qualsiasi specie animale domestica in natura (recintato, non recintato, sorvegliato ecc.) nei boschi ove si eseguono tagli di utilizzazione e di rinnovazione naturale degli stessi per 5 anni, ovvero per il periodo indicato dalle vigenti PMPF concernenti il pascolo in bosco.
- E' vietata la lavorazione del terreno per una fascia di 2 m nelle aree al margine di formazioni boschive, arbusteti, praterie naturali e raccolte d'acqua. Il divieto non si applica nel caso l'area coltivata abbia una superficie inferiore all'ettaro. La vegetazione nella fascia potrà avere una struttura sia arbustiva che erbacea o mista e sono consentivi gli interventi (tagli di contenimento delle specie arbustive presenti all'interno delle fasce, rimozione delle specie arboree, pascolo, sfalci periodici, ecc.) necessari a mantenere la struttura della vegetazione ed evitare la sua evoluzione verso formazioni boschive. Gli interventi non potranno essere condotti nel periodo 15 aprile – 30 luglio e non potranno essere utilizzati prodotti chimici. Sono inoltre fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti. La fascia ecotonale, anche se in essa dovesse svilupparsi una formazione arbustiva, formalmente è da considerarsi coltivo e quindi non generare l'obbligo della creazione di un ulteriore fascia.
- Divieto dell'uso di fertilizzanti chimici, prodotti fitosanitari, ammendanti e di spargimento liquami o altre sostanze organiche entro una fascia di rispetto di 100 m dall'habitat. Nell'area è altresì fatto divieto assoluto di ogni forma di fertilizzazione azotata. (**habitat 3140 e 3150**).
- Fatte salve le date iniziali previste dalla normativa vigente, il pascolo potrà proseguire sino al 30 settembre di ogni anno e non oltre questa data. Nelle praterie del SIC IT5310005 al di sopra di 1.000 m di quota, l'attività di pascolo dovrà avere inizio dopo il 1° giugno; tale obbligo può essere derogato in presenza di Piani di gestione del pascolo e su un massimo del 20% della superficie ogni anno. Le aree in deroga devono essere diverse ogni anno.
- Nei prati permanenti di origine artificiale con potenzialità per l'habitat 6510 sono obbligatori lo sfalcio tardo primaverile e la concimazione organica.

DGR n.581 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5310010 Alpe della Luna – Bocca Trabaria adottato dall'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori:

Sito Natura 2000: **IT5310010**

- È vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione

- del dissesto idrogeologico e dei danni legati ad eventi meteorologici eccezionali; è inoltre vietato il taglio in prossimità di sorgenti e pozze d'acqua per un raggio di 10 metri dalle sponde (quest'obbligo può essere derogato se in presenza di un Piano di Gestione/Assestamento Forestale).
- Nel caso di utilizzo a pascolo delle praterie, è obbligatorio garantire un carico minimo non inferiore a 0,5 UBA ha-1 e non superiore a 2,0 UBA ha-1.
 - Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:
 - divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente;
 - divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi salvo diverse prescrizioni definite dall'Ente Gestore;
 - esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.
 - Divieto di rimboschimento delle aree di pascolo interessate da habitat di interesse comunitario di prateria e di arbusteto, salvo motivi di somma urgenza, di sicurezza idraulica, di pubblica incolumità e in base a prescrizioni diverse definite per motivi specifici dall'Ente Gestore.
 - È vietato l'utilizzo di cisterne, vasche da bagno, e pozzi aperti sul piano di campagna, che sono causa di caduta e intrappolamento di molte specie animali tra cui gli anfibi.
 - È vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni e temporanei, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e dei danni legati ad eventi meteorologici eccezionali; è inoltre vietato il taglio in prossimità di sorgenti e pozze d'acqua per un raggio di 10 metri dalle sponde (quest'obbligo può essere derogato se in presenza di un Piano di Gestione/Assestamento Forestale).

DGR n.582 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340006 Lecceto d'Acquasanta, IT5340018 Fiume Tronto tra Favallanciana e Acquasanta, IT5340007 S. Gerbone, IT5340008 Valle della Corte, IT5340009 Macera della Morte, IT5340010 Monte Comunitore, IT5340012 Boschi ripariali del Tronto, adottati dall'Ente Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, dal Parco nazionale dei Monti Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori:

Misure valide per tutti i siti Natura 2000 (IT5340006, IT5340007, IT5340009, IT5340010, IT 5340008, IT5340012 e IT5340018)

- È vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni e temporanei, così come individuati nella cartografia allegata al piano di gestione, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e dei danni legati ad eventi meteorologici eccezionali; è inoltre vietato il taglio in prossimità di sorgenti e pozze d'acqua per un raggio di 10 metri dalle sponde. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione e miglioramento strutturale degli habitat quali ripuliture dalla vegetazione infestante, diradamenti, tagli fitosanitari, rinfoltimenti ecc..
- Nell'esecuzione di tagli boschivi di fine turno dei cedui su superfici superiori a 3 ettari devono essere rilasciate superfici forestali destinate all'invecchiamento indefinito, denominate "isole di biodiversità". Le isole di biodiversità sono rappresentative delle formazioni forestali presenti nell'area e interessano le zone, del lotto boschivo al taglio, più rilevanti dal punto di vista ambientale, da individuare prioritariamente in presenza di nuclei di formazioni caratterizzanti habitat

prioritari (ai sensi della Direttiva 92/43/CEE) o in presenza di siti dove è segnalata la presenza di specie di interesse conservazionistico e/o siti di riproduzione, nidificazione, alimentazione e svernamento per tali specie. L'estensione delle isole di biodiversità ammonta al 3% della superficie al taglio. Ciascuna isola ha estensione non inferiore a 500 metri quadrati. In fase di progettazione le isole di biodiversità sono rappresentate in cartografia e i dati relativi sono informatizzati e georeferiti nel sistema UTM 33 INT1909 ED50 e WGS84 e forniti all'Ente Parco e al Coordinamento territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato in formato shapefile. Gli alberi interni alle isole non concorrono alla determinazione del numero di matricine da rilasciare a dote del bosco.

- Almeno un terzo del numero di matricine da riservare è di età multipla del turno e tra queste sono destinate all'invecchiamento indefinito almeno dieci matricine ad ettaro, e in proporzione per frazione di bosco soggetta ad utilizzazione, scelte tra quelle con diametro maggiore a petto d'uomo. Nella scelta delle matricine prevale un criterio di tipo qualitativo, in modo da rilasciare per il turno successivo matricine con fusti vigorosi. Le matricine sono scelte fra gli alberi da seme, o in mancanza fra i polloni, di migliore portamento e più sviluppati.
- Tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:
 - divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente;
 - divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi salvo diverse prescrizioni definite dall'Ente Parco;
 - esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.
- Divieto di rimboschimento delle aree di pascolo interessate da habitat di interesse comunitario di prateria e di arbusteto, salvo motivi di somma urgenza, di sicurezza idraulica, di pubblica incolumità e in base a prescrizioni diverse definite per motivi specifici dall'Ente Parco.
- È vietato l'utilizzo di cisterne, vasche da bagno, e pozzi aperti sul piano di campagna, che sono causa di caduta e intrappolamento di molte specie animali tra cui gli anfibi.

Misure specifiche per i Siti Natura 2000: **IT5340006, IT5340018**

- Al fine di non interferire con il periodo riproduttivo delle specie animali soggette a tutela, la stagione di taglio in relazione ai tagli di fine turno, sia per i cedui, sia per le fustaie, è sospesa:
 - nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 30 giugno fino a 1.300 metri di quota;
 - nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 15 luglio per le quote superiori a 1.300 metri, allo scopo di salvaguardare la riproduzione di specie tardive come la balia dal collare (*Ficedula albicollis*);
 - nel periodo compreso fra il 1 marzo e il 15 luglio, per le aree di accertata presenza e per le aree maggiormente idonee, opportunamente individuate e cartografate dall'Ente Parco, per le specie precoci come i picchi (*Dendrocopos* sp. pl.) e per specie di insetti saproxilici (*Osmoderma eremita*, *Rosalia alpina*, *Cerambyx cerdo*).
 - nel periodo compreso fra il 15 febbraio e il 31 luglio entro 500 m dai nidi occupati di aquila reale.Nei periodi indicati è altresì vietato svolgere le operazioni di concentramento, esbosco e sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore. L'Ente Parco, per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna e della flora e in generale di tutela dell'ambiente, può modificare i termini temporali di cui sopra. Qualora ricorrano circostanze speciali quali morie diffuse per agenti patogeni o atmosferici, con correlato aumentato rischio di incendio o per la pubblica incolumità, sono consentiti interventi straordinari ed urgenti per la messa in sicurezza delle stesse aree boschive, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
- Divieto di eliminare gli elementi naturali e seminaturali ad alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale (siepi, filari, alberi isolati, fasce boscate ecc.), così come individuati e cartografati a cura dell'Ente Parco, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Ente Parco.
- Nel caso di utilizzo a pascolo delle praterie, è obbligatorio garantire un carico minimo non inferiore a 0,5 UBA ha⁻¹ e non superiore a 2,0 UBA ha⁻¹.

Misure specifiche per il Sito Natura 2000: **IT5340007**

- Al fine di non interferire con il periodo riproduttivo delle specie animali soggette a tutela, la stagione di taglio in relazione ai tagli di fine turno, sia per i cedui, sia per le fustaie, è sospesa:
 - nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 30 giugno fino a 1.300 metri di quota;
 - nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 15 luglio per le quote superiori a 1.300 metri, allo scopo di salvaguardare la riproduzione di specie tardive come la balia dal collare (*Ficedula albicollis*);
 - nel periodo compreso fra il 1 marzo e il 15 luglio, per le aree di accertata presenza e per le aree maggiormente idonee, opportunamente individuate e cartografate dall'Ente Parco, per le specie precoci come i picchi (*Dendrocopos* sp. pl.) e per specie di insetti saproxilici (*Osmoderma eremita*, *Rosalia alpina*, *Cerambyx cerdo*).
 - nel periodo compreso fra il 15 febbraio e il 31 luglio entro 500 m dai nidi occupati di aquila reale.Nei periodi indicati è altresì vietato svolgere le operazioni di concentramento, esbosco e sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore. L'Ente Parco, per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna e della flora e in generale di tutela dell'ambiente, può modificare i termini temporali di cui sopra. Qualora ricorrano circostanze speciali quali morie diffuse per agenti patogeni o atmosferici, con correlato aumentato rischio di incendio o per la pubblica incolumità, sono consentiti interventi straordinari ed urgenti per la messa in sicurezza delle stesse aree boschive, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
- Nel caso di utilizzo a pascolo delle praterie, è obbligatorio garantire un carico minimo non inferiore a 0,5 UBA ha-1 e non superiore a 2,0 UBA ha-1.
- Divieto di rimboschimento delle aree di pascolo interessate da habitat di interesse comunitario di prateria e di arbusteto, salvo motivi di somma urgenza, di sicurezza idraulica, di pubblica incolumità e in base a prescrizioni diverse definite per motivi specifici dall'Ente Parco.

Misure specifiche per il Sito Natura 2000: **IT5340008**

- Al fine di non interferire con il periodo riproduttivo delle specie animali soggette a tutela, la stagione di taglio in relazione ai tagli di fine turno, sia per i cedui, sia per le fustaie, è sospesa:
 - nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 30 giugno fino a 1.300 metri di quota;
 - nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 15 luglio per le quote superiori a 1.300 metri, allo scopo di salvaguardare la riproduzione di specie tardive come la balia dal collare (*Ficedula albicollis*);
 - nel periodo compreso fra il 1 marzo e il 15 luglio, per le aree di accertata presenza e per le aree maggiormente idonee, opportunamente individuate e cartografate dall'Ente Parco, per le specie precoci come i picchi (*Dendrocopos* sp. pl.) e per specie di insetti saproxilici (*Osmoderma eremita*, *Rosalia alpina*, *Cerambyx cerdo*).
 - nel periodo compreso fra il 15 febbraio e il 31 luglio entro 500 m dai nidi occupati di aquila reale.Nei periodi indicati è altresì vietato svolgere le operazioni di concentramento, esbosco e sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore. L'Ente Parco, per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna e della flora e in generale di tutela dell'ambiente, può modificare i termini temporali di cui sopra. Qualora ricorrano circostanze speciali quali morie diffuse per agenti patogeni o atmosferici, con correlato aumentato rischio di incendio o per la pubblica incolumità, sono consentiti interventi straordinari ed urgenti per la messa in sicurezza delle stesse aree boschive, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
- Divieto di eliminare gli elementi naturali e seminaturali ad alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale (siepi, filari, alberi isolati, fasce boscate ecc.), così come individuati e cartografati a cura dell'Ente Parco, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Ente Parco.
- Nel caso di utilizzo a pascolo delle praterie, è obbligatorio garantire un carico minimo non inferiore a 0,5 UBA ha-1 e non superiore a 2,0 UBA ha-1.
- Divieto di rimboschimento delle aree di pascolo interessate da habitat di interesse comunitario di prateria e di arbusteto, salvo motivi di somma urgenza, di sicurezza idraulica, di pubblica incolumità e in base a prescrizioni diverse definite per motivi specifici dall'Ente Parco.

Misure specifiche per i Siti Natura 2000: **IT5340009 e IT5340010**

- Al fine di non interferire con il periodo riproduttivo delle specie animali soggette a tutela, la stagione di taglio in relazione ai tagli di fine turno, sia per i cedui, sia per le fustaie, è sospesa:
 - nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 30 giugno fino a 1.300 metri di quota;
 - nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 15 luglio per le quote superiori a 1.300 metri, allo scopo di salvaguardare la riproduzione di specie tardive come la balia dal collare (*Ficedula albicollis*);
 - nel periodo compreso fra il 1 marzo e il 15 luglio, per le aree di accertata presenza e per le aree maggiormente idonee, opportunamente individuate e cartografate dall'Ente Parco, per le specie precoci come i picchi (*Dendrocopos* sp. pl.) e per specie di insetti saproxilici (*Osmoderma eremita*, *Rosalia alpina*, *Cerambyx cerdo*).
 - nel periodo compreso fra il 15 febbraio e il 31 luglio entro 500 m dai nidi occupati di aquila reale.Nei periodi indicati è altresì vietato svolgere le operazioni di concentramento, esbosco e sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore. L'Ente Parco, per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna e della flora e in generale di tutela dell'ambiente, può modificare i termini temporali di cui sopra. Qualora ricorrano circostanze speciali quali morie diffuse per agenti patogeni o atmosferici, con correlato aumentato rischio di incendio o per la pubblica incolumità, sono consentiti interventi straordinari ed urgenti per la messa in sicurezza delle stesse aree boschive, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
- Divieto di eliminare gli elementi naturali e seminaturali ad alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale (siepi, filari, alberi isolati, fasce boscate ecc.), così come individuati e cartografati a cura dell'Ente Parco, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Ente Parco.
- Divieto di rimboschimento delle aree di pascolo interessate da habitat di interesse comunitario di prateria e di arbusteto, salvo motivi di somma urgenza, di sicurezza idraulica, di pubblica incolumità e in base a prescrizioni diverse definite per motivi specifici dall'Ente Parco.

Sito Natura 2000: **IT5340012**

- Al fine di non interferire con il periodo riproduttivo delle specie animali soggette a tutela, la stagione di taglio in relazione ai tagli di fine turno, sia per i cedui, sia per le fustaie, è sospesa nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 30 giugno fino a 1.300 metri di quota.
Nei periodi indicati è altresì vietato svolgere le operazioni di concentramento, esbosco e sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore. L'Ente Parco, per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna e della flora e in generale di tutela dell'ambiente, può modificare i termini temporali di cui sopra. Qualora ricorrano circostanze speciali quali morie diffuse per agenti patogeni o atmosferici, con correlato aumentato rischio di incendio o per la pubblica incolumità, sono consentiti interventi straordinari ed urgenti per la messa in sicurezza delle stesse aree boschive, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
- Divieto di eliminare gli elementi naturali e seminaturali ad alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale (siepi, filari, alberi isolati, fasce boscate ecc.), così come individuati e cartografati a cura dell'Ente Parco, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Ente Parco.
- Nel caso di utilizzo a pascolo delle praterie, è obbligatorio garantire un carico minimo non inferiore a 0,5 UBA ha-1 e non superiore a 2,0 UBA ha-1.
- Divieto di rimboschimento delle aree di pascolo interessate da habitat di interesse comunitario di prateria e di arbusteto, salvo motivi di somma urgenza, di sicurezza idraulica, di pubblica incolumità e in base a prescrizioni diverse definite per motivi specifici dall'Ente Parco.
- Nel SIC si prevede quanto segue:
 - - divieto di utilizzo di rodenticidi;
 - divieto di utilizzo di pesticidi di classe I o con Risk Index > 8;

- - divieto di uso di erbicidi (salvo prodotti ammessi ai sensi del Reg. CE 2092/91 e ss.mm.ii) Il divieto di utilizzo di erbicidi è esteso a tutte le tipologie di prodotto laddove le distanze da corpi e/o corsi d'acqua sia inferiore a m 15.

DGR n.583 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 ZPS IT5320018, SIC IT5320001, SIC IT5320010, SIC IT5320014, ZPS IT5320016, SIC IT5320002, ZPS IT5320017, SIC IT5320004, SIC IT5320003, SIC IT5320011, SIC IT5330009, ZPS IT5330026, SIC IT5320012, SIC IT5330015, ZPS IT5330025, SIC IT5320013 adottati dal Parco della Gola della Rossa e Frasassi e dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza ed Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori:

Sito Natura 2000: **IT5320018, IT5320001, IT5320010 e IT5320014**

- E' vietato realizzare la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'Alleanza Cynosurion cristati. Scheda azione 5.
- L'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici e selvatici è vietato. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati, per i quali è fatto obbligo di provvedere al monitoraggio degli effetti di tale attività sull'ecosistema forestale.
 - L'allevamento brado con recinzioni è vietato nelle seguenti formazioni forestali: faggete (habitat *9210); cerrete (habitat 91L0); formazioni del Tilio-Acerion (habitat *9180). Nelle leccete (habitat 9340) l'allevamento suino brado sarà consentito solo se limitato da recinzioni e fino alla copertura di una frazione pari all'uno per cento.
 - E' vietato il pascolo di qualsiasi specie animale e natura (recintato, non recintato, sorvegliato ecc.) nei boschi ove si eseguono tagli di utilizzazione e di rinnovazione naturale degli stessi per 5 anni, ovvero per il periodo indicato dalle vigenti PMPF concernenti il pascolo in bosco.

Sito Natura 2000: **IT5320016, IT5320002, IT5320017, IT5320003, IT5320004**

- Divieto di trasemina nelle praterie riconosciute come habitat di Direttiva, fatti salvi gli interventi di miglioramento dei pascoli degradati effettuati utilizzando germoplasma locale.
- Sono vietati il taglio e la rimozione di alberi morti in piedi e/o evidentemente deperenti all'interno di ambienti agricoli e/o pascolati se eccedenti i 45 cm di diametro, fatte salve esigenze legate alla sicurezza che dovranno essere accertate mediante analisi VTA, alla realizzazione di prevenzione degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

Sito Natura 2000: **IT5320011, IT5330009, IT5330026, IT5320012, IT5330015, IT5330025 e IT5320013**

- E' vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'Alleanza Cynosurion cristati.
- L'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici e selvatici è vietato. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati. L'allevamento brado con recinzioni non può riguardare le faggete (9210), le cerrete (91L0), le formazioni del Tilio-Acerion (9180) e i castagneti (9260). Complessivamente possono essere autorizzate recinzioni che non interessino più del 1% della superficie occupata dalle leccete (9340) e dai boschi di roverella (91AA) e il 2% delle formazioni

forestali non costituenti habitat di interesse comunitario. I progetti debbono essere sottoposti a valutazione d'incidenza. È vietato il pascolo di qualsiasi specie animale domestica in natura (recintato, non recinto, sorvegliato ecc.) nei boschi ove si eseguono tagli di utilizzazione e di rinnovazione naturale degli stessi per 5 anni, ovvero per il periodo indicato dalle vigenti PMPF concernenti il pascolo in bosco.

DGR n. 634 del 20 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340004 Montagna dei Fiori, adottate dalla Provincia di Ascoli Piceno in qualità di ente di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: **IT5340004**

- È obbligatorio ruotare lo stazzo degli animali al pascolo; la rotazione deve avvenire ogni anno.
- È vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'alleanza *Cynosurion cristati*.
- Garantire un carico minimo non inferiore a 0,3 UBA/ha e non superiore a 2 UBA/ha.
- Gli habitat 9340, 9180*, 91L0 devono essere lasciati alla libera evoluzione, pertanto è vietata qualsiasi attività di origine antropica.
- Nell'habitat 91AA* è vietato il taglio di *Ilex aquifolium* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Negli habitat 9120 e 9260 è anche vietato il taglio di *Tilia platyphyllos*, *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior*, *Taxus baccata* e *Carpinus betulus* presenti in formazioni forestali. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione delle specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazione nei boschi, previa approvazione di un Piano o progetto specifico da parte dell'Ente gestore. Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto coltivati.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti. Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto coltivati.
- Negli habitat 91AA*, 91L0 e 9260 è vietato il taglio dei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 3 metri. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti. Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto coltivati.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura spalcatrice, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi di alberi di alto fusto (art. 2 L.R. 6/2005) morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha.
- Nei cedui e nelle fustaie degli habitat 91AA*, 91L0 e 9260 è vietato il taglio degli individui plurisecolari, fatti salvi inderogabili motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica e/o a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti. Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto coltivati.
- Negli habitat 91AA*, 9210 e 9260 è vietato il pascolo non occasionale di animali domestici in bosco nel periodo 1 apr-31 mag. È inoltre vietato, per l'intera estensione dell'habitat, l'allevamento di selvatici.
- Negli habitat 91AA*, 9210 e 9260 la ramaglia e i residui della lavorazione vanno sempre depezzati e lasciati sul letto di caduta.



DGR n. 657 del 27 giugno 2016 . **Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310011 Bocca Serriola e IT5310018 Serre del Burano, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone in qualità di ente di gestione.**

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: **IT5310011**

- Obbligo di non abbattere alberi (latifoglie) deperienti attaccati di insetti xilofagi e xilosaprofagi.

Sito Natura 2000: **IT5310018**

- Non esistono ulteriori norme specifiche da applicare al sito per la condizionalità

DGR n. 658 del 27 giugno 2016 . **Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310007 Litorale della Baia del Re, IT5310008 Corso dell'Arzilla, IT5310009 Selva di San Nicola, IT5310013 Mombaroccio, IT5310015 Tavernelle sul Metauro, IT5310022 Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce, adottate dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di ente di gestione.**

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: **IT5310007**

- Non esistono ulteriori norme specifiche da applicare al sito per la condizionalità

Sito Natura 2000: **IT5310008**

- Non esistono ulteriori norme specifiche da applicare al sito per la condizionalità

Sito Natura 2000: **IT5310009**

- Obbligo di non abbattere alberi (latifoglie) deperienti attaccati di insetti xilofagi e xilosaprofagi.

Sito Natura 2000: **IT5310013**

- Obbligo di non abbattere alberi (latifoglie) deperienti attaccati di insetti xilofagi e xilosaprofagi.

Sito Natura 2000: **IT5310015**

- Obbligo di non abbattere alberi (latifoglie) deperienti attaccati di insetti xilofagi e xilosaprofagi.

Sito Natura 2000: **IT5310022**

- Obbligo di non abbattere alberi (latifoglie) deperienti attaccati di insetti xilofagi e xilosaprofagi.

DGR n. 659 del 27 giugno 2016 . **Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dall'Unione Montana dell'Esino Frasassi in qualità di enti di gestione.**

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: **IT5310019**

- Obbligo di non abbattere alberi (latifoglie) deperienti attaccati di insetti xilofagi e xilosaprofagi.
- Misure di conservazione dell'Habitat 6210 nei siti Natura 2000: vedi Allegato 1 alla DGR n. 1202/2011.

DGR n. 660 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310016 Gola del Furlo, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: **IT5310016**

- Obbligo di non abbattere alberi (latifoglie) deperienti attaccati di insetti xilofagi e xilosaprofagi

DGR n. 661 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310006 Colle San Bartolo, adottate dall'Ente Parco del Monte San Bartolo e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: **IT5310006**

- Obbligo di non abbattere alberi (latifoglie) deperienti attaccati di insetti xilofagi e xilosaprofagi

DGR n. 687 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340011 Monte Ceresa, adottate dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione in qualità di enti di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: **IT5340011**

- Nell'habitat 91AA* é vietato il taglio di *Ilex aquifolium* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Nell'habitat 9210* è vietato il taglio di *Tilia platyphyllos*, *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior*, *Ilex aquifolium*, *Taxus baccata* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Nell'habitat 9260 é vietato il taglio di *Tilia platyphyllos*, *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior*, *Ilex aquifolium*, *Taxus baccata*, *Carpinus betulus* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto coltivati. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione delle specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazione nei boschi, previa approvazione di un Piano o progetto specifico da parte dell'Ente gestore.
- Negli habitat 91AA*, 91L0 e 9260 è vietato il taglio dei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 3 metri. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti, Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto coltivati.
- Nei cedui e nelle fustaie degli habitat 91AA*, 91L0 e 9260 è vietato il taglio degli individui plurisecolari, fatti salvi inderogabili motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica e/o a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti. Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto coltivati.

- Negli habitat 91AA*, 9210 e 9260 è vietato il pascolo non occasionale di animali domestici in bosco. È inoltre vietato, per l'intera estensione dell'habitat, l'allevamento di animali selvatici.
- Negli habitat 91AA*, 9210 e 9260 la ramaglia e i residui della lavorazione vanno sempre depezzati e lasciati sul letto di caduta.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti. Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto coltivati.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) di diametro superiore a 30 cm a petto d'uomo morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

DGR n. 688 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310014 Valle Avellana, adottate dall'Unione Montana del Montefeltro in qualità di enti di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: **IT5310014**

- Obbligo di non abbattere alberi (latifoglie) deperienti attaccati di insetti xilofagi e xilosapofagi

DGR n. 689 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310017 Monte Nerone, Gola di Gorgo a Cerbara, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro in qualità di enti di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: **IT5310017**

- Non esistono ulteriori norme specifiche da applicare al sito per la condizionalità

DGR n. 690 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330010 Piana di Pioraco, adottate dall'Unione Montana Alti Valli del Potenza e dell'Esino in qualità di enti di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: **IT5310010**

- Nell'habitat 91AA* è vietato il taglio di *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior*, *Ilex aquifolium*, *Taxus baccata* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione delle specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazione nei boschi, previa approvazione di un Piano o progetto specifico da parte dell'Ente gestore.
- Nell'habitat 91AA* è vietato l'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati. Complessivamente possono essere autorizzate recinzioni per

l'allevamento brado di suidi domestici e selvatici che non interessino più dell'1% della superficie occupata dai boschi di roverella (Habitat 91AA*) e il 2% delle formazioni forestali non costituenti habitat di interesse comunitario.

- Nell'habitat 91AA* è vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.
- Nei cedui dell'habitat 91AA* è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura spalcatrice, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) di diametro superiore a 30 cm a petto d'uomo morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

DGR n. 691 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310012 Montecalvo in Foglia, adottate dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: **IT5310012**

- Obbligo di non abbattere alberi (latifoglie) deperienti attaccati di insetti xilofagi e xilosaprofagi

DGR n. 766 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320009 Fiume Esino in località Ripa Bianca, adottato dalla Provincia di Ancona e dalla Riserva naturale Ripa Bianca in qualità di enti di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: **IT5320009**

- In caso di accertata presenza di erpetofauna, nelle aree umide di qualsiasi dimensione è vietata nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre la realizzazione di qualsiasi intervento e azione che possa arrecare disturbo, quali prelievo delle acque, lavorazione dei terreni e taglio della vegetazione ad una distanza minore di 10 metri dall'argine. Sono inoltre vietati:
 - il taglio delle formazioni arboree e arbustive occupate da garzaie;
 - la realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;

- gli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva ed erbacea (tramite taglio, sfalcio e lavorazioni del terreno), all'interno delle zone umide e delle garzaie fatto salvo gli interventi di prevenzione degli incendi e per interventi di manutenzione straordinaria previa autorizzazione dell'ente gestore;
- l'utilizzo dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione delle aree umide e della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori). le captazioni idriche e le attività che comportino il prosciugamento, anche solo temporaneo, dei corsi d'acqua e delle aree umide, o le improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua, o la riduzione della superficie di isole o zone affioranti;
- la pioppicoltura ed arboricoltura da legno a ciclo breve all'interno delle golene;
- gli interventi, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, di taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione e delle formazioni arbustive.
- All'interno delle aree coltivate va creata una fascia inerbita di 10 m di ampiezza nelle aree indicate nella cartografia allegata al Piano di gestione.

DGR n. 767 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5320005 Costa tra Ancona e Portonovo, adottate dall'Ente Parco del Conero con i piani di gestione dei siti IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 e IT5320015 Monte Conero.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: **IT5320005**

- Divieto di utilizzo di specie alloctone arboree e/o arbustive all'interno del sito, per rimboschimenti, filari, siepi, rinfoltimenti e impianti di arboricoltura da legno.
- Divieto di utilizzo di diserbanti di sintesi per la gestione della vegetazione dei margini stradali, margini dei campi, aree incolte, fossi.
- Divieto di utilizzo di prodotti diserbanti, ormoni e anticrittogamici di sintesi in corrispondenza delle aree con segnalazioni di presenza di *Himantoglossum adriaticum*.
- Nelle fustaie dell'habitat 92A0 gli interventi di diradamento o di utilizzazione non possono ridurre il valore di area basimetrica al di sotto di 20 m²/ha.
- Nelle fustaie dell'habitat 91AA* gli interventi di diradamento o di utilizzazione non possono ridurre il valore di area basimetrica al di sotto di 20 m²/ha.
- Negli interventi selvicolturali dovranno essere rilasciati 5 individui/ha tra quelli di maggiori dimensioni.
- Rilasciare la necromassa in bosco, sia a terra che in piedi, ad eccezione di una fascia di 20 m dalle strade e dalle zone d'interfaccia con superfici agropastorali. Dovrà essere rilasciata tutta la necromassa legnosa fino a 20 mc/ha.

DGR n. 768 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei SIC IT5330018 Gola di Pioraco, IT5330019 Piani di Montelago, IT5330020 Monte Pennino e Valle Scurosa e della ZPS IT5330028 Valle Scurosa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino in qualità di enti di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: **IT5330018**

- Nelle praterie sopra i 1000 m slm degli habitat 4090, 5110, 5130, 6110*, 6170, 6210* e 6220*, il pascolo dovrà avere inizio dopo il 1 giu e potrà proseguire fino al 15 dic (l'obbligo del 1 giu può essere derogato ogni anno in presenza di piano di pascolamento sul 20% di superficie).
- È vietato il rimboschimento con conifere (fatto salvi gli interventi legati alla reintroduzione di specie estinte) e qualsiasi tipo di riforestazione sui pascoli e prati-pascolo seminaturali.
- Negli habitat 91AA*, 9210 e 9340 è vietato il taglio di *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior*, *Ilex aquifolium*, *Taxus baccata* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione delle specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazione nei boschi, previa approvazione di un Piano o progetto specifico da parte dell'Ente gestore.
- Negli habitat 91AA*, 9210 e 9340 l'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici è vietato. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati. L'allevamento brado con recinzioni non può riguardare le faggete (9210*). Complessivamente possono essere autorizzate recinzioni per l'allevamento brado di suidi domestici e selvatici che non interessino più dell'1% della superficie occupata dalle leccete (9340) e dei boschi di roverella (91AA*) e il 2% delle formazioni forestali non costituenti habitat di interesse comunitario.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.
- Nei cedui dell'habitat 91AA*, 9210* e 9340 è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura spalcatrice, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pechchiaiolo e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) di diametro superiore a 30 cm a petto d'uomo morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

Sito Natura 2000: **IT5330019**

- Nelle praterie sopra i 1000 m slm degli habitat 4090, 5110, 5130, 6110*, 6170, 6210* e 6220*, il pascolo dovrà avere inizio dopo il 1 giu e potrà proseguire fino al 15 dic (l'obbligo del 1 giu può essere derogato ogni anno in presenza di piano di pascolamento sul 20% di superficie).
- È vietato il rimboschimento con conifere (fatto salvi gli interventi legati alla reintroduzione di specie estinte) e qualsiasi tipo di riforestazione sui pascoli e prati-pascolo seminaturali.
- Negli habitat 91AA*, 9210 e 9340 è vietato il taglio di *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior*, *Ilex aquifolium*, *Taxus baccata* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione delle specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazione nei boschi, previa approvazione di un Piano o progetto specifico da parte dell'Ente gestore.

- Negli habitat 91AA*, 9210* e 9340 l'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici è vietato. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati. L'allevamento brado con recinzioni non può riguardare le faggete (9210*). Complessivamente possono essere autorizzate recinzioni per l'allevamento brado di suidi domestici e selvatici che non interessino più dell'1% della superficie occupata dalle leccete (9340) e dei boschi di roverella (91AA*) e il 2% delle formazioni forestali non costituenti habitat di interesse comunitario.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.
- Nei cedui degli habitat 9210* e 91L0 è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura spalcatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) di diametro superiore a 30 cm a petto d'uomo morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

Sito Natura 2000: **IT5330020**

- Nelle praterie sopra i 1000 m slm degli habitat 4090, 5110, 5130, 6110, 6170, 6210 e 6220, il pascolo dovrà avere inizio dopo il 1 giu e potrà proseguire fino al 15 dic (l'obbligo del 1 giu può essere derogato ogni anno in presenza di piano di pascolamento sul 20% di superficie).
- Negli habitat 4090, 5130, 6110*, 6170, 6210* e 6220*, è vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e seminaturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato il rimboschimento con conifere (fatto salvi gli interventi legati alla reintroduzione di specie estinte) e qualsiasi tipo di riforestazione sui pascoli e prati-pascolo seminaturali.
- Nell'habitat 9210* è vietato il taglio di *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior*, *Ilex aquifolium*, *Taxus baccata* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione delle specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazione nei boschi, previa approvazione di un Piano o progetto specifico da parte dell'Ente gestore.
- Nell'habitat 9210* è vietato l'allevamento brado di suidi domestici, con o senza recinzioni. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla

salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.

- Nei cedui dell'habitat 9210* è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura spalcatrice, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) di diametro superiore a 30 cm a petto d'uomo morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

Sito Natura 2000: **IT5330028**

- Nelle praterie sopra i 1000 m slm degli habitat 4090, 5110, 5130, 6110*, 6170, 6210* e 6220*, il pascolo dovrà avere inizio dopo il 1 giu e potrà proseguire fino al 15 dic (l'obbligo del 1 giu può essere derogato ogni anno in presenza di piano di pascolamento sul 20% di superficie).
- Negli habitat 4090, 5130, 6110*, 6170, 6210* e 6220*, è vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e seminaturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato il rimboschimento con conifere (fatto salvi gli interventi legati alla reintroduzione di specie estinte) e qualsiasi tipo di riforestazione sui pascoli e prati-pascolo seminaturali.
- Negli habitat 91AA*, 91L0, 9210* e 9340 è vietato il taglio di *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior*, *Ilex aquifolium*, *Taxus baccata* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione delle specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazione nei boschi, previa approvazione di un Piano o progetto specifico da parte dell'Ente gestore.
- Negli habitat 91AA*, 91L0, 9210* e 9340 l'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici è vietato. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati. L'allevamento brado con recinzioni non può riguardare le faggete (9210*) e le cerrete (91L0). Complessivamente possono essere autorizzate recinzioni per l'allevamento brado di suidi domestici e selvatici che non interessino più dell'1% della superficie occupata dalle leccete (9340) e dei boschi di roverella (91AA*) e il 2% delle formazioni forestali non costituenti habitat di interesse comunitario.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.
- Nei cedui degli habitat 91AA*, 91L0, 9210* e 9340 è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di

- quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura, spalatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.
 - È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) di diametro superiore a 30 cm a petto d'uomo morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
 - Al fine di tutelare le specie faunistiche che utilizzano i canneti, il taglio degli stessi (in particolare formati dalle seguenti specie: *Phragmites australis*, *Arundo donax*, *Arundo plinii*, *Tipha spp*) è consentito solo ed esclusivamente tra il 15 agosto e il 31 gennaio di ogni anno.

DGR n. 769 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330021 Boschetto a tasso presso Montecavallo, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino in qualità di ente di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: IT5330021

- Nelle praterie sopra i 1000 m slm degli habitat 4090, 5130, 6170, 6210* e 6220*, il pascolo dovrà avere inizio dopo il 1 giu e potrà proseguire fino al 15 dic (l'obbligo del 1 giu può essere derogato ogni anno in presenza di piano di pascolamento sul 20% di superficie).
- Negli habitat 4090, 5130, 6170, 6210* e 6220*, è vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e seminaturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato il rimboschimento con conifere (fatto salvi gli interventi legati alla reintroduzione di specie estinte) e qualsiasi tipo di riforestazione sui pascoli e prati-pascolo seminaturali.
- Nell'habitat 9210* è vietato il taglio di *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior*, *Ilex aquifolium*, *Taxus baccata* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione delle specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazione nei boschi, previa approvazione di un Piano o progetto specifico da parte dell'Ente gestore.
- Nell'habitat 9210* è vietato l'allevamento brado di suidi domestici, con o senza recinzioni. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.
- Nei cedui dell'habitat 9210* è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di

quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura, spalatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) di diametro superiore a 30 cm a petto d'uomo morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

DGR n. 821 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330022 Montagna di Torricchio e della ZPS IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dall'Università di Camerino-Riserva di Torricchio in qualità di enti di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: **IT5330022**

- Nelle praterie sopra i 1000 m slm degli habitat 4090, 5130, 6170, 6210* e 6220*, il pascolo dovrà avere inizio dopo il 1 giu e potrà proseguire fino al 15 dic (l'obbligo del 1 giu può essere derogato ogni anno in presenza di piano di pascolamento sul 20% di superficie).
- Negli habitat 4090, 5130, 6170, 6210* e 6220*, è vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e seminaturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato il rimboschimento con conifere (fatto salvi gli interventi legati alla reintroduzione di specie estinte) e qualsiasi tipo di riforestazione sui pascoli e prati-pascolo seminaturali.
- Negli habitat 91AA e 9210* è vietato il taglio di *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior*, *Ilex aquifolium*, *Taxus baccata* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione delle specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazione nei boschi, previa approvazione di un Piano o progetto specifico da parte dell'Ente gestore.
- Negli habitat 91AA* e 9210* l'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici è vietato. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati. L'allevamento brado con recinzioni non può riguardare le fagete (9210*). Complessivamente possono essere autorizzate recinzioni per l'allevamento brado di suidi domestici e selvatici che non interessino più dell'1% della superficie occupata dai boschi di roverella (91AA*) e il 2% delle formazioni forestali non costituenti habitat di interesse comunitario.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.
- Nei cedui degli habitat 91AA* e 9210* è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.

- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura, spalcatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) di diametro superiore a 30 cm a petto d'uomo morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

Sito Natura 2000: **IT5330030 (esterna al Parco dei Monti Sibillini)**

- Nelle praterie sopra i 1000 m slm degli habitat 4090, 5130, 6110*, 6170, 6210* e 6220*, il pascolo dovrà avere inizio dopo il 1 giu e potrà proseguire fino al 15 dic (l'obbligo del 1 giu può essere derogato ogni anno in presenza di piano di pascolamento sul 20% di superficie).
- Negli habitat 4090, 5130, 6110*, 6170, 6210* e 6220*, è vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e seminaturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato il rimboschimento con conifere (fatto salvi gli interventi legati alla reintroduzione di specie estinte) e qualsiasi tipo di riforestazione sui pascoli e prati-pascolo seminaturali.
- Negli habitat 91AA, 91L0, 9210* e 9340 è vietato il taglio di *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior*, *Ilex aquifolium*, *Taxus baccata* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione delle specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazione nei boschi, previa approvazione di un Piano o progetto specifico da parte dell'Ente gestore.
- Negli habitat 91AA*, 91L0, 9210* e 9340 l'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici è vietato. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati. L'allevamento brado con recinzioni non può riguardare le faggete (9210*) e le cerrete (91L0). Complessivamente possono essere autorizzate recinzioni per l'allevamento brado di suidi domestici e selvatici che non interessino più dell'1% della superficie occupata dalle leccete (9340) e dei boschi di roverella (91AA*) e il 2% delle formazioni forestali non costituenti habitat di interesse comunitario.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.
- Nei cedui degli habitat 91AA* e 9210* è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura, spalcatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) di diametro superiore a 30 cm a petto d'uomo morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

DGR n. 822 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330023 Gola della Valnerina, Monte Fema per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino in qualità di ente di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: IT5330023 (esterna al Parco dei Monti Sibillini)

- Nelle praterie sopra i 1000 m slm degli habitat 4090, 6110*, 6170, 6210* e 6220*, il pascolo dovrà avere inizio dopo il 1 giu e potrà proseguire fino al 15 dic (l'obbligo del 1 giu può essere derogato ogni anno in presenza di piano di pascolamento sul 20% di superficie).
- Negli habitat 4090, 6110*, 6170, 6210* e 6220*, è vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e seminaturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato il rimboschimento con conifere (fatto salvi gli interventi legati alla reintroduzione di specie estinte) e qualsiasi tipo di riforestazione sui pascoli e prati-pascolo seminaturali.
- Negli habitat 91AA, 91L0, 9210* e 9340 è vietato il taglio di *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior*, *Ilex aquifolium*, *Taxus baccata* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione delle specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazione nei boschi, previa approvazione di un Piano o progetto specifico da parte dell'Ente gestore.
- Negli habitat 91AA*, 91L0, 9210* e 9340 l'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici è vietato. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati. L'allevamento brado con recinzioni non può riguardare le faggete (9210*) e le cerrete (91L0). Complessivamente possono essere autorizzate recinzioni per l'allevamento brado di suidi domestici e selvatici che non interessino più dell'1% della superficie occupata dalle leccete (9340) e dei boschi di roverella (91AA*) e il 2% delle formazioni forestali non costituenti habitat di interesse comunitario.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.
- Negli habitat 91AA*, 91L0, 9210* e 9340 è vietato il taglio dei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 3 metri. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti. Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto coltivati.

- Nei cedui degli habitat 91AA*, 91L0, 9210* e 9340 è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura, spalatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiarolo e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) di diametro superiore a 30 cm a petto d'uomo morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

DGR n. 869 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330024 Selva dell'Abbadia di Fiastra, adottate dalla Fondazione Giustiniani Bandini - Riserva Abbadia di Fiastra e della Provincia di Macerata in qualità di enti di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: **IT5330024**

- È vietato eseguire i lavori di aratura entro una fascia di 2 m lineari dal ciglio superiore dell'argine dei corsi d'acqua, dai margini delle strade e dal limite del bosco.
- Nelle tare, lo sfalcio della vegetazione erbacea con mezzi meccanici deve essere realizzato effettuando il taglio ad almeno 10 cm dal suolo.
- È vietata la monosuccessione colturale.
- All'interno delle aree coltivate va creata una fascia inerbita di 10 m di ampiezza nelle aree indicate nella cartografia allegata alle Misure di conservazione del sito.

DGR n. 870 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330016 Gola di Sant'Estachio, adottate dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: **IT5330016**

- Negli habitat 5110, 5130, 6110*, 6210* e 6220*, è vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e seminaturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato il rimboschimento con conifere (fatto salvi gli interventi legati alla reintroduzione di specie estinte) e qualsiasi tipo di riforestazione sui pascoli e prati-pascolo seminaturali.
- Nell'habitat 7220*, divieto assoluto di pascolo di domestici, raccolta materiale vegetale, calpestio e qualsiasi altro utilizzo dell'habitat.

- Negli habitat 91AA* e 9340 l'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici è vietato. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati. Complessivamente possono essere autorizzate recinzioni per l'allevamento brado di suidi domestici e selvatici che non interessino più dell'1% della superficie occupata dalle leccete (9340) e dei boschi di roverella (91AA*) e il 2% delle formazioni forestali non costituenti habitat di interesse comunitario.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.
- Nei cedui degli habitat 91AA* e 9340 è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura, spalatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) di diametro superiore a 30 cm a petto d'uomo morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

DGR n. 871 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340015 Montefalcone Appennino, Smerillo, adottate dall'Unione Montana dei Sibillini e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: **IT5330015**

- Negli habitat 6110*, 6210* e 6220*, è vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e seminaturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'alleanza *Cynosurion cristati*.
- Negli habitat 91AA e 9260 è vietato il taglio di *Ilex aquifolium* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Nei castagneti (habitat 9260) è anche vietato il taglio di *Tilia platyphyllos*, *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior*, *Taxus baccata* e *Carpinus betulus* presenti in formazioni forestali. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione delle specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazione nei boschi, previa imposizione di coerenti prescrizioni realizzative nell'atto autorizzativo. È facoltà dell'Ente gestore valutare la necessità di uno specifico progetto. Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto coltivati.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di

quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

- Negli habitat 91AA* e 9260 è vietato il taglio dei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 3 metri. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti. Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto coltivati.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura, spalatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Nei cedui degli habitat 91AA* e 9260 è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.
- Negli habitat 91AA*, 9260 e 92A0 è vietato il pascolo non occasionale di animali domestici in bosco. Inoltre, è vietato, sull'intera estensione dell'habitat, l'allevamento di selvatici.

DGR n. 872 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione della ZPS IT5330027 Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino, dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: **IT5330027**

- Negli habitat 5110, 5130, 6110*, 6210* e 6220*, è vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e seminaturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato il rimboschimento con conifere (fatto salvi gli interventi legati alla reintroduzione di specie estinte) e qualsiasi tipo di riforestazione sui pascoli e prati-pascolo seminaturali.
- Nell'habitat 7220*, divieto assoluto di pascolo di domestici, raccolta materiale vegetale, calpestio e qualsiasi altro utilizzo dell'habitat.
- Negli habitat 91AA* e 9340 l'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici è vietato. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati. Complessivamente possono essere autorizzate recinzioni per l'allevamento brado di suidi domestici e selvatici che non interessino più dell'1% della superficie occupata dalle leccete (9340) e dei boschi di roverella (91AA*) e il 2% delle formazioni forestali non costituenti habitat di interesse comunitario.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.

- Nei cedui degli habitat 91AA* e 9340 è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura, spalatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

DGR n. 873 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330011 Monte Letegge, Monte d'Aria e della ZPS IT5330029 dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: **IT5330011**

- Negli habitat 5110, 6110*, 6210* e 6220*, è vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e seminaturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato il rimboschimento con conifere (fatto salvi gli interventi legati alla reintroduzione di specie estinte) e qualsiasi tipo di riforestazione sui pascoli e prati-pascolo seminaturali.
- Negli habitat 91AA e 9340 è vietato il taglio di *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior*, *Ilex aquifolium*, *Taxus baccata* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione delle specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazione nei boschi, previa approvazione di un Piano o progetto specifico da parte dell'Ente gestore.
- Negli habitat 91AA* e 9340 l'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici è vietato. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati. Complessivamente possono essere autorizzate recinzioni per l'allevamento brado di suidi domestici e selvatici che non interessino più dell'1% della superficie occupata dalle leccete (9340) e dei boschi di roverella (91AA*) e il 2% delle formazioni forestali non costituenti habitat di interesse comunitario.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.
- Nei cedui degli habitat 91AA* e 9340 è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.

- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura, spalatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

Sito Natura 2000: **IT5330029 (esterna al Parco dei Monti Sibillini)**

- Nell'habitat 4060, divieto di pascolo, calpestio e qualsiasi altro utilizzo dell'habitat.
- Nell'habitat 6170 divieto di pascolo in corrispondenza della vegetazione arbustiva a salici prostrati (*Carici kitaibeliana*-*Salicetum retusae*).
- Nell'habitat 6510 sono obbligatori lo sfalcio tardo primaverile e la concimazione organica.
- Nelle praterie tra i 1000 e i 1400 m slm degli habitat 6110*, 6210*, 6220*, 6230 e 8230 il pascolo dovrà avere inizio dopo il 1 giu e potrà proseguire fino al 15 dic (l'obbligo del 1 giu può essere derogato ogni anno in presenza di piano di pascolamento sul 20% di superficie). Nelle praterie poste oltre i 1400 m slm l'inizio del pascolo è consentito dopo il 15 giu.
- Negli habitat 6110*, 6210*, 6220*, 6230 e 8230 è vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e seminaturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'alleanza *Cynosurion cristati*.
- Nell'habitat 7220*, divieto assoluto di pascolo di domestici, raccolta materiale vegetale e calpestio.
- Nell'habitat 7230, divieto assoluto di pascolo di domestici, raccolta materiale vegetale, calpestio e qualsiasi altro utilizzo dell'habitat.
- Nell'habitat 8120, divieto di pascolo e di calpestio (attraversamento con veicoli meccanici da strada o da fuoristrada, attività di escursionismo a piedi o a cavallo). Sono fatti salvi i sentieri escursionistici già esistenti.
- Negli habitat 91AA, 9210, 9260, 91L0 e 9340 è vietato il taglio di *Tilia platyphyllos*, *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior*, *Ilex aquifolium*, *Taxus baccata* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione delle specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazione nei boschi, previa approvazione di un Piano o progetto specifico da parte dell'Ente gestore.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura, spalatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel

periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.

- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) morti in piedi e/o evidentemente deperenti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Nei cedui degli habitat 91AA*, 9210, 9260, 91L0 e 9340 è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.
- Negli habitat 91AA*, 9210, 9260, 91L0 e 9340 è vietato il pascolo non occasionale di animali domestici in bosco; inoltre è vietato sull'intera estensione dell'habitat l'allevamento di animali selvatici.
- Nell'habitat 9180 è vietato qualsiasi tipo di pascolo di animali domestici e di allevamento di animali selvatici.

DGR n. 874 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330001 Monte Ragnolo e Monte Meta, IT5330003 Rio Terro e IT5330005 Monte Castel Manardo, Tre Santi per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di ente di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: **IT5330001 (esterno al Parco dei Monti Sibillini)**

- Nelle praterie tra i 1000 e i 1400 m slm degli habitat 6110*, 6210*, 6220*, 6230 e 8230 il pascolo dovrà avere inizio dopo il 1 giu e potrà proseguire fino al 15 dic (l'obbligo del 1 giu può essere derogato ogni anno in presenza di piano di pascolamento sul 20% di superficie). Nelle praterie poste oltre i 1400 m slm l'inizio del pascolo è consentito dopo il 15 giu.
- Negli habitat 6110*, 6210* e 6220* è vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e seminaturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'alleanza *Cynosurion cristati*.
- Nell'habitat 91AA* è vietato il taglio di *Ilex aquifolium* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Nell'habitat 9210* è vietato il taglio di *Tilia platyphyllos*, *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior*, *Ilex aquifolium*, *Taxus baccata* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.
- Nei cedui degli habitat 91AA* e 9210 è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.
- Negli habitat 91AA* e 9210 è vietato il pascolo non occasionale di animali domestici in bosco; inoltre è vietato sull'intera estensione dell'habitat l'allevamento di animali selvatici.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura, spalcatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel

periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.

- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

Sito Natura 2000: **IT5330003 (esterno al Parco dei Monti Sibillini)**

- Nelle praterie tra i 1000 e i 1400 m slm degli habitat 6110*, 6210* e 6220* il pascolo dovrà avere inizio dopo il 1 giu e potrà proseguire fino al 15 dic (l'obbligo del 1 giu può essere derogato ogni anno in presenza di piano di pascolamento sul 20% di superficie). Nelle praterie poste oltre i 1400 m slm l'inizio del pascolo è consentito dopo il 15 giu.
- Negli habitat 6110*, 6210* e 6220* è vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e seminaturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'alleanza *Cynosurion cristati*.
- Nell'habitat 91AA* è vietato il taglio di *Ilex aquifolium* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Nell'habitat 9210* è vietato il taglio di *Tilia platyphyllos*, *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior*, *Ilex aquifolium*, *Taxus baccata* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.
- Nei cedui degli habitat 91AA* e 9210 è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.
- Negli habitat 91AA* e 9210 è vietato il pascolo non occasionale di animali domestici in bosco; inoltre è vietato sull'intera estensione dell'habitat l'allevamento di animali selvatici.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura, spalcatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

Sito Natura 2000: **IT5330005 (esterno al Parco dei Monti Sibillini)**

- Nell'habitat 4060, divieto di pascolo, calpestio e qualsiasi altro utilizzo dell'habitat.
- Nelle praterie tra i 1000 e i 1400 m slm degli habitat 6110*, 6210*, 6220* e 6230 il pascolo dovrà avere inizio dopo il 1 giu e potrà proseguire fino al 15 dic (l'obbligo del 1 giu può essere derogato ogni anno in presenza di piano di pascolamento sul 20% di superficie).

- Negli habitat 6110*, 6210*, 6220* e 6230 è vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e seminaturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'alleanza *Cynosurion cristati*.
- Nell'habitat 8120, divieto di pascolo e di calpestio (attraversamento con veicoli meccanici da strada o da fuoristrada, attività di escursionismo a piedi o a cavallo). Sono fatti salvi i sentieri escursionistici già esistenti.
- Negli habitat 91AA, 9210, 9260 e 9340 è vietato il taglio di *Tilia platyphyllos*, *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior*, *Ilex aquifolium*, *Taxus baccata* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Nei castagneti (habitat 9260) è anche vietato il taglio di *Carpinus betulus*. Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto coltivati. In relazione alla locale abbondanza, nella composizione del soprassuolo, del tiglio, del frassino maggiore e del carpino bianco, l'Ente gestore, pere esigenze legate alla rinnovazione di queste specie di norma non longeve, può concedere deroghe alla presente disposizione. Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto coltivati.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura, spalatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Nei cedui degli habitat 91AA*, 9210, 9260 e 9340 è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.
- Negli habitat 91AA*, 9210, 9260 e 9340 è vietato il pascolo non occasionale di animali domestici in bosco; inoltre è vietato sull'intera estensione dell'habitat l'allevamento di animali selvatici.
- Nell'habitat 9180 è vietato qualsiasi tipo di pascolo di animali domestici e di allevamento di animali selvatici.

DGR n. 823 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330017, IT5330023, IT5340013, IT5340014, IT5340016, IT5340017, IT5340019, IT5340020 e delle ZPS IT5330029 e IT5330030, per le parti ricadenti all'interno del Parco dei Monti Sibillini, adottate dall'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini in qualità di ente di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: IT5330001 (interno al Parco dei Monti Sibillini)

- Non sono consentiti interventi di modifica e alterazione, anche temporanea, degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua perenni e temporanei, comprese le relative fasce di vegetazione ripariale, sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al ripristino di danni a strutture e infrastrutture, nonché ad alvei e corpi idrici, causati da eventi meteorologici eccezionali, nonché finalizzati al recupero e al mantenimento degli habitat.
- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m s.l.m., per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di "riserva integrale" oltre i 1.800 m s.l.m., fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 aprile al 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incendere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.

Sito Natura 2000: IT5330002 (interno al Parco dei Monti Sibillini)

- Non sono consentiti interventi di modifica e alterazione, anche temporanea, degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua perenni e temporanei, comprese le relative fasce di vegetazione ripariale, sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al ripristino di danni a strutture e

infrastrutture, nonché ad alvei e corpi idrici, causati da eventi meteorologici eccezionali, nonché finalizzati al recupero e al mantenimento degli habitat.

- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m slm, per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di "riserva integrale" oltre i 1.800 m slm, fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 aprile al 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.

Sito Natura 2000: **IT5330003 (interno al Parco dei Monti Sibillini)**

- Non sono consentiti interventi di modifica e alterazione, anche temporanea, degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua perenni e temporanei, comprese le relative fasce di vegetazione ripariale, sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al ripristino di danni a strutture e infrastrutture, nonché ad alvei e corpi idrici, causati da eventi meteorologici eccezionali, nonché finalizzati al recupero e al mantenimento degli habitat.
- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m slm, per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.

- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di “riserva integrale” oltre i 1.800 m slm, fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell’ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell’Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d’acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell’attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 aprile al 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l’incedere e rendano pericolosa l’esecuzione degli interventi autorizzati e l’esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell’habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell’ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l’allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.

Sito Natura 2000: **IT5330004 (interno al Parco dei Monti Sibillini)**

- Non sono consentiti interventi di modifica e alterazione, anche temporanea, degli alvei e delle sponde dei corsi d’acqua perenni e temporanei, comprese le relative fasce di vegetazione ripariale, sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al ripristino di danni a strutture e infrastrutture, nonché ad alvei e corpi idrici, causati da eventi meteorologici eccezionali, nonché finalizzati al recupero e al mantenimento degli habitat.
- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m slm, per le aziende zootecniche con sede dell’allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di “riserva integrale” oltre i 1.800 m slm, fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell’ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.

- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 aprile al 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralciano l'incendio e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.

Sito Natura 2000: **IT5330005 (interno al Parco dei Monti Sibillini)**

- Non sono consentiti interventi di modifica e alterazione, anche temporanea, degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua perenni e temporanei, comprese le relative fasce di vegetazione ripariale, sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al ripristino di danni a strutture e infrastrutture, nonché ad alvei e corpi idrici, causati da eventi meteorologici eccezionali, nonché finalizzati al recupero e al mantenimento degli habitat.
- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m s.l.m., per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di "riserva integrale" oltre i 1.800 m s.l.m., fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie

naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.

- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 aprile al 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.

Sito Natura 2000: **IT5330006 (interno al Parco dei Monti Sibillini)**

- Non sono consentiti interventi di modifica e alterazione, anche temporanea, degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua perenni e temporanei, comprese le relative fasce di vegetazione ripariale, sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al ripristino di danni a strutture e infrastrutture, nonché ad alvei e corpi idrici, causati da eventi meteorologici eccezionali, nonché finalizzati al recupero e al mantenimento degli habitat.
- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m slm, per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di "riserva integrale" oltre i 1.800 m slm, fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano

del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 aprile al 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.

- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.

Sito Natura 2000: **IT5330007 (interno al Parco dei Monti Sibillini)**

- Non sono consentiti interventi di modifica e alterazione, anche temporanea, degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua perenni e temporanei, comprese le relative fasce di vegetazione ripariale, sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al ripristino di danni a strutture e infrastrutture, nonché ad alvei e corpi idrici, causati da eventi meteorologici eccezionali, nonché finalizzati al recupero e al mantenimento degli habitat.
- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m s.l.m., per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di "riserva integrale" oltre i 1.800 m s.l.m., fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a

1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 aprile al 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.

- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.
- Il pascolo nell'habitat 6230 (nardeti) è consentito solo dal 15 giugno.

Sito Natura 2000: **IT5330008 (interno al Parco dei Monti Sibillini)**

- Non sono consentiti interventi di modifica e alterazione, anche temporanea, degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua perenni e temporanei, comprese le relative fasce di vegetazione ripariale, sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al ripristino di danni a strutture e infrastrutture, nonché ad alvei e corpi idrici, causati da eventi meteorologici eccezionali, nonché finalizzati al recupero e al mantenimento degli habitat.
- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m s.l.m., per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di "riserva integrale" oltre i 1.800 m s.l.m., fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 aprile al 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.

- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.

Sito Natura 2000: **IT5330017 (interno al Parco dei Monti Sibillini)**

- Non sono consentiti interventi di modifica e alterazione, anche temporanea, degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua perenni e temporanei, comprese le relative fasce di vegetazione ripariale, sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al ripristino di danni a strutture e infrastrutture, nonché ad alvei e corpi idrici, causati da eventi meteorologici eccezionali, nonché finalizzati al recupero e al mantenimento degli habitat.
- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m slm, per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di "riserva integrale" oltre i 1.800 m slm, fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 aprile al 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora

presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.

- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.

Sito Natura 2000: **IT5330023 (interno al Parco dei Monti Sibillini)**

- Non sono consentiti interventi di modifica e alterazione, anche temporanea, degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua perenni e temporanei, comprese le relative fasce di vegetazione ripariale, sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al ripristino di danni a strutture e infrastrutture, nonché ad alvei e corpi idrici, causati da eventi meteorologici eccezionali, nonché finalizzati al recupero e al mantenimento degli habitat.
- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m s.l.m., per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di "riserva integrale" oltre i 1.800 m s.l.m., fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 aprile al 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.

- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.

Sito Natura 2000: **IT5340013 (interno al Parco dei Monti Sibillini)**

- Non sono consentiti interventi di modifica e alterazione, anche temporanea, degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua perenni e temporanei, comprese le relative fasce di vegetazione ripariale, sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al ripristino di danni a strutture e infrastrutture, nonché ad alvei e corpi idrici, causati da eventi meteorologici eccezionali, nonché finalizzati al recupero e al mantenimento degli habitat.
- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m slm, per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di "riserva integrale" oltre i 1.800 m slm, fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 aprile al 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.

Sito Natura 2000: IT5340014 (interno al Parco dei Monti Sibillini)

- Non sono consentiti interventi di modifica e alterazione, anche temporanea, degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua perenni e temporanei, comprese le relative fasce di vegetazione ripariale, sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al ripristino di danni a strutture e infrastrutture, nonché ad alvei e corpi idrici, causati da eventi meteorologici eccezionali, nonché finalizzati al recupero e al mantenimento degli habitat.
- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m s.l.m., per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di "riserva integrale" oltre i 1.800 m s.l.m., fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 aprile al 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incendio e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.
- È vietato condurre all'abbeveraggio gli animali domestici nel lago.

Sito Natura 2000: IT5340016 (interno al Parco dei Monti Sibillini)

- Non sono consentiti interventi di modifica e alterazione, anche temporanea, degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua perenni e temporanei, comprese le relative fasce di vegetazione ripariale, sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al ripristino di danni a strutture e infrastrutture, nonché ad alvei e corpi idrici, causati da eventi meteorologici eccezionali, nonché finalizzati al recupero e al mantenimento degli habitat.
- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m slm, per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di "riserva integrale" oltre i 1.800 m slm, fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 aprile al 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralciano l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.

Sito Natura 2000: **IT5340017 (interno al Parco dei Monti Sibillini)**

- Non sono consentiti interventi di modifica e alterazione, anche temporanea, degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua perenni e temporanei, comprese le relative fasce di vegetazione ripariale, sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al ripristino di danni a strutture e

- infrastrutture, nonché ad alvei e corpi idrici, causati da eventi meteorologici eccezionali, nonché finalizzati al recupero e al mantenimento degli habitat.
- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m s.l.m., per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
 - Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di "riserva integrale" oltre i 1.800 m s.l.m., fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
 - Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
 - È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 aprile al 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
 - È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
 - È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
 - È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.

Sito Natura 2000: IT5340019 (interno al Parco dei Monti Sibillini)

- Non sono consentiti interventi di modifica e alterazione, anche temporanea, degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua perenni e temporanei, comprese le relative fasce di vegetazione ripariale, sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al ripristino di danni a strutture e infrastrutture, nonché ad alvei e corpi idrici, causati da eventi meteorologici eccezionali, nonché finalizzati al recupero e al mantenimento degli habitat.

- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m slm, per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di "riserva integrale" oltre i 1.800 m slm, fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 aprile al 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.

Sito Natura 2000: **IT5340020 (interno al Parco dei Monti Sibillini)**

- Non sono consentiti interventi di modifica e alterazione, anche temporanea, degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua perenni e temporanei, comprese le relative fasce di vegetazione ripariale, sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al ripristino di danni a strutture e infrastrutture, nonché ad alvei e corpi idrici, causati da eventi meteorologici eccezionali, nonché finalizzati al recupero e al mantenimento degli habitat.
- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m slm, per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.

- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di “riserva integrale” oltre i 1.800 m slm, fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell’ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell’Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d’acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell’attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 aprile al 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l’incedere e rendano pericolosa l’esecuzione degli interventi autorizzati e l’esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell’habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell’ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l’allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.

Sito Natura 2000: **IT5330029 (interna al Parco dei Monti Sibillini)**

- Non sono consentiti interventi di modifica e alterazione, anche temporanea, degli alvei e delle sponde dei corsi d’acqua perenni e temporanei, comprese le relative fasce di vegetazione ripariale, sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al ripristino di danni a strutture e infrastrutture, nonché ad alvei e corpi idrici, causati da eventi meteorologici eccezionali, nonché finalizzati al recupero e al mantenimento degli habitat.
- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m slm, per le aziende zootecniche con sede dell’allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di “riserva integrale” oltre i 1.800 m slm, fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell’ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche

sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.

- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 aprile al 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incendere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.